

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 7 MARZO 2007

N. 34



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 129

Approvazione bozza di accordo quadro tra Istituto Geografico Militare e Regione Puglia.

Pag.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 130

Presa d'atto del progetto “IFFI” – inventario dei fenomeni franosi in Puglia.

Pag.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 134

Adesione della Regione Puglia al Progetto Interregionale “Teatro” – Percorsi innovativi di alta formazione.

Pag.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 141

Legge 499/99, Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali n. 25279 del 23/12/03 – Programmi Interregionali 3ª fase. Programma Interregionale Sviluppo rurale – Sottoprogramma Servizi di sviluppo. Approvazione Programma pluriennale regionale “Servizi di Sviluppo”.

Pag.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 142

Delibera Giunta regionale n. 584 del 06/05/2003. Programma regionale “Ricerca e sperimentazione, trasferimento e programmi a forte contenuto innovativo” – azione 3. Approvazione Progetto dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria “Sistema a rete per la raccolta e diffusione delle informazioni sulle attività di ricerca regionali nei settori agroalimentare e ambientale” – Il fase.

Pag.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 145

Adeguamento zone di protezione speciale – Procedura d'infrazione contro la Repubblica Italiana per insufficiente perimetrazione delle Zone di Protezione Speciale – causa C-378/01.

Pag.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 180

Disposizione per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo regionale.

Pag.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2007, n. 181

Attuazione del Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 21 dicembre 2006, n. 12541 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto ministeriale 15 dicembre 2005”. Revoca della Delibera Giunta regionale n. 510 del 31/05/05 e della Delibera Giunta regionale n. 180 del 21/02/06.

Pag.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 129

Approvazione bozza di accordo quadro tra Istituto Geografico Militare e Regione Puglia.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Indirizzi regionali di Pianificazione e confermata dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

“PREMESSO CHE:

- la REGIONE PUGLIA, nel quadro delle proprie competenze istituzionali, promuove e coordina programmi per la realizzazione e il consolidamento del proprio Sistema Informativo Territoriale, anche attraverso l'implementazione del Database topografico di interesse generale, archivi e data-base geodetici e tematici sul territorio;
- l'Istituto Geografico Militare, quale organo cartografico dello Stato, ai sensi della Legge 02.02.1960, n. 68, elabora e produce la cartografia ufficiale dello Stato ed altre cartografie dall'Ente stesso dichiarate ufficiali; §§
- l'intesa Stato-Regioni-Enti Locali per la realizzazione dei Sistemi Informativi Geografici di interesse generale, approvato in sede di Conferenza Stato Regioni il 26.9.1996, si pone l'obiettivo di sviluppare interventi coordinati per la realizzazione di basi informative territoriali a copertura dell'intero territorio nazionale per soddisfare esigenze a livello locale, regionale e nazionale;
- per dare attuazione a quanto previsto dall'accordo Stato Regioni di cui sopra, è stata valutata

utile anche la collaborazione tra gli Enti Pubblici produttori di data-base territoriali nella riutilizzazione e riproposizione di dati cartografici esistenti per agevolare la diffusione dei dati di base e per migliorarne il grado di utilizzazione da parte della Pubblica Amministrazione; la normativa nazionale (L. 183/1989; L. 267/98 ex D.L. 180/98; L. 365/2000 ex D.L. 279/2000), mira alla tutela del territorio attraverso opportune azioni di carattere conoscitivo, di programmazione e di pianificazione di interventi.

CONSIDERATO CHE:

- la REGIONE PUGLIA cura lo sviluppo della Base Informativa Geografica con caratteristiche cartografiche di dettaglio, come infrastruttura dati del Sistema Informativo Geografico Regionale di supporto alle decisioni in materia di ambiente, governo del territorio e di protezione civile, promuovendo altresì la diffusione e la condivisione dell'informazione e dei dati disponibili;
- sussiste la necessità del continuo aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio regionale, in termini di monitoraggio, previsione e modellistica ambientale;
- l'IGM e la REGIONE PUGLIA possiedono i necessari know-how e le conoscenze tecnico scientifiche per produrre congiuntamente le basi conoscitive e di controllo afferenti al territorio regionale, utili per la pianificazione degli interventi sia in ambito locale che in ambito nazionale.

Per quanto sopra premesso e considerato, si ritiene opportuno istituire un rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia e l'Istituto Geografico Militare allo scopo di:

- favorire la conoscenza, l'utilizzo e lo scambio delle proprie Banche Dati Geografiche, per il territorio afferente l'area di competenza della Regione;
- definire procedure operative per la produzione di dati planoaltimetrici, topografici, grafici e nume-

rici definiti nell'ambito dell'intesa Stato Regioni Enti Locali;

- collaborare per la realizzazione di reti geodetiche, planimetriche e altimetriche, di comune interesse, definiti nell'ambito dell'Intesa Stato Regioni Enti Locali;
- definire criteri e procedure standard di derivazione della cartografia.

A tale scopo è stata predisposta la schema di "Accordo Quadro tra l'istituto Geografico Militare e la Regione Puglia", che si allega in uno al presente provvedimento per farne parte integrante, per il raggiungimento degli scopi sopra specificati e se ne propone l'approvazione.

In relazione a tutto quanto sin qui illustrato e argomentato, si propone alla Giunta regionale:

- di fare propri ed approvare i contenuti della narrativa che precede;
- di approvare lo schema di "Accordo Quadro tra l'istituto Geografico Militare e la Regione Puglia", che si allega in uno al presente provvedimento per farne parte integrante."

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze

istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K della L.R. n° 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Assetto del Territorio;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente f.f. Ufficio Indirizzi regionali di Pianificazione e dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propri ed approvare i contenuti della narrativa che precede;
- di approvare lo schema di "Accordo Quadro tra l'istituto Geografico Militare e la Regione Puglia", che si allega in uno al presente provvedimento per farne parte integrante;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

ACCORDO QUADRO

TRA

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE



E



REGIONE PUGLIA

ACCORDO QUADRO

tra

L'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE ITALIANO

e

LA REGIONE PUGLIA

L'Istituto Geografico Militare, con sede in Firenze via Cesare Battisti n. 10, rappresentato dal Comandante in S.V., Brig. Gen. Carlo COLELLA, di seguito IGM,

e

la REGIONE PUGLIA, con sede in Bari, Rappresentata dal....., di seguito REGIONE PUGLIA,

PREMESSO

- che l'IGM, quale organo cartografico dello Stato, ai sensi della Legge 02.02.1960, n. 68, elabora e produce la cartografia ufficiale dello Stato ed altre cartografie dall'Ente stesso dichiarate ufficiali;
- che la REGIONE PUGLIA, nel quadro delle proprie competenze istituzionali, promuove e coordina programmi per la realizzazione e il consolidamento del proprio Sistema Informativo Territoriale, anche attraverso l'implementazione del Database topografico di interesse generale, archivi e data-base geodetici e tematici sul territorio;
- che l'Intesa Stato-Regioni-Enti Locali per la realizzazione dei Sistemi Informativi Geografici di interesse generale, approvato in sede di Conferenza Stato Regioni il 26.9.1996, si pone l'obiettivo di sviluppare interventi coordinati per la realizzazione di basi informative territoriali a copertura dell'intero territorio nazionale per soddisfare esigenze a livello

locale, regionale e nazionale;

- che per dare attuazione a quanto previsto dall'accordo Stato Regioni di cui sopra, è stata valutata utile anche la collaborazione tra gli Enti Pubblici produttori di data-base territoriali nella riutilizzazione e riproposizione di dati cartografici esistenti per agevolare la diffusione dei dati di base e per migliorarne il grado di utilizzazione da parte della Pubblica Amministrazione;
- che la normativa nazionale (L.183/1989; L.267/98 ex D.L.180/98; L.365/2000 ex D.L.279/2000), mira alla tutela del territorio attraverso opportune azioni di carattere conoscitivo, di programmazione e di pianificazione di interventi;

CONSIDERATO

- che la REGIONE PUGLIA cura lo sviluppo della Base Informativa Geografica con caratteristiche cartografiche di dettaglio, come infrastruttura dati del Sistema Informativo Geografico Regionale di supporto alle decisioni in materia di ambiente, governo del territorio e di protezione civile, promuovendo altresì la diffusione e la condivisione dell'informazione e dei dati disponibili;
- che sussiste la necessità del continuo aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio regionale, in termini di monitoraggio, previsione e modellistica ambientale;
- che l'IGM e la REGIONE PUGLIA possiedono i necessari know-how e le conoscenze tecnico scientifiche per produrre congiuntamente le basi conoscitive e di controllo afferenti al territorio regionale, utili per la pianificazione degli interventi sia in ambito locale che in ambito

nazionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

- La REGIONE PUGLIA e IGM intendono istituire un rapporto di collaborazione, allo scopo di:
 - ✓ favorire la conoscenza, l'utilizzo e lo scambio delle proprie Banche Dati Geografiche, per il territorio afferente l'area di competenza della Regione;
 - ✓ definire procedure operative per la produzione di dati planoaltimetrici, topografici, grafici e numerici definiti nell'ambito dell'Intesa Stato Regioni Enti Locali;
 - ✓ collaborare per la realizzazione di reti geodetiche, planimetriche e altimetriche, di comune interesse, definiti nell'ambito dell'Intesa Stato Regioni Enti Locali;
 - ✓ definire criteri e procedure standard di derivazione della cartografia.

Per ogni singola attività, ferme restando le disposizioni previste dal presente Accordo Quadro, saranno redatti atti di impegno che potranno riguardare anche attività formative indirizzate al personale tecnico della Regione Puglia e degli enti locali attraverso la Scuola di Geodesia, Topografia e Cartografia dell'IGM.

Gli atti di impegno regolamenteranno nel dettaglio l'attività specifica e saranno sottoscritti:

- per la Regione Puglia dal
- per l'IGM dal Generale Comandante.

Art. 2

L'IGM e la REGIONE PUGLIA sono proprietari delle rispettive banche dati territoriali.

Fermo restando la proprietà piena ed esclusiva dell'IGM e della REGIONE PUGLIA relativa alle banche dati e documenti cartografici forniti per la realizzazione del presente accordo, si conviene che il diritto d'uso di tali dati, da parte dell'Ente non proprietario è regolamentato come segue:

- nel caso della REGIONE PUGLIA, oltre che all'uso per scopi interni, esso è esteso per i fini istituzionali anche agli Enti Locali e Strumentali aventi sede nel territorio della Regione (Province, Comuni, Comunità Montane, Circondari, Agenzie ed Aziende Pubbliche Regionali, Enti Parco e in generale agli Enti aderenti al Sistema Informativo Geografico Regionale);
- nel caso dell'IGM, oltre che all'uso per scopi interni esso è esteso anche al Ministero della Difesa (FF.AA.) e dell' Interno (organi di Polizia);
- sia la REGIONE PUGLIA che l'IGM potranno utilizzare i materiali di cui al presente articolo per la pubblicazione sui rispettivi siti Internet, Intranet;
- su tutti i materiali, sia essi cartacei che digitali, dovranno essere chiaramente indicate tutte le fonti dei dati ed i relativi diritti di proprietà.

Sono esclusi da tale uso altri Enti o privati sia in forma di servizio informatico o altro se non esplicitamente autorizzato dalla commissione di cui al successivo art. 3. E' vietato l'utilizzo degli stessi sia in modo diretto o indiretto a fini commerciali esterni, da parte dell' Ente non proprietario.

I materiali ed i database geografici prodotti ai sensi del presente Accordo Quadro e dei successivi Atti Aggiuntivi saranno di piena proprietà della REGIONE PUGLIA. La stessa Regione dà facoltà all'IGM di utilizzazione

degli stessi per i propri fini istituzionali, compresa la loro commercializzazione, garantendo in ogni caso l'indicazione della proprietà degli stessi. La cessione onerosa a terzi dei database geografici così ottenuti potrà essere effettuata, a cura dell'IGM o della REGIONE PUGLIA secondo la normativa vigente in materia.

L'IGM dà facoltà alla Regione Puglia di utilizzazione, per i propri fini istituzionali, di eventuali database che potranno essere derivati dai database geografici prodotti ai sensi del presente Accordo Quadro anche successivamente ai termini di scadenza dell'Accordo; tale diritto è esteso per i fini istituzionali anche agli Enti Locali e Strumentali aventi sede nel territorio della Regione Puglia

Art. 3

Vengono nominati quattro Responsabili dell'Accordo, rispettivamente due per la REGIONE PUGLIA e due per l'Istituto Geografico Militare: essi costituiscono una commissione che avrà la funzione di favorire e attuare l'Accordo Quadro dal punto di vista tecnico e di verificarne, dal punto di vista legale ed amministrativo, l'attuazione ed il rispetto di quanto in esso previsto. Detti Referenti sono:

- per la REGIONE PUGLIA:

- ✓ referente tecnico:

- ✓ referente legale-amministrativo:

- per l'Istituto Geografico Militare:

- ✓ referente tecnico:

- ✓ referente legale- amministrativo:

Art. 4

I Responsabili, di cui all' Art . 3, tre mesi prima della scadenza naturale dell'Accordo, presenteranno congiuntamente, ai rispettivi rappresentanti dei due Enti, una dettagliata relazione sullo stato di esecuzione dell'Accordo, formulando proposte per eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare.

Art. 5

Il presente Accordo Quadro ha la durata di tre anni dalla data della stipulazione ed è escluso il tacito rinnovo. La scadenza dell'Accordo Quadro non pregiudica la regolare esecuzione delle attività in corso. Il rinnovo, anche per un periodo di diversa durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

Art. 6

L'IGM e la REGIONE PUGLIA si impegnano a mantenere il segreto professionale sulle informazioni, notizie e dati, anche personali, inerenti l'attività svolta ed a operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, giusta D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

Competente esclusivo per ogni controversia che possa nascere in ordine all'interpretazione del presente Accordo Quadro, è il Tribunale di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze li

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

REGIONE PUGLIA

IL COMANDANTE IN S.V.

IL PRESIDENTE DELLA G.R.

Brig. Gen. Carlo COLELLA

On...Nichi VENDOLA.....

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 130

Preso d'atto del progetto "IFFI" – inventario dei fenomeni franosi in Puglia.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata del funzionario istruttore, dal Dirigente f.f. e confermata dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

Il Progetto IFFI (inventario Fenomeni Franosi in Italia), promosso dal Comitato dei Ministri per la Difesa del Suolo (ex legge 183/89), nasce dall'esigenza di fornire un quadro completo ed aggiornato sulla distribuzione dei fenomeni franosi sull'intero territorio nazionale, attraverso la raccolta e l'omogeneizzazione dei dati, in modo da offrire uno strumento conoscitivo di base per la valutazione del rischio da frana, per la programmazione degli interventi di difesa del suolo e per la pianificazione territoriale a scala nazionale e locale.

Il Progetto IFFI, definito nelle sue linee d'intervento da un gruppo di lavoro costituito da membri delle Regioni, delle Province Autonome, delle Autorità di Bacino, delle Amministrazioni Nazionali, del CNR e del Servizio Geologico Nazionale (ora componente dell'Agenzia nazionale per la Protezione dell'Ambiente e Servizi Tecnici - APAT), è stato realizzato con la stipula di una prima Convenzione nel 2001 tra l'ex Servizio Geologico Nazionale (ora in APAT) e le Regioni e le Province Autonome, per i rispettivi ambiti territoriali.

In particolare, il Servizio Geologico Nazionale (ora APAT) ha stipulato un Accordo di Programma con la Regione Puglia approvato il 13.12.2000 Prot. n. DSTN/2/25820, con un finanziamento pari a E. 244.138,99.

In data 15.12.2000 la Regione Puglia ha stipulato una convenzione (rep. n. 005380 registrata il 9.1.2001 al n.00236) con l'Università di Bari - Dipartimento di Geologia e Geofisica, per la realizzazione del progetto IFFI - Inventario Fenomeni Franosi in Puglia.

Terminate le attività previste da detta convenzione, al fine di eseguire un aggiornamento del censimento ed intraprendere ulteriori studi, sono stati

stanziati dal Dipartimento Difesa del Suolo dell'APAT nuove risorse; alla Regione Puglia sono stati attribuiti Euro 36.228,00.

Le attività svolte nuovamente dall'Università di Bari - Dipartimento di Geologia e Geofisica, giusta nuova convenzione stipulata in data 30.8.2005, hanno permesso un'ulteriore raccolta di dati cartografici e conoscitivi sui fenomeni franosi interessanti il territorio regionale.

L'Università di Bari in data 26.1.2007 ha consegnato gli elaborati definitivi del progetto IFFI costituito dai seguenti elaborati:

- “- n. 71 tavolette in formato cartaceo in scala 1:25.000 contenenti la delimitazione delle frane cartografabili (area > 10.000 mq) dell'intera Regione Puglia;
- n. 2 mappe in formato cartaceo ed in scala 1:250.000 come quadro d'insieme delle frane presenti nella parte centro-settentrionale e in quella centro-meridionale della Regione;
- n. 1 DVD contenente in formato elettronico l'intero lavoro svolto nelle seguenti cartelle:
 1. relazione tecnico-scientifica in formato *.doc;
 2. documentazione iconografica - n. 149 foto di frane in formato *.pdf;
 3. archivio storico delle delibere e degli atti rintracciati (principalmente dei Comuni del Sup-Appennino Dauno) in formato *.pdf;
 4. database cartografico con files in formato *.dbf; *.shp; *.avl dei dissesti franosi con l'individuazione di 4 distinti livelli, ovvero:
 - Piff. Punto Identificativo del Fenomeno Franoso;
 - Direzione di scorrimento del dissesto;
 - Frane con superficie < a 1 ettaro;
 - Frane con superficie > a 1 ettaro;
 5. dbfrane: database alfanumerico in formato access (*.mdb- modificato) che raccoglie le informazioni relative ai corpi franosi, suddivisi in 3 livelli a progressivo grado di approfondimento:
 - 1° e 2° livelli sono costituiti da campi obbligatori e facoltativi (morfologia, geologia, uso del suolo, idrogeologia, classificazione cinematica del movimento, ecc.);

- 3° livello costituito da campi facoltativi (cause, segni percussori, interventi preesistenti, ecc.).”

II PROGETTO “IFFI” - INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI IN PUGLIA costituisce il primo inventario omogeneo e aggiornato dei fenomeni franosi riguardante il territorio della Regione Puglia e rappresenta, per dimensioni, qualità, omogeneità del dato e copertura del territorio, un utile strumento conoscitivo per la valutazione della pericolosità da frana e, più in generale, per le decisioni da operare in ambito territoriale.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di prendere atto degli elaborati definitivi del PROGETTO “IFFI” - INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI IN PUGLIA

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K della L.R. n° 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Assetto del Territorio;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente f.f. Ufficio Indirizzi regionali di Pianificazione e dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propri ed approvare i contenuti della narrativa che precede;
- di prendere atto degli elaborati definitivi del PROGETTO “IFFI” - INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI IN PUGLIA, agli atti del Settore Assetto del Territorio, di cui si condividono i contenuti, costituito dai seguenti elaborati:
 - “- n. 71 tavolette in formato cartaceo in scala 1:25.000 contenenti la delimitazione delle frane cartografabili (area > 10.000 mq) dell'intera Regione Puglia;
 - n. 2 mappe in formato cartaceo ed in scala 1:250.000 come quadro d'insieme delle frane presenti nella parte centro-settentrionale e in quella centro-meridionale della Regione;
 - n. 1 DVD contenente in formato elettronico l'intero lavoro svolto nelle seguenti cartelle:
 - 6. relazione tecnico-scientifica in formato *.doc;
 - 7. documentazione iconografica - n. 149 foto di frane in formato *.pdf,
 - 8. archivio storico delle delibere e degli atti rintracciati (principalmente dei Comuni del Sup-Appennino Dauno) in formato *.pdf;
 - 9. database cartografico con files in formato *.dbf; *.shp; *.avi dei dissesti franosi con l'individuazione di 4 distinti livelli, ovvero:
 - Piff. Punto Identificativo del Fenomeno Franoso;
 - Direzione di scorrimento del dissesto;
 - Frane con superficie < a 1 ettaro;
 - Frane con superficie > a 1 ettaro;
 - 10.dbframe: database alfanumerico in formato access (*.mdb- modificato) che raccoglie le informazioni relative ai corpi franosi, suddivisi in 3 livelli a progressivo grado di approfondimento:
 - 1° e 2° livelli sono costituiti da campi obbligatori e facoltativi (morfologia, geologia, uso del suolo, idrogeologia, classificazione cinematica del movimento, ecc.);

- 3° livello costituito da campi facoltativi (cause, segni percussori, interventi preesistenti, ecc.).”

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 134

Adesione della Regione Puglia al Progetto Interregionale “Teatro” – Percorsi innovativi di alta formazione.

L'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, SULLA BASE DELL'ISTRUTTORIA ESPLETATA DAL FUNZIONARIO ISTRUTTORE RESPONSABILE DELLA MISURA 3.7 E CONFERMATA DAL DIRIGENTE f.f. DELL'UFFICIO RAPPORTI UE-STATO E DAL DIRIGENTE DEL SETTORE, RIFERISCE QUANTO SEGUE:

- visto il Regolamento CE n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
- visto il Regolamento CE n. 1784/99, recante i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito degli Obiettivi n. 1, 2 e 3;
- vista la Decisione della Commissione Europea C (2000) 2050 dell'1.08.2000, con la quale è stato approvato il Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1 per il periodo 2000-2006;
- vista la Decisione della Commissione Europea C(2004) 5449 del 20.12.2004, con la quale è stato approvato il Programma Operativo della Regione Puglia 2000-2006, adeguato a seguito della revisione di metà periodo;
- visto il Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006, adeguato a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 881 del 19.06.2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 86 dell'11.07.2006;
- vista la Legge Regionale n. 13 del 25.09.2000, recante le procedure per l'attuazione del POR Puglia 2000-2006;
- vista la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002;
- vista la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione Professionale”.

Considerato che, il succitato POR prevede, all'interno dell'Asse III “Risorse Umane”, la Misura 3.7 “Formazione superiore”, che ha l'obiettivo di ampliare le opportunità di offerta di formazione superiore, sia sotto il profilo della durata che delle tipologie di contenuto formativo, la cui azione d) rende possibile finanziare attività formative elevate.

Preso atto:

- delle finalità e della strutturazione del progetto interregionale denominato “Teatro Percorsi innovativi di alta formazione, proposto dalla regione Toscana, come illustrato nella “Scheda sintetica”, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dell'interesse nei confronti del Progetto espresso dai rappresentanti delle Regioni Toscana, Valle d'Aosta, Campania e Puglia nelle riunioni organizzative tenutesi il 24.10.2006 ed il 10.01.2007;
- dello “Schema di Protocollo d'Intesa” tra Regione Toscana, Regione Valle d'Aosta, Regione Campania e Regione Puglia, di cui all'Allegato 2, proposto per la realizzazione del Progetto “Teatro” - Percorsi innovativi di alta formazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che il progetto interregionale prevede la costitu-

zione di un Comitato di Pilotaggio, composto da rappresentanti designati dalle Regioni aderenti;

- che il progetto prevede l'affidamento dei compiti di segreteria tecnica per il Comitato di Pilotaggio alla Tecnostruttura per le Regioni per il FSE con sede a Roma, in via Volturmo, 58.

Tenuto conto:

- dell'esigenza di realizzare azioni di formazione superiore, strutturate in percorsi integrati, finalizzate a promuovere l'inserimento occupazionale e la valorizzazione di specifiche competenze tecnico-professionali nel settore culturale e, specificatamente, nell'ambito delle attività teatrali;
- che si tratta di aderire ad una iniziativa finalizzata alla qualificazione ed incentivazione del mercato del lavoro del settore del teatro rivolta a giovani e adulti disoccupati e/o inoccupati preferibilmente dotati di esperienze e/o competenze acquisite sul campo, che integri attività di formazione, di orientamento, di stage, di tutoring personalizzato, di motivazione al lavoro, di promozione dell'autoimprenditorialità nell'ambito della professione artistica;
- che la proposta formativa è da considerarsi particolarmente innovativa, con l'attivazione di forme di cooperazione interregionale tra partner e la promozione di percorsi integrati di formazione e produzione, coinvolgendo anche i Teatri stabili d'Innovazione per la Ricerca riconosciuti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- che i risultati possono contribuire alla costruzione di buone prassi da diffondere e trasferire proficuamente sul territorio nazionale;
- che, nella seconda riunione relativa al progetto, tenutasi a Roma il 10 gennaio u.s., i rappresentanti delle regioni convocate, supportati da Tecnostruttura, hanno concordato i tempi di attuazione del programma, stabilendo che i progetti formativi dovranno iniziare entro giugno 2007 e concludersi non oltre maggio 2008, per esigenze connesse alla gestione della programmazione 200-2006;

Ritenuto:

- di dover approvare l'adesione della Regione Puglia al progetto interregionale "Teatro" - Percorsi innovativi di alta formazione;
- di dover approvare lo "Schema di Protocollo d'Intesa" tra Regione Toscana, Regione Valle d'Aosta, Regione Campania e Regione Puglia, di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento;
- di dover individuare un referente della Regione Puglia presso il Comitato di Pilotaggio del progetto.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente atto, senza alcun altro onere a carico del bilancio regionale, per complessivi Euro 200.000,00 è garantita quanto ad Euro 179.000,00 (quota FSE-Stato) dai residui di stanziamento 2006 iscritti al capitolo 1093307 e quanto ad Euro 21.000,00 dalle economie vincolate dichiarate sul capitolo 1095307 (quota Regione) con determinazione dirigenziale n. 41 del 26/01/2007.

L'Assessore alla Formazione Professionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k).

LA GIUNTA

- Udità la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione Professionale;
- Vista le sottoscrizione posta in calce del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore Formazione Professionale, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

- di approvare l'adesione della Regione Puglia al progetto interregionale "Teatro" Percorsi innovativi di alta formazione, proposto dalla Regione Toscana e illustrato nella "Scheda sintetica", di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento;
- di approvare lo "Schema di Protocollo d'Intesa" tra Regione Toscana, Regione Valle d'Aosta, Regione Campania e Regione Puglia, di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento;
- di demandare all'Assessore al Lavoro, Cooperazione Formazione Professionale la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa succitato;
- di individuare, quale referente della Regione Puglia presso il Comitato di pilotaggio del Progetto, la dott.ssa Maria Rosaria Montagano;
- di dare atto che le risorse concorrenti al finanziamento del progetto, entro l'importo massimo di Euro 200.000,00, saranno tratte dalla misura 3.7, azione d), del P.O.R. Puglia 2000-2006, così come riportato nella sezione copertura finanziaria;
- di dare mandato al Dirigente del Settore Formazione Professionale, di provvedere agli atti conseguenti necessari all'impegno di spesa;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

Scheda sintetica del Progetto Interregionale "TEATRO"

- Percorsi innovativi di alta formazione -

FINALITA' GENERALI

Il progetto ha l'obiettivo di rispondere alla necessità di attivare una offerta formativa di alta formazione innovativa per **attori di teatro**, volta a sviluppare, tramite un approccio pluridisciplinare, l'occupabilità e la circolazione di operatori nel settore di riferimento, dando sostegno nel contempo alla produzione artistica.

A partire dalla fine degli anni Sessanta il teatro cosiddetto di ricerca ha sviluppato in Italia, sulla scia di esperienze europee e americane che hanno radicalmente trasformato il teatro esistente, un patrimonio importante di opere, di innovazioni del linguaggio scenico, degli spazi e delle modalità di produzione. Questa significativa trasformazione ha trovato eco fin dagli anni Settanta nelle circolari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali fino ad arrivare ad istituire negli anni Novanta la categoria dei Teatri Stabili d'Innovazione.

Tuttavia, nel sistema teatrale italiano, le tradizionali scuole d'arte drammatica, rivolte alla tipologia del teatro di repertorio, non rispondono alla domanda di alta formazione innovativa per il teatro. Sono i teatri stessi che, normalmente, a livello locale e regionale, si sono fatti promotori di azioni formative specifiche.

Il progetto, intende sostenere azioni di formazione organica e sistematica sul piano della trasmissione di metodologie multidisciplinari di lavoro per l'attore (tecniche) e degli approcci alla composizione in scena (produzione).

Le proposte formative dovranno essere fortemente caratterizzate dall'apertura a scambi professionali ed a progetti di co-produzione tra i partner aderenti all'interregionalità.. Per questo, sarà particolarmente importante l'esperienza dei soggetti coinvolti nel progetto.

Il progetto deve caratterizzarsi per innovatività rispetto a:

✓ **Obiettivi:** l'azione si configura come prototipo di offerta formativa collegata all'ambiente della produzione, prevedendo la circolazione di metodologie e delle simulazioni produttive.

✓ **Metodologie:** approccio laboratoriale e pluridisciplinare alla produzione per la scena, con l'inserimento di moduli di approfondimento su elementi dell'artigianato artistico. Ampio ricorso all'esercitazione pratica. Possibilità di approfondimenti individualizzati. Moduli dedicati all'autoimprenditorialità. Il percorso formativo sarà preceduto da un modulo propedeutico.

Destinatari: l'offerta formativa è rivolta a persone (di cui almeno il 50% donne) con diploma di istruzione di secondo ciclo, preferibilmente con una formazione e/o esperienza nel settore teatrale. Ogni singola amministrazione predisporrà le risorse finanziarie da destinare alle attività regionali secondo il proprio Programma Operativo Regionale (POR) e il Complemento di Programmazione (CDP) e definirà i requisiti di accesso ai corsi di alta formazione da parte dei destinatari.

INTERREGIONALITA'

L'interregionalità nella realizzazione del progetto rappresenta un significativo valore aggiunto e consente di:

- ✓ promuovere sinergie tra soggetti riconosciuti in campo nazionale per l'esperienza maturata nel teatro di innovazione per la ricerca;
- ✓ sostenere scambi significativi di allievi, formatori e progettisti attraverso la collaborazione fra i teatri che operano nelle diverse regioni;
- ✓ facilitare l'occupabilità degli allievi attraverso la realizzazione di moduli di alta formazione, il confronto e la mobilità promossa dal progetto;
- ✓ attivare percorsi di scambio e confronto sui metodi e i contenuti della formazione per attori di teatro;
- ✓ promuovere percorsi integrati di formazione e produzione per costruire buone prassi da divulgare sul territorio nazionale, coinvolgendo anche i Teatri stabili d'Innovazione per la Ricerca riconosciuti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- ✓ di individuare un Coordinatore tecnico per l'interregionalità che dovrà garantire la qualità della realizzazione delle azioni interregionali per ogni singola regione aderente al progetto.

ORGANIZZAZIONE / STRUTTURA

Il progetto, caratterizzato da alternanza di momenti di aula e momenti di esercitazione pratica, si svilupperà con una forte interazione tra i diversi progetti regionali. Sono previste specifiche attività di scambio interregionale che ne evidenzino il valore aggiunto. Ai termine del progetto sono, altresì, previsti momenti di condivisione delle esperienze anche attraverso la circolazione delle simulazioni produttive in ognuna delle sedi regionali che realizzeranno il progetto. Il monte ore formativo minimo previsto è di 800 ore e comprenderà stage ed esercitazioni pratiche.

**Progetto interregionale
"TEATRO"
Percorsi innovativi di alta formazione**

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA
Regione Toscana
Regione Campania
Regione Puglia
Regione Valle d'Aosta**

Nell'intento di dare attuazione a progetti interregionali definiti nel QCS obiettivo 3 2000-2006 come "progetti collocati in reti regionali o subregionali a valenza settoriale e/o territoriale che perseguono obiettivi formativi, occupazionali e di sviluppo economico sociale"

la Regione TOSCANA nella persona dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro
Gianfranco Simoncini

la Regione CAMPANIA nella persona dell'Assessore alle politiche sociali, assistenza sociale, problemi dell'immigrazione, politiche giovanili, pari opportunità, demanio e patrimonio Rosa
D'Amelio

la Regione PUGLIA nella persona dell'Assessore al Lavoro, Cooperazione e Formazione
Professionale Marco Barbieri

la Regione VALLE D'AOSTA nella persona del Direttore dell'Agenzia del Lavoro – Autorità di gestione del F.S.E Nadia Savorini

PREMESSO CHE

- nella decisione del Consiglio del 12 luglio 2005 sugli orientamenti per le politiche degli stati membri a favore dell'occupazione, in particolare a quanto contenuto nell'orientamento 24, di adattare i sistemi di istruzione e formazione ai nuovi requisiti in termini di competenze e all'elevata qualità dei sistemi di istruzione e di formazione, l'offerta di opportunità di istruzione e di formazione su più vasta scala. ((2005/600/CE gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 6.8.2005 L205/21)
- in coerenza con le strategie di Lisbona è stata rinnovata una particolare attenzione rivolta all'*alta formazione*, attraverso la programmazione di interventi formativi di alto livello per l'acquisizione di competenze complesse e specialistiche, spendibili tra gli altri nel settore della cultura, attraverso l'attivazione di percorsi integrati di formazione/lavoro per professionalità tecniche medio-alte, prevedendo un raccordo delle istituzioni formative e della programmazione dell'offerta con le imprese e con i centri di eccellenza, affinché l'alta formazione possa essere mirata anche a specifiche iniziative.
(PICO 14 ottobre 2005)

CONSIDERATO CHE

l'attivazione di progetti interregionali, in riferimento alle procedure a tale scopo proposte dal Coordinamento delle Regioni e approvate dal Comitato di Sorveglianza Obiettivo 3 del 20 luglio 2001, costituisce lo strumento idoneo a favorire il necessario coordinamento delle azioni che le Pubbliche Amministrazioni intendono realizzare nei propri territori

PRESO ATTO

della comune volontà di incentivare e promuovere l'inserimento occupazionale e la valorizzazione di specifiche competenze nell'ambito delle professioni artistico-culturali, attraverso l'erogazione di interventi di alta formazione, incardinate in percorsi che prevedano quale momento costitutivo occasioni di approccio diretto alla realtà produttiva del settore di riferimento, oltre a scambi e contatti con e fra soggetti qualificati operanti nel settore;

della comune volontà di promuovere a tale scopo azioni coordinate, volte a facilitare la creazione di una rete tra soggetti qualificati del settore, anche per favorirne e valorizzarne la progettualità, l'innovazione e l'impegno comune nell'attivazione di percorsi d'intervento e di scambio di buone pratiche ed esperienze;

CONCORDANO

- di dare attuazione al progetto interregionale denominato "TEATRO" Percorsi innovativi di alta formazione, proposto dalla Regione Toscana, la cui scheda sintetica, allegata al presente protocollo, ne costituisce parte integrante e sostanziale
- di costituire un Comitato di pilotaggio del progetto interregionale, composto da rappresentanti regionali designati dalle Regioni firmatarie, con i seguenti compiti:
 - definire le procedure di avvio e di attuazione del progetto;
 - definire le linee di indirizzo comuni per la gestione dell'intero progetto;
 - mettere a fattore comune le esperienze delle singole Amministrazioni che sottoscrivono l'intesa nei settori interessati;
 - promuovere il progetto e le azioni di implementazione del progetto.

I costi riferibili alla dimensione interregionale sono quelli sostenuti dalle singole Regioni aderenti al presente Protocollo per l'attivazione delle azioni regionali - azioni da realizzare in sinergia e fatte oggetto di confronto in merito a modalità di progettazione condivisa.

Ciascuna Regione firmataria si assume, oltre i costi relativi alla attuazione delle azioni regionali anche gli oneri relativi al coinvolgimento di eventuali propri esperti da affiancare al Comitato di pilotaggio e le spese di mobilità dei propri rappresentanti nel Comitato di pilotaggio.

Le Regioni firmatarie affidano i compiti di segreteria tecnica per il Comitato di pilotaggio, a Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, con sede a Roma in Via Volturmo, 58.

Il presente protocollo si intende valido per il periodo corrispondente al ciclo di programmazione comunitaria 2000-2006, fatta salva la facoltà di recesso che ciascuna amministrazione può motivatamente esercitare.

Letto, approvato e sottoscritto

.....li.....

Regione Toscana

Regione Campania

Regione Puglia

Regione Valle d'Aosta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 141

Legge 499/99, Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali n. 25279 del 23/12/03 – Programmi Interregionali 3^a fase. Programma Interregionale Sviluppo rurale – Sottoprogramma Servizi di sviluppo. Approvazione Programma pluriennale regionale “Servizi di Sviluppo”.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari Enzo Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo, confermata dal Dirigente f.f. dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue:

Le leggi 5 novembre 1996 n. 578, e successive modificazioni ed integrazioni, e 23 dicembre 1999 n. 499, “Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale”, concernente norme per il completamento degli interventi pubblici in agricoltura, in particolare all'articolo 2, comma 7, prevedono l'attuazione dei Programmi Interregionali.

La Conferenza Stato Regioni in data 26/11/03 ha espresso parere positivo sulla proposta del Mi.P.A.F. per l'attuazione dei Programmi Interregionali “Sementiero”, “Troteine vegetali”, “Agricoltura e qualità”, “Sviluppo rurale - Sottoprogramma Servizi di sviluppo” e “Sviluppo rurale - Sottoprogramma Innovazione e ricerca”.

In data 19/12/03 il Comitato dei coordinatori regionali ha approvato i Programmi pluriennali presentati dalle Regioni relativi all'attuazione dei citati Programmi Interregionali, tra questi, quello del Programma Interregionale Sviluppo rurale - Sottoprogramma Servizi di sviluppo”, con l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Mi.P.A.F.

Con Decreto n. 25279 del 23/12/03 il Mi.P.A.F. ha approvato e provveduto all'assegnazione e all'impegno a favore delle Regioni della somma complessiva di euro 44.636.320,00 per il finanziamento delle azioni previste nei citati Programmi.

L'assegnazione a favore della Regione Puglia,

pari ad euro 4.328.590,00, è stata acquisita al Bilancio regionale con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1186 del 4/08/2004, mediante l'istituzione dei rispettivi capitoli di bilancio, in conformità a quanto previsto dall'art. 42 della legge regionale n. 28/01 e dal correlato art. 13 della legge regionale n. 30/03.

Il Decreto del Mi.P.A.F. n. S/21020 dell'8/11/04 trasferisce alla Regione Puglia l'anticipo della somma assegnata.

Con la riforma della PAC (regg. CE 1782/03 e 1783/03) viene prevista l'istituzione entro il 1° gennaio 2007 di un sistema di consulenza aziendale in ogni Stato membro allo scopo di sostenere gli agricoltori nell'applicazione della condizionalità, ovvero dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e inoltre della sicurezza sul lavoro.

Con il regolamento per lo sviluppo rurale (reg. CE 1698/05) il ricorso alla consulenza aziendale è previsto a supporto del miglioramento del rendimento globale dell'azienda.

L'Unione Europea ha quindi dato un deciso segnale di considerare nuovamente i servizi per l'agricoltura uno strumento utile per l'attuazione degli obiettivi di politica. Si evidenzia di conseguenza la necessità di realizzare servizi di consulenza che siano in grado di aiutare le imprese agricole regionali a restare competitive, nell'ottemperanza delle norme esistenti di salvaguardia dell'ambiente, e in coerenza con le nuove opportunità offerte dall'attuazione in Puglia del regolamento sullo sviluppo rurale.

Il quadro descritto ai punti precedenti impone di adeguare indirizzi, obiettivi e modalità operative dei Servizi di sviluppo agricolo (SSA) in Puglia, istituiti con Legge Regionale n. 8 febbraio 1994 n. 8, mantenendo uno stretto collegamento con la nuova programmazione 2007-2013.

In tale prospettiva, e nell'ottica di un rinnovato ruolo dei Servizi, occorre orientare gli obiettivi e le azioni previsti dal Programma pluriennale regionale “Servizi di sviluppo”, già avviato nel 2004 in attuazione del citato Programma Interregionale Svi-

luppo rurale - Sottoprogramma Servizi di sviluppo”, nell’ottica di adottare nuove prassi e metodologie operative, di supportare la professionalità del personale tecnico, di porre le basi per azioni di sistema e sviluppo territoriale integrato, di implementare la gestione dei sistemi per il trattamento dell’informazione, di rafforzare il rapporto tra i tre segmenti del sistema della conoscenza (SCA), ovvero la ricerca e l’innovazione, la formazione e l’aggiornamento, la divulgazione, tutto ciò al fine di pervenire, mediante una riconsiderazione di ruoli e funzioni, ad una razionalizzazione dei servizi offerti agli imprenditori agricoli pugliesi.

Per tutto quanto rappresentato, si propone di approvare il Programma pluriennale regionale “Servizi di sviluppo” allegato alla presente Deliberazione e della quale forma parte integrante e sostanziale, in attuazione del Programma Interregionale “Sviluppo rurale” - Sottoprogramma “Servizi di sviluppo”, che modifica il precedente approvato con D.M. n. 25279 del 23/12/03.

La presente Delibera sarà inviata a cura del Settore alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la sussistenza delle condizioni previste dalla L. 266/2005 art. 1 comma 173.

COPERTURA FINANZIARIA

L’ammontare complessivo del Programma è di euro 462.731,00 e trova copertura sul capitolo 111173 del bilancio regionale, in conto residui di stanziamento 2004.

Agli impegni di spesa provvederà il Dirigente del Settore Agricoltura entro il corrente esercizio finanziario.

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente f.f. dell’Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare il Programma regionale pluriennale “Servizi di sviluppo”, allegato alla presente Deliberazione e della quale forma parte integrante e sostanziale, in attuazione del Programma Interregionale “Sviluppo rurale” - Sottoprogramma “Servizi di sviluppo”, composto da n. 13 pagine, che modifica il precedente approvato con D.M. n. 25279 del 23/12/03;
- di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R. n. 28/01;
- di confermare che il dirigente del Settore competente con proprie determinazioni adotterà gli atti necessari per la sua realizzazione, e i provvedimenti di impegno e liquidazione (in attuazione della legge regionale 7/97 e s.m.) come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

ALLEGATO

Programma Interregionale Sviluppo Rurale - Sottoprogramma: Servizi di Sviluppo
Regione capofila: Puglia

PROGRAMMA REGIONE PUGLIA

IL PRESENTE ALLEGATO È COMPLETO
DA N. 13 ...

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Giuseppe Ferro

Dicembre 2006

PROGRAMMA INTERREGIONALE: SVILUPPO RURALE

SOTTOPROGRAMMA: SERVIZI DI SVILUPPO

* * *

PROGRAMMA REGIONALE: REGIONE PUGLIA

LIVELLO DI COINVOLGIMENTO

		Realizzazione	Partecipazione
1^ fase	Analisi conoscitiva	X	X
2^ fase	Incontri guidati		X
	Attività di informazione e aggiornamento	X	X
	Attività di miglioramento professionale	X	X
	Convegno internazionale	X	X
3^ fase	Iniziative pilota	X	X
	Iniziative in collegamento con i Programmi Interregionali	X	
	Iniziative proprie Servizi di sviluppo agricolo regionali	X	X

FINALITÀ GENERALI E MOTIVAZIONI

Dalla riforma di medio termine della PAC (regg. CE 1782/03 e 1783/03) al regolamento per lo sviluppo rurale (reg. CE 1698/06), l'Unione Europea ha dato un deciso segnale di considerare nuovamente (così come per la programmazione 1994-'99) i servizi per l'agricoltura uno strumento utile per l'attuazione degli obiettivi di politica.

Con i primi provvedimenti è stata prevista l'istituzione entro il 1° gennaio 2007 di un sistema di consulenza aziendale in ogni Stato membro allo scopo di sostenere gli agricoltori nell'applicazione della condizionalità.

Con secondo, il ricorso alla consulenza aziendale è previsto nell'ambito dell'Asse I, che ha come obiettivo la promozione della competitività del settore agricolo e forestale, e accorda un sostegno agli imprenditori agricoli e forestali relativo alle spese di consulenza necessarie a migliorare il rendimento globale dell'azienda, assicurando come contenuto minimo il rispetto delle norme relative ai Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e alla sicurezza sul lavoro.

Si evidenzia quindi la necessità di realizzare servizi di consulenza che siano in grado aiutare le imprese agricole regionali a restare competitive, nei processi e sui mercati, mediante lo sviluppo dell'imprenditorialità e dell'innovazione, nell'ottemperanza delle norme esistenti di salvaguardia dell'ambiente e in coerenza con le nuove opportunità offerte dalle dell'attuazione in Puglia del regolamento sullo sviluppo rurale.

Questo quadro costituisce una opportunità per rafforzare e rilanciare i Servizi di sviluppo agricolo (SSA) in Puglia e di favorire una loro modernizzazione, nel senso dell'adeguamento ~~dei mezzi~~ obiettivi e modalità operative, in stretto collegamento con la nuova programmazione 2007-2013 ~~na quale è~~ nuovo, appunto, alla creazione di un sistema di servizi alle imprese finalizzato a colmare ~~una carenza storica~~, sia in termini

quantitativi che -- forse soprattutto -- qualitativi, di servizi reali in particolare modo rivolti alla gestione e alla pianificazione, con l'obiettivo dichiarato di orientare le attività e le scelte imprenditoriali attraverso forme di consulenza globale.

Il quadro di riferimento dei SSA risale al 1994, con la L.R. n. 8, "Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione", in attuazione del Reg. CEE n. 270/79. L'operatività dei "nuovi" Servizi vede un loro incisivo ruolo nel quadro della programmazione regionale FEOGA 1994-99, in azioni nel campo della ricerca, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni, e successivamente nell'attuazione dei P.O.M. dei programmi di divulgazione, dei Programmi Interregionali.

Nell'ultimo quinquennio, i servizi erogati si sono principalmente orientati ai seguenti macro-ambiti:

- a) promozione di ricerche regionali e trasferimento dei risultati;
- b) supporto tecnico all'Amministrazione regionale (Osservatorio dell'INEA e della Regione Puglia sul mondo rurale e sul sistema agroindustriale) e informazione agli operatori;
- c) servizi di assistenza aziendale di base e di orientamento tecnico, mediante programmi di assistenza tecnica;
- d) servizi di supporto ad alto valore aggiunto a carattere specialistico (agrometeorologia, pedologia, fitopatologia, banca dati ricerche, ecc.);
- e) realizzazione di programmi a carattere interregionale per la ricerca e il trasferimento dell'innovazione e di programmi innovativi di aggiornamento e divulgazione a carattere interregionale a beneficio degli operatori e dei territori agricoli e rurali.

La mole delle attività realizzate non deve comunque nascondere le criticità dovute principalmente ai noti aspetti strutturali e funzionali condizionanti, quali ad esempio, una dotazione insufficiente rispetto ai bisogni del territorio, un sistema costruito su un mosaico di soggetti e azioni non ancora sufficientemente integrati a livello territoriale secondo una logica multifunzionale presso l'impresa agraria, una insufficiente innovatività metodologica, un sistema informativo che non consente di realizzare rapporti di rete, sufficiente visibilità e informazione mirata ai target.

Per far fronte alla impellente necessità di rapportarsi ad un maggiore livello di integrazione a livello territoriale, i Servizi di sviluppo hanno, tra l'altro, avviato una puntuale azione conoscitiva sia dell'offerta che della domanda di servizi nella regione, anche utilizzando metodologie innovative, al fine di pervenire, mediante una riconsiderazione di ruoli e funzioni, ad una razionalizzazione dei servizi offerti.

OBIETTIVO GENERALE

A partire dall'attività fino ad oggi realizzata e nella prospettiva di un rinnovato ruolo che i Servizi di sviluppo agricolo pugliesi possono svolgere per sostenere le imprese della regione nelle nuove sfide sul mercato globale, il Programma ha l'obiettivo di sperimentare e proporre soluzioni finalizzate ad un generale rinnovamento dei servizi, partendo dai seguenti aspetti prioritari:

- a) porre le basi per agire in modo coordinato tra diversi soggetti, non solo pubblici, al fine di non disperdere azioni e obiettivi, in un'ottica di lavoro di rete: è opportuno, pertanto, in via preliminare, definire il complesso dei soggetti e delle risorse che - direttamente o indirettamente - hanno il compito di fornire servizi reali alle imprese della regione e chiarirne il ruolo in tale prospettiva;
- b) orientarsi su priorità operative e su aspetti metodologicamente nuovi, stante che nella carenza di risorse strutturali e umane, obiettivi, prassi e metodologie operative divengono elementi strategici;
- c) supportare la professionalità del personale tecnico dei servizi in riferimento al rinnovato ruolo che lo stesso assumerà nel nuovo quadro di riferimento derivato dalla riforma della PAC, dalle norme in materia di sostenibilità ambientale e dalla programmazione dello sviluppo rurale per il periodo 2007-2013;
- d) favorire l'acquisizione di ulteriori competenze nella pianificazione di azioni programmate dai servizi riguardanti le attività connesse allo sviluppo di azioni di sistema e/o allo sviluppo territoriale integrato, nonché nella gestione dei sistemi per la creazione e il trattamento dell'informazione, in un'ottica di visibilità degli interventi e di condivisione di strumenti di lavoro, nonché nella implementazione di

momenti di formazione, aggiornamento e confronto tra gli operatori della regione (e-learning, comunità professionali, ecc.);

e) rafforzare il rapporto tra i tre segmenti del sistema della conoscenza (SCA), ovvero la ricerca e l'innovazione, la formazione e l'aggiornamento, la divulgazione.

Tali priorità, qualora condivise, possono permettere di pianificare azioni innovative per le aziende e il territorio, potenziare l'offerta di servizi di informazione e specialistici, coordinare l'erogazione di servizi di consulenza alle aziende, promuovere e programmare un aggiornamento strategico nell'indirizzo degli obiettivi individuati, dei tecnici e alla formazione degli operatori agricoli.

OBIETTIVI OPERATIVI

Il presente Programma regionale fa riferimento al Programma Interregionale "Sviluppo Rurale" – sottoprogramma "Servizi di sviluppo", approvato il 26/11/03 dalla Conferenza Stato-Regioni. Gli obiettivi sono i seguenti:

- a) definire un **quadro di analisi completo dell'offerta di servizi riguardanti il sistema della conoscenza in agricoltura (SCA) in Puglia**, utile ad orientare una programmazione coordinata nell'ottica dell'integrazione di sistema;
- b) promuovere l'**adeguamento delle competenze degli operatori dei servizi di sviluppo e dei tecnici regionali** rispetto alle esigenze del mondo agricolo e rurale regionale, in coerenza con i nuovi contesti normativi e territoriali;
- c) **sperimentare metodologie innovative di approccio al territorio e di progettualità integrata e multidisciplinare**;
- d) **promuovere la diffusione**, in qualità di Regione coordinatrice a livello nazionale del presente Programma "Servizi di sviluppo", **dell'esperienza comune delle Regioni e il confronto sulle buone prassi**;
- e) realizzare un **momento di confronto conclusivo a respiro internazionale**, quale informazione su risultati raggiunti dalle Regioni italiane nell'ambito del Programma e quale occasione di riflessione e confronto sulla nuova prospettiva per i Servizi di sviluppo delle Regioni nella programmazione 2007-2013;

ATTIVITÀ

Il presente Programma regionale si articola in tre fasi di realizzazione, tra loro interconnesse:

1^ fase: Analisi conoscitiva.

2^ fase: Rete di animazione fra Regioni e altri soggetti (pubblico/privato) che operano nel sistema dei servizi. Convegno internazionale.

3^ fase: Iniziative pilota, iniziative a sostegno dei Programmi Interregionali, azioni proprie dei Servizi di sviluppo agricolo regionali.

Le attività previste dal presente Programma regionale sono le seguenti, riportate nel dettaglio nelle schede allegate al Presente Programma.

1^ FASE - ANALISI CONOSCITIVA

1.a) Realizzazione di una ricognizione sui servizi erogati alle aziende agricole pugliesi.

La base metodologica è costituita dai risultati del lavoro comune svolto dalle Regioni e dall'I.N.E.A. nell'ambito del Programma Interregionale "Servizi di sviluppo". L'analisi è svolta a carattere di aggiornamento, ampliamento e integrazione dell'indagine per la redazione della monografia "I servizi per lo sviluppo agricolo tra politiche pubbliche e azioni locali", pubblicata dall'I.N.E.A. nel 2000.

Al termine dell'attività, è realizzata una riflessione critica sul complesso dei soggetti e sulle tipologie e modalità dell'offerta. Questa azione è collegata alla 3^ fase - iniziativa pilota ~~in~~ ~~la~~ ~~regione~~ ~~di~~ ~~intervento~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~promozione~~ ~~di~~ ~~servizi~~ ~~per~~ ~~lo~~ ~~sviluppo~~ ~~dell'~~ ~~agricoltura~~ ~~del~~ ~~sistema~~ ~~di~~ ~~Puglia~~ ~~in~~ ~~attuazione~~ ~~dei~~ ~~risultati~~ ~~dell'azione~~ ~~sono~~ ~~i~~ ~~dati~~ ~~e~~ ~~le~~ ~~informazioni~~ ~~utili~~ ~~alla~~ ~~realizzazione~~ ~~di~~ ~~uno~~ ~~studio~~ ~~di~~ ~~attualità~~ ~~del~~ ~~la~~ ~~moderno~~

assetto organizzativo-funzionale dei servizi di sviluppo agricolo regionali, nuove strategie, nuovi obiettivi, nuove competenze, nuovi metodi e prassi operative.

2^ FASE - RETE DI ANIMAZIONE FRA REGIONI E ALTRI SOGGETTI (PUBBLICO/PRIVATO) CHE OPERANO NEL SISTEMA DEI SERVIZI. CONVEGNO INTERNAZIONALE.

L'attività è svolta nei tre ambiti previsti dal Programma Interregionale "Sviluppo Rurale" – sottoprogramma "Servizi di sviluppo": incontri guidati, informazione e aggiornamento, miglioramento delle competenze. È previsto un convegno finale a carattere internazionale. In questa fase devono essere assicurati i più stretti rapporti tra le Regioni. I momenti di confronto e pianificazione delle rispettive iniziative sono in collegamento con la 3^ fase - iniziativa pilota n. 1: Rete dei referenti dei servizi di sviluppo delle regioni coinvolte nell'attuazione del Programma Interregionale.

2.a) Rete di animazione.

2.a.1) Incontri guidati. Gli incontri e i gruppi di lavoro collegati sono realizzati a beneficio di tecnici di tutte le Regioni partecipanti al Programma, referenti per gli specifici argomenti trattati.

2.a.2) Attività di informazione e aggiornamento. Le attività sono destinate agli operatori dei Servizi di sviluppo della Regione e a soggetti che operano nel sistema dei Servizi in Puglia.

2.a.3) Attività di miglioramento delle competenze degli operatori dei servizi. Le attività sono destinate agli operatori dei Servizi di sviluppo della Regione e a soggetti che operano nel sistema dei Servizi in Puglia.

Le attività previste sono le seguenti:

- partecipazione attiva agli incontri guidati e ai gruppi di lavoro collegati, realizzati dall'I.N.E.A. allo scopo di promuovere scambi di esperienze tra tutte le Regioni e Province autonome partecipanti al Programma Interregionale, allo scopo di migliorare le conoscenze dei rispettivi operatori dei Servizi di sviluppo, e di produrre il relativo materiale documentale;
- partecipazione ad attività di informazione e aggiornamento realizzate dalle altre Regioni e Province autonome, allo scopo di approfondire tematiche emergenti relative al sistema dei servizi di sviluppo, in linea con gli obiettivi generali del Programma Interregionale;
- realizzazione di attività di informazione e aggiornamento anche rivolte ad operatori dei servizi regionali e delle altre regioni italiane, allo scopo di approfondire tematiche emergenti relative al sistema dei servizi di sviluppo, in linea con gli obiettivi generali del Programma Interregionale;
- realizzazione di attività integrate di aggiornamento, finalizzate a promuovere il miglioramento delle competenze dei tecnici addetti ai servizi rispetto ai nuovi contesti normativi ed operativi e alle nuove strategie regionali, nonché a sostenere il miglioramento delle loro competenze professionali.

2.b) Convegno finale a carattere internazionale.

La Regione Puglia, in qualità di coordinatrice del programma Interregionale "servizi di sviluppo", organizza un convegno finale, con il supporto tecnico dell'I.N.E.A. e il coinvolgimento operativo delle Regioni e Province autonome che partecipano al Programma Interregionale.

Obiettivi del Convegno sono:

- promuovere il confronto e lo scambio di esperienze tra le Regioni e le Province autonome italiane ed altre realtà internazionali;
- presentare l'attività svolta e i risultati raggiunti nell'ambito del Programma Interregionale "Sviluppo Rurale" – sottoprogramma "Servizi di sviluppo";
- approfondire tematiche emergenti relative al sistema dei servizi di sviluppo in ambito nazionale ed europeo.

Il convegno, a carattere internazionale, è rivolto ai soggetti che si occupano di servizi legati al Sistema della Conoscenza in Agricoltura: tecnici e divulgatori pubblici e privati, ricercatori, responsabili regionali e provinciali, enti e agenzie di sviluppo, formatori, rappresentanti delle organizzazioni agricole e delle Associazioni, ecc., soggetti che in altre realtà europee ed extraeuropee si occupano di servizi inerenti il Sistema della Conoscenza in Agricoltura.

3^ FASE - INIZIATIVE PILOTA, INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI PROGRAMMI INTERREGIONALI, AZIONI PROPRIE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO REGIONALI.

3.a Iniziative pilota.

3.a.1) Iniziativa pilota n. 1: Rete delle Regioni a supporto del Programma Interregionale "Sviluppo Rurale" – sottoprogramma "Servizi di sviluppo".

È prevista la creazione della "rete delle Regioni a supporto del Programma Interregionale, costituita dai referenti regionali coinvolti nell'attuazione delle iniziative previste, con il compito di proporre, razionalizzare, raccordare e condividere le azioni realizzate dalle Regioni e dalle Province autonome nell'ambito di attuazione del presente Programma Interregionale, di assicurare la circolazione delle informazioni e la visibilità del Programma. Allo scopo, la suddetta "rete delle Regioni" si raccorda con il Comitato di esperti costituito presso l'I.N.E.A.

L'iniziativa è realizzata mediante:

- riunioni ed incontri;
- produzione di materiale documentale;
- circolazione delle informazioni tra le Regioni e le Province autonome tramite un sistema informativo denominato "CIRCA", appositamente dedicato, nel quale è possibile scambiare e condividere documenti e informazioni, inerenti l'attuazione del programma e non solo.

3.a.2) Iniziativa pilota n. 2: Progetto per una nuova metodologia dei Servizi di sviluppo agricolo: analisi e intervento in un settore produttivo con un approccio partecipativo.

E' prevista un'azione finalizzata al rafforzamento metodologico dell'azione dei Servizi di sviluppo agricolo della Regione Puglia, al fine di rispondere alla necessità di aggiornare le modalità di intervento nei contesti produttivi e rurali pugliesi e di garantire una uniformità di intervento per lo sviluppo territoriale.

Il progetto, che deve essere concentrato sulla messa a punto e sul collaudo di un approccio integrato e partecipativo di accompagnamento delle dinamiche di sviluppo della produzione agricola e dei territori rurali, viene realizzato dalla Regione Puglia in collaborazione con la FAO, l'IAM-CIHEAM e l'INEA. Le azioni sono concentrate in aree pilota e su una filiera produttiva, con una metodologia che consenta di riprodurre l'azione in altre aree della Regione.

3.a.3) Iniziativa pilota n. 3: Progetto per una strategia regionale di intervento per la promozione di servizi per lo sviluppo dell'agricoltura del sistema Puglia.

Con il progetto si intende fornire un supporto all'attività di programmazione degli interventi regionali a sostegno dei processi di innovazione dell'agricoltura pugliese. L'intento finale è individuare una strategia regionale efficace, efficiente e che sia in grado di mettere a sistema l'articolata galassia dei soggetti che operano nell'ambito della fornitura di servizi all'agricoltura regionale.

A partire dal sistema innovativo agricolo pugliese, vanno identificati i principali soggetti, i ruoli di ciascuno e i servizi, reali o potenziali, di cui essi beneficiano. Va inoltre definito il quadro delle principali criticità del sistema così identificato, al fine di individuare le modalità di intervento più appropriate.

Il progetto viene realizzato dalla Regione Puglia in collaborazione con l'Università degli Studi di Foggia e l'INEA.

Il progetto si avvale dei dati e delle informazioni ricavati dall'azione 1.a: "Realizzazione di una ricognizione sui servizi erogati alle aziende agricole pugliesi", al fine di individuare i contenuti, le fasce di beneficiari e i soggetti erogatori e di definire i bisogni espressi e latenti degli utenti (agricoltori, tecnici, Regione Puglia) valutandone la coerenza con interventi e servizi esistenti.

3.b) Iniziative a sostegno dei Programmi Interregionali: "Piano sementiero nazionale", "Proteine vegetali", "Agricoltura e qualità".

Le iniziative a sostegno dei Programmi Interregionali: "Piano sementiero nazionale", "Proteine vegetali" e "Agricoltura e qualità", possono essere attivate, qualora previste nell'ambito dei rispettivi progetti regionali, sulla base delle eventuali economie realizzate nell'attivazione del presente Programma.

3.c) Azioni proprie dei Servizi di sviluppo agricolo regionali.

È prevista la realizzazione di azioni proprie dei Servizi di sviluppo agricolo, in accordo con le finalità della Legge Regionale 8 febbraio 1994, allo scopo di assicurare efficacia e continuità nell'aggiornamento tecnico, nel trasferimento dell'innovazione e nella diffusione dell'informazione, utilizzando nuove metodologie e tecnologie.

Tali azioni, da attivare mediante progetti strategici a livello territoriale e/o regionale, contribuiscono a razionalizzare e ad ampliare le iniziative in atto a cura dei servizi regionali di sviluppo agricolo e sono predisposte ad integrazione della programmazione regionale.

DESTINATARI DEL PROGRAMMA REGIONALE

Destinatari del programma sono operatori e tecnici dei Servizi di sviluppo agricolo, tutti i soggetti che a diverso titolo operano nell'ambito dell'offerta di servizi alle imprese e al territorio, i ricercatori, i tecnici di società, consorzi, associazioni e cooperative, i tecnici delle organizzazioni di categoria, gli imprenditori agricoli e del settore agroalimentare regionale.

Destinatari delle iniziative di informazione e pubblicità sul programma sono tutti i soggetti aventi ruolo nella regolamentazione e programmazione del sistema dei servizi a supporto di sistemi agricoli e rurali delle Regioni e delle Province autonome aderenti al Programma Interregionale.

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

L'Istituto Nazionale di Economia Agraria (I.N.E.A.) assicura sostegno all'azione delle Regioni e delle Province autonome nell'attuazione dei rispettivi Programmi regionali, sulla base dei seguenti requisiti di realizzazione: multidisciplinarietà dell'approccio; supporto scientifico e metodologico; produzione di nuova conoscenza; realizzazione di materiali di divulgazione e di formazione; standard metodologici per analisi dei bisogni; progettazione e valutazione. Allo scopo, costituisce un Comitato di esperti, che vede la partecipazione di diverse professionalità e che ha il compito di fornire il supporto metodologico alla realizzazione dell'indagine conoscitiva e delle iniziative pilota delle Regioni

Al fine di assicurare un migliore raccordo con le Amministrazioni locali della regione, si prevede il coinvolgimento delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane del territorio regionale. Si prevede altresì il coinvolgimento di organismi associativi (Consorzi, Associazioni, cooperative) di categoria (organizzazioni professionali agricole), di soggetti che operano nei servizi alle imprese: (tecnici, liberi professionisti, società, ecc.), di imprese agricole e agroalimentari.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Responsabile dell'attuazione del presente Programma è l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Settore Agricoltura - Ufficio Servizi di sviluppo agricolo. Le azioni previste sono realizzate direttamente e/o mediante progetti a regia regionale, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e metodologico di Università, Enti di ricerca regionali e nazionali, Enti di formazione, O.n.g., esperti. In tal caso, caso, i progetti sono preventivamente approvati con atto del dirigente del Settore.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Le attività del presente Programma sono oggetto di monitoraggio. Le attività realizzate nella seconda e terza fase sono monitorate, con la collaborazione dell'I.N.E.A., sulla base dei seguenti passaggi: definizione del quadro logico di riferimento; individuazione degli indicatori di valutazione; ~~acquisizione~~ acquisizione diretta di informazioni qualitative sulla realizzazione delle attività. È prevista una ~~valutazione~~ valutazione sulla base del monitoraggio realizzato.

DOCUMENTAZIONE DELL'INIZIATIVA

È prevista la realizzazione di report e strumenti di documentazione, informazione e divulgazione, supporti didattici e formativi, pubblicistica, supporti multimediali, prodotti diversi.

MODALITÀ DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

È prevista la realizzazione del seguente materiale:

- brochure, materiale pubblicitario delle iniziative;
- materiale tecnico nell'ambito della 2^a e della 3^a fase;
- poster, relazioni e atti convegno finale.

L'attività svolta e i risultati raggiunti dalla Regione Puglia e dalle altre Regioni e Province autonome, sono presentati nell'ambito dell'iniziativa 2.b: "Convegno finale a carattere internazionale" del presente Programma regionale.

COSTO

La spesa relativa all'attuazione del presente Programma ammonta complessivamente a Euro 462.731, così ripartita tra le fasi :


1 ^a fase	Analisi conoscitiva	Euro	5.500,00
2 ^a fase	Rete di animazione fra Regioni e altri soggetti (pubblico/privato) che operano nel sistema dei servizi. Convegno Internazionale	Euro	170.000,00
3 ^a fase	Iniziative pilota, iniziative a sostegno dei Programmi Interregionali, azioni proprie dei Servizi di sviluppo agricolo regionali	Euro	287.231,00
TOTALE		Euro	462.731,00

La ripartizione di cui sopra può essere soggetta a variazioni in corso di attuazione, fermo restando l'importo complessivo, per cui le risorse che si rendono eventualmente disponibili su alcune iniziative possono venire utilizzate per altre, nell'ambito del Programma regionale.

CRONOGRAMMA

Il cronogramma delle attività è il seguente:

	2004				2005				2006				2007			
	GEN MAR	APR GIU	LUG SET	OTT DIC	GEN MAR	APR GIU	LUG SET	OTT DIC	GEN MAR	APR GIU	LUG SET	OTT DIC	GEN MAR	APR GIU	LUG SET	OTT DIC
1 ^a fase																
2 ^a fase																
3 ^a fase																

 in corso di realizzazione

 da realizzare

Programma Interregionale Sviluppo Rurale - Sottoprogramma: Servizi di Sviluppo

PROGRAMMA REGIONE PUGLIA

* * *

SCHEDE

1^ FASE	ANALISI CONOSCITIVA
1^ FASE - 1.a	REALIZZAZIONE DI UNA RICOGNIZIONE SUI SERVIZI EROGATI ALLE AZIENDE AGRICOLE PUGLIESI.
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> - realizzare una ricognizione sui servizi erogati alle aziende agricole pugliesi, per aggiornamento, ampliamento e integrazione dell'indagine finalizzata alla redazione della monografia "I servizi per lo sviluppo agricolo tra politiche pubbliche e azioni locali", pubblicata dall'I.N.E.A. nel 2000; - realizzare una ricognizione sui servizi erogati alle aziende agricole pugliesi, e una successiva riflessione critica sul complesso dei soggetti e sulle tipologie e modalità dell'offerta; - ottenere dati e informazioni utili alla realizzazione di uno studio di fattibilità per un moderno assetto organizzativo-funzionale dei servizi di sviluppo agricolo regionali, nuove strategie, nuovi obiettivi, nuove competenze, nuovi metodi e prassi.
Attività	<ul style="list-style-type: none"> - verifica sui contenuti della monografia, per determinare ambiti e modalità di aggiornamento, ampliamento e integrazione dell'indagine da svolgere; - partecipazione e coordinamento incontri interregionali con l'obiettivo di procedere in modo uniforme nelle diverse regioni alla rilevazione, nonché di realizzare un confronto tra le diverse situazioni regionali; - in collaborazione con l'I.N.E.A., raccolta delle informazioni necessarie alla realizzazione dell'indagine nella regione.
Soggetto realizzatore	- Regione Puglia.
Risultati	<ul style="list-style-type: none"> - definizione di un quadro di analisi completo dell'offerta di servizi esistenti, riguardanti il sistema della conoscenza in agricoltura (SCA) in Puglia, utile ad orientare una programmazione coordinata nell'ottica dell'integrazione di sistema; - ottenimento di dati e informazioni utili alla realizzazione di uno studio di fattibilità.

Programma Interregionale Sviluppo Rurale - Sottoprogramma: Servizi di Sviluppo

PROGRAMMA REGIONE PUGLIA

SCHEDA

2^ FASE	RETE DI ANIMAZIONE FRA REGIONI E ALTRI SOGGETTI (PUBBLICO/ PRIVATO) CHE OPERANO NEL SISTEMA DEI SERVIZI. CONVEGNO INTERNAZIONALE
----------------	---

2^ FASE – 2.a.1	INCONTRI GUIDATI.
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> - analizzare i bisogni di consulenza, accrescimento delle conoscenze, ecc.; - verificare l'andamento del Programma Interregionale; - favorire lo scambio di esperienze e la produzione di nuove conoscenze;
Attività	<ul style="list-style-type: none"> - incontri guidati a cura dell'I.N.E.A. a beneficio delle regioni per promuovere scambi di esperienze; gruppi di lavoro per la produzione di materiale documentale; <p>Temi e modalità degli incontri sono definiti nell'ambito della realizzazione dell'iniziativa pilota 3.a.1 "Creazione della rete delle Regioni a supporto del Programma Interregionale.</p>
Soggetto realizzatore	- Regione Puglia (in collaborazione con I.N.E.A.).
Risultati	<ul style="list-style-type: none"> - acquisire conoscenze per la messa a punto di strumenti e metodologie per la realizzazione del Programma; - diffondere conoscenze sulle problematiche connesse ai nuovi Servizi nella programmazione 2007-2013.

2^ FASE – 2.a.2	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO.
Obiettivi	<p>favorire l'acquisizione di specifiche competenze da parte degli operatori dei Servizi di sviluppo della Regione e a soggetti che operano nel sistema dei Servizi in Puglia, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - negli approcci metodologici e modalità operative rispetto ai nuovi contesti normativi; - nella gestione dei sistemi telematici per il trattamento dell'informazione specifica in un'ottica di visibilità degli interventi e di condivisione di strumenti di lavoro, nonché nell'aggiornamento e confronto tra gli operatori della regione (e-learning, comunità professionali, ecc.); - nell'approccio di rete.
Attività	<ul style="list-style-type: none"> - partecipazione ad attività di informazione e aggiornamento proposte dalle altre Regioni su tematiche emergenti relative al sistema dei servizi di sviluppo; - progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di informazione e aggiornamento rivolte agli operatori dei servizi regionali, a soggetti diversi che operano nel sistema dei Servizi in Puglia e ad operatori dei Servizi delle altre regioni italiane.
Soggetto realizzatore	- Regione Puglia.
Risultati	<ul style="list-style-type: none"> - maggiori conoscenze acquisite almeno sui seguenti temi: consulenza aziendale per la condizionalità e per la competitività; nuove politiche per l'agricoltura e ruolo dei servizi; il SCA secondo la nuova accezione internazionale (OCSE 1995 – OCSE 2000): principali servizi e ambiti operativi; i servizi in ambito comunitario; i servizi tra pubblico e privato: programmazione coordinata, affidamento dei servizi, accreditamento dei soggetti, lavoro in rete, qualità e certificazione delle attività; valutazione dei progetti: criteri e modalità; modelli di diffusione delle innovazioni in agricoltura; qualità, tracciabilità, certificazione delle produzioni agricole; i servizi agricoli e le tecnologie dell'informazione: strumenti informativi e informatizzati.

Programma Interregionale Sviluppo Rurale - Sottoprogramma: Servizi di Sviluppo

PROGRAMMA REGIONE PUGLIA

SCHEDA

2^ FASE	RETE DI ANIMAZIONE FRA REGIONI E ALTRI SOGGETTI (PUBBLICO/ PRIVATO) CHE OPERANO NEL SISTEMA DEI SERVIZI. CONVEGNO INTERNAZIONALE.
2^ FASE – 2.a.3	ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI.
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> - avviare azioni finalizzate a definire forme, metodi, obiettivi di formazione da perseguire nell'ottica di un rilancio del sistema della conoscenza in agricoltura, rispetto ai nuovi contesti nonnativi ed operativi e alle nuove strategie regionali; - avviare attività destinate agli operatori dei Servizi di sviluppo della Regione e a soggetti che operano nel sistema dei Servizi in Puglia, per promuoverne il miglioramento professionale, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - negli aspetti strategici degli obiettivi, delle prassi e criteri operativi, delle azioni di sistema; - negli aspetti connessi alla consulenza aziendale e gestionale sui temi della condizionalità e dell'accompagnamento delle aziende e dei territori agricoli e rurali in un processo di crescita complessivo.
Attività	<ul style="list-style-type: none"> - analisi dei bisogni, utilizzando anche le occasioni offerte dalle azioni in corso (focus group per l'indagine conoscitiva, incontri con tecnici e divulgatori nell'ambito delle attività avviate, ecc.); - individuazione obiettivi comuni, nuove metodologie e prassi operative (autoformazione, e-learning, ecc.), temi di formazione; - progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di formazione rivolte agli operatori dei servizi regionali e a soggetti diversi che operano nel sistema dei Servizi in Puglia.
Soggetto realizzatore	- Regione Puglia.
Risultati	<ul style="list-style-type: none"> - messa a punto di una strategia a lungo termine per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi e dei tecnici agricoli in un contesto organizzativo e operativo integrato. - maggiori competenze acquisite almeno sui seguenti temi: gestione e organizzazione; analisi dei bisogni, progettazione di interventi, monitoraggio e valutazione di azioni locali di servizio; consulenza aziendale per la condizionalità e per la competitività; certificazione di qualità dei servizi; aspetti generali e modalità operative; accreditamento dei soggetti e valutazione.
2^ FASE – 2.b	CONVEGNO FINALE A CARATTERE INTERNAZIONALE.
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> - promuovere il confronto e lo scambio di esperienze tra le Regioni e le Province autonome italiane ed altre realtà internazionali; - presentare attività svolta e risultati raggiunti nell'ambito del Programma Interregionale "Sviluppo Rurale" – sottoprogramma "Servizi di sviluppo"; - approfondire tematiche emergenti relative al sistema dei servizi di sviluppo in ambito nazionale ed europeo.
Attività	- il Convegno sarà articolato con la presentazione del programma interregionale "servizi di sviluppo agricolo" e la presentazione della sezione poster, con gruppi di lavoro su tematiche parallele, con una sessione su: "un nuovo ruolo dei servizi nella programmazione per lo sviluppo rurale", con una tavola rotonda "una rete delle regioni per i nuovi servizi (la rete rurale nazionale); la nuova "mission" (l'animazione rurale); la competenza ambientale; la consulenza aziendale", con la presentazione di un documento finale.
Soggetto realizzatore	- Regione Puglia.
Risultati	<ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di un momento a respiro internazionale, quale informazione su risultati raggiunti dalle Regioni italiane nell'ambito del Programma e quale occasione di riflessione e confronto sulla nuova prospettiva per i Servizi di sviluppo delle Regioni nella programmazione 2007-2013; - informare e pubblicizzare il Programma e le attività realizzate, diffondere materiale tecnico, materiale informativo e atti, ampliare il dibattito sui Servizi di sviluppo italiani nell'ottica della nuova strategia comunitaria e regionale.

Programma Interregionale Sviluppo Rurale - Sottoprogramma: Servizi di Sviluppo

PROGRAMMA REGIONE PUGLIA

SCHEDE

3^ FASE	INIZIATIVE PILOTA, INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI PROGRAMMI INTERREGIONALI, AZIONI PROPRIE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO REGIONALI
3^ FASE – 3.a.1	RETE DELLE REGIONI A SUPPORTO DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE “SVILUPPO RURALE” – SOTTOPROGRAMMA “SERVIZI DI SVILUPPO”.
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> - proporre, sostenere, coordinare, razionalizzare le azioni previste nei singoli programmi delle Regioni e Province autonome partecipanti al Programma Interregionale; - assicurare la circolazione delle informazioni tra le regioni sulle iniziative in realizzazione; - coordinare e assicurare le attività di informazione e pubblicità delle iniziative regionali, compresa la programmazione del convegno finale da realizzare in Puglia; - definire le iniziative delle regioni a supporto dei programmi Interregionali "Piano Proteine vegetali", "Piano Sementiero" "Agricoltura e qualità".
Attività	<ul style="list-style-type: none"> - raccordo con il Comitato di esperti per la fornitura alle Regioni e Province autonome partecipanti del supporto metodologico alla realizzazione dell'indagine conoscitiva e alle iniziative pilota nelle fasi di impostazione e in quelle operative; - predisposizione di protocolli di lavoro, calendari di incontri, e di una metodologia di attività di tipo partecipativo; - riunioni ed incontri; - produzione di materiale documentale; - circolazione delle informazioni tra le Regioni e le Province autonome tramite un sistema informativo denominato "CIRCA", appositamente dedicato, nel quale è possibile scambiare e condividere documenti e informazioni, inerenti l'attuazione del programma e non solo.
Soggetto realizzatore	- Regione Puglia, INEA.
Risultati	<ul style="list-style-type: none"> - promuovere, in qualità di Regione capofila del Programma Interregionale, la diffusione dell'esperienza comune delle Regioni e il confronto sulle buone prassi; - assicurare la migliore efficacia nella realizzazione delle iniziative previste nei rispettivi programmi delle Regioni e Province autonome partecipanti al Programma Interregionale, e della informazione e pubblicità delle stesse.
3^ FASE – 3.a.2	PROGETTO PER UNA NUOVA METODOLOGIA DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO: ANALISI E INTERVENTO IN UN SETTORE PRODUTTIVO CON UN APPROCCIO PARTECIPATIVO.
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> - sperimentare metodologie innovative di approccio al territorio e di progettualità integrata e multidisciplinare; - assicurare un rafforzamento metodologico dell'azione dei Servizi di sviluppo agricolo della Regione Puglia, al fine di rispondere alla necessità di aggiornare le modalità di intervento nei contesti produttivi e rurali pugliesi e di garantire una uniformità di intervento per lo sviluppo territoriale.
Attività	<ul style="list-style-type: none"> - esame modalità attuali d'intervento e di sostegno; individuazione di aree pilota; integrazione con casi-studio basati su esperienze concrete sviluppate in aree rurali di paesi dell'area mediterranea; - individuazione delle esigenze di intervento, nei confronti dei vincoli riscontrati; - applicazione al caso di un settore produttivo di una metodologia d'analisi e di sostegno basato su un approccio partecipativo; - aggiornamento di tecnici, compresi i supporti didattici; messa a punto di un programma di aggiornamento riproducibile.
Soggetto realizzatore	- Regione Puglia (collaborazione con: FAO, IAM-CIHEAM, INEA).
Risultati	<ul style="list-style-type: none"> - mettere a punto e collaudare “sul campo”, in aree pilota della Regione e su una filiera produttiva, un approccio integrato e partecipativo di accompagnamento delle dinamiche di sviluppo della produzione agricola e dei territori rurali, con una metodologia che consenta di riprodurre l'azione in altre aree della Regione.

Programma Interregionale Sviluppo Rurale - Sottoprogramma: Servizi di Sviluppo

PROGRAMMA REGIONE PUGLIA

SCHEDE

3^ FASE – 3.a.3	INIZIATIVA PILOTA N. 3: PROGETTO PER UNA STRATEGIA REGIONALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DEL SISTEMA PUGLIA.
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> - fornire un supporto all'attività di programmazione degli interventi regionali a sostegno dei processi di innovazione dell'agricoltura pugliese; - individuare una strategia regionale efficace, efficiente e che sia in grado di mettere a sistema l'articolata galassia dei soggetti che operano nell'ambito della fornitura di servizi all'agricoltura regionale. <p>Il progetto si avvale dei dati e delle informazioni ricavati dall'azione 1.a: "Realizzazione di una ricognizione sui servizi erogati alle aziende agricole pugliesi".</p>
Attività	<ul style="list-style-type: none"> - start-up: definizione del modello interpretativo; calibrazione della metodologia swot; definizione indicatori; - raccolta organizzata dati e informazioni: individuazione di contenuti specifici, fasce di beneficiari e soggetti erogatori dei servizi di sviluppo nei segmenti della divulgazione, formazione e ricerca; definizione dei bisogni espressi e latenti degli utenti (agricoltori, tecnici, regione puglia); valutazione della coerenza degli interventi e dei servizi messi in atto; - proposta/programmazione: analisi dati raccolti analizzati coerentemente con la metodologia swot; individuazione degli obiettivi strategici; - rappresentazione degli strumenti di intervento più adeguati per perseguire gli obiettivi individuati, distinguendo tra azione diretta (la regione eroga direttamente i servizi), gli incentivi e i disincentivi, l'intervento nel campo della formazione, il coordinamento del sistema.
Soggetto realizzatore	- Regione Puglia (collaborazione con: Università degli Studi di Foggia, INEA).
Risultati	- individuazione degli obiettivi strategici che dovranno caratterizzare l'intervento regionale per la definizione di un nuovo sistema di servizi regionale che risponda ai requisiti di efficienza, efficacia e funzionalità e che soddisfi le esigenze degli operatori del settore agricolo.
3^ FASE – 3.b	INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI PROGRAMMI INTERREGIONALI: "PIANO SEMENTIERO NAZIONALE", "PROTEINE VEGETALI", "AGRICOLTURA E QUALITÀ".
Obiettivi	- supportare con azioni orizzontali finalizzate alla messa a punto e alla diffusione dell'innovazione le azioni previste per l'attuazione dei suddetti Programmi Interregionali.
Attività	- le iniziative, da definire, possono essere attivate, qualora previste nell'ambito dei rispettivi progetti regionali, sulla base delle eventuali economie realizzate nell'attivazione del Programma.
Soggetto realizzatore	- Regione Puglia.
Risultati	- da definire, in connessione con le iniziative.
3^ FASE – 3.c	AZIONI PROPRIE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO REGIONALI.
Obiettivi	- assicurare efficacia e continuità nell'azione di trasferimento dei risultati ottenuti dalle ricerche e di diffusione dell'informazione, in accordo con le finalità indicate nella Legge Regionale dell'8 febbraio 1994.
Attività	- da definire, in coerenza con le azioni previste dalla D.G.R. n. 584/03, utilizzando metodologie divulgative e strumenti operativi adeguati (visite guidate, prove dimostrative, incontri tecnici, seminari, media, editoria, ecc.), prevedendo azioni di aggiornamento dei tecnici del sistema allargato dei Servizi, anche in collegamento con le azioni della 2^ fase del Programma, coinvolgendo Enti, Amministrazioni, società ed organizzazioni interessate per materia o per competenza territoriale, nonché dei soggetti interessati (agricoltori, vivaisti, allevatori, tecnici, ecc.) in forma singola o associata.
Soggetto realizzatore	- Regione Puglia.
Risultati	- potenziare, razionalizzare e ampliare negli obiettivi, nelle azioni e nei contenuti le attività in atto a cura dei Servizi regionali di sviluppo agricolo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 142

Delibera Giunta regionale n. 584 del 06/05/2003. Programma regionale “Ricerca e sperimentazione, trasferimento e programmi a forte contenuto innovativo” – azione 3. Approvazione Progetto dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria “Sistema a rete per la raccolta e diffusione delle informazioni sulle attività di ricerca regionali nei settori agroalimentare e ambientale” – II fase.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari Enzo Russo, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo, confermata dal Dirigente ff. dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue:

Con la legge 5 novembre 1996 n. 578, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 23 dicembre 1999 n. 499, “Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale” concernenti norme per il completamento degli interventi pubblici in agricoltura, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha erogato alla Regione la quota di cofinanziamento spettante nell’ambito dei Programmi Interregionali.

Il D.M. n. 52986 del 28/12/2001 ha impegnato a favore delle Regioni per la realizzazione dei Programmi di cui al punto precedente la somma complessiva di lire 189.000.000.000, pari a euro 97.610.353,93.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 584 del 6/05/2003 ha approvato i Programmi regionali in attuazione del quadro programmatico in narrativa, tra questi il programma “Ricerca e sperimentazione, trasferimento e programmi a forte contenuto innovativo”, il quale all’azione n. 3, prevede la “Realizzazione di una rete interregionale di raccolta e diffusione delle informazioni sull’attività di ricerca regionale nei settori agricolo, agroalimentare e ambientale”.

Le Regioni e le Province autonome, attraverso la

“rete dei referenti della ricerca agraria” della Conferenza delle Regioni e P.A., hanno ravvisato la necessità di realizzare una comune base informativa la quale, attraverso un’ampia circolazione delle informazioni sulle ricerche scientifiche in agricoltura, consenta di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi e finanziamenti, nonché di facilitare il coordinamento tra le attività scientifiche attivate dalle Regioni, la promozione di ricerche comuni tra più regioni.

Dette Regioni e P.A. hanno conseguentemente messo a punto, congiuntamente all’Istituto Nazionale di Economia Agraria (di seguito I.N.E.A.) - Ente pubblico di ricerca costituito con R.D. n. 1418 del 10 maggio 1928 vigilato dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con rappresentanza delle Regioni ai sensi della riforma dell’Ente operata dal D.lgs. 454 del 29/10/1999 e succ. modificazioni e integrazioni - il progetto “Sistema a rete per la raccolta e diffusione delle informazioni sulle attività di ricerca regionali nei settori agroalimentare ed ambientale”, realizzato a cura dell’I.N.E.A. medesimo.

Le Regioni Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Sicilia, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Lombardia hanno aderito all’iniziativa.

L’I.N.E.A. ha trasmesso formalmente alla Regione Puglia il progetto “Sistema a rete per la raccolta e diffusione delle informazioni sulle attività di ricerca regionali nei settori agroalimentare ed ambientale”, acquisito al n. prot. 28/3014 del 27/02/2002 di questo Settore, e dal medesimo istruito.

Con Determinazione del Dirigente del Settore Agricoltura n. 580/AGR del 26/06/03 è stato concesso il relativo finanziamento di euro 18.594,48, impegnando la medesima somma a favore dell’I.N.E.A., sulla base di un’apposita convenzione stipulata tra la Regione Puglia e l’I.N.E.A., repertoriata al n. 6486 del 4/11/03.

L’I.N.E.A. ha condotto a conclusione le attività previste, terminate in data 27/10/2005, nei tempi e con le modalità stabilite, e con nota prot. 1632 del

14/02/06 acquisita al protocollo dell'Assessorato al n. 28/3116 del 21/02/06 ha trasmesso la rendicontazione finale del progetto.

Con nota prot. 13287 del 22/10/2006 l'I.N.E.A. ha trasmesso la proposta operativa inerente il progetto "Sistema a rete per la raccolta e diffusione delle informazioni sulle attività di ricerca regionali nei settori agroalimentare e ambientale" - II^a fase: "Mantenimento e gestione della banca dati on-line delle ricerche agricole regionali", relativa al periodo 2007-2009, e richiesto il relativo contributo regionale, quale quota regionale alla realizzazione del progetto medesimo, per complessivi 9.000 euro.

Alla II^a fase di cui al punto precedente aderiscono le Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Toscana, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

A seguito delle risultanze del seminario interregionale di Palermo sulla ricerca agricola del 13/10/06, nella riunione della Commissione Politiche Agricole del 6 dicembre 2006 è stata ribadita l'importanza di prevedere l'adesione all'iniziativa, ampliandola alle Regioni e P.A. che finora non hanno aderito.

La proposta operativa è stata positivamente istruita dall'Ufficio competente, e con Determinazione del Dirigente del Settore Agricoltura n. 2453/AGR del 21/12/2006 è stata approvata, assegnando all'I.N.E.A. la somma complessiva di 9.000,00 euro in tre anni, quale quota di contributo regionale alla sua realizzazione;

Per quanto sopra riportato, si propone:

- di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto e del quale costituisce parte integrante, tra la Regione Puglia e l'Istituto Nazionale di Economia Agraria, per l'attuazione del progetto di durata triennale "Sistema a rete per la raccolta e diffusione delle informazioni sulle attività di ricerca regionali nei settori agroalimentare e ambientale" - II^a fase: "Mantenimento e gestione della banca dati on-line delle ricerche agricole regionali", dando mandato all'Ufficio Rogante per gli adempimenti di competenza dello stesso;

- di incaricare il Dirigente del Settore Agricoltura per la sottoscrizione della medesima convenzione.

Copertura Finanziaria

Il presente provvedimento comporta una spesa di euro 9.000,00 a carico del bilancio regionale 2007, da finanziare con le disponibilità del capitolo 114158 (U.P.B. 8.1.5), residui di stanziamento 2004. Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Settore Agricoltura con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo e dal Dirigente del Settore Agricoltura;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto e del quale costituisce parte integrante, tra la Regione Puglia e l'Istituto Nazionale di Economia Agraria, per l'attuazione del progetto "Sistema a rete per la raccolta e diffusione delle informazioni sulle attività di ricerca regionali nei settori agroalimentare e ambientale"

- II^a fase: “Mantenimento e gestione della banca dati on-line delle ricerche agricole regionali”, per l’importo di euro 9.000,00;
 - di dare mandato all’Ufficio Rogante per gli adempimenti di competenza dello stesso, in ordine alla stipula;
 - di incaricare il Dirigente del Settore Agricoltura alla sottoscrizione della medesima convenzione;
- di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli uffici del Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 6, lettera e, Legge Regionale 13/94;
 - di prendere atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra

la REGIONE PUGLIA, di seguito Regione, codice fiscale n. 80017210727, nella persona del Dirigente del Settore Agricoltura dott. Giuseppe Ferro, domiciliato per la carica presso la sede dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari in Bari, lungomare N. Sauro n. 45

e

l'ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA, C.F. 01008660589, di seguito I.N.E.A., nella persona del Presidente pro-tempore On. Lino Carlo Rava, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto in Roma, Via Barberini n. 36.

PREMESSO

- che, in attuazione della legge 23 dicembre 1999 n. 499, "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale", il Ministero delle Politiche Agricole ha erogato alla Regione la quota di cofinanziamento spettante nell'ambito dei Programmi Interregionali;
 - che, allo scopo di perseguire le finalità di cui all'art. 1 della Legge di cui al precedente comma, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 584 del 6/05/2003 sono stati approvati i Programmi interregionali e, tra questi, il Programma regionale "Ricerca e sperimentazione, trasferimento e programmi a forte contenuto innovativo";
 - che il succitato Programma "Ricerca e sperimentazione, trasferimento e programmi a forte contenuto innovativo" all'azione n. 3, prevede la "Realizzazione di una rete interregionale di raccolta e diffusione delle informazioni sull'attività di ricerca regionale nei settori agricolo, agroalimentare e ambientale";
 - che le Regioni e le Province autonome, attraverso la "rete dei referenti della ricerca agraria" della Conferenza delle Regioni e P.A., ravvisano la necessità di realizzare una comune base informativa la quale, attraverso un'ampia circolazione delle informazioni sulle ricerche scientifiche in agricoltura, consenta di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi e finanziamenti, nonché di facilitare il coordinamento tra le attività scientifiche attivate dalle Regioni, la promozione di ricerche comuni tra più Regioni;
 - 25 - che dette Regioni e Province autonome hanno conseguentemente messo a punto, congiuntamente all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (di seguito I.N.E.A.), il progetto "Sistema a rete per la raccolta e diffusione delle informazioni sulle attività di ricerca regionali nei settori agroalimentare ed ambientale", realizzato a cura dell'I.N.E.A. medesimo;
 - che con Determinazione del Dirigente del Settore Agricoltura n. 580/AGR del 26/06/03 è stato approvato il progetto e concesso il relativo finanziamento a favore dell'I.N.E.A.;
 - che tra la Regione Puglia e l'I.N.E.A. è stata stipulata un'apposita convenzione, repertoriata al n. 6486 del 4/11/03;
 - che l'I.N.E.A. ha condotto a conclusione le attività previste nei tempi e con le modalità stabilite, e che ha trasmesso la rendicontazione finale del progetto;
 - che con nota prot. 13287 del 22/10/2006 l'I.N.E.A. ha trasmesso la proposta operativa inerente il progetto "Sistema a rete per la raccolta e diffusione delle informazioni sulle attività di ricerca regionali nei settori agroalimentare e ambientale" – II^a fase: "Mantenimento e gestione della banca dati on-line delle ricerche agricole regionali", relativa al periodo 2007-2009, e richiesto il relativo contributo regionale, quale quota regionale alla realizzazione del progetto medesimo, per complessivi 9.000 euro;
 - che alla II^a fase di cui al punto precedente aderiscono le Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Toscana, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
 - che la proposta operativa è stata positivamente istruita dall'Ufficio competente, e che l'attività ivi prevista risulta di rinnovata utilità, in quanto a partire dall'anno 2007 l'Assessorato provvederà all'attivazione di bandi per il finanziamento di progetti di ricerca;
 - che con Determinazione del Dirigente del Settore Agricoltura n. 2453/AGR del 21/12/2006 è stato approvato il progetto "Sistema a rete per la raccolta e diffusione delle informazioni sulle attività di ricerca regionali nei settori agroalimentare e ambientale" – II^a fase: "Mantenimento e gestione della banca dati on-line delle ricerche agricole regionali", e assegnata all'Istituto Nazionale di Economia Agraria la somma di 9.000,00 euro, quale quota di contributo regionale alla sua realizzazione;
- si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 - (PREMESSE)

- 50 Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 - (OGGETTO)

La Regione affida all'I.N.E.A., che accetta, l'incarico di realizzare il progetto denominato "Sistema a rete per la raccolta e diffusione delle informazioni sulle attività di ricerca regionali nei settori agroalimentare e ambientale" – II^a fase: "Mantenimento e gestione della banca dati on-line delle ricerche agricole regionali", acquisito agli atti da parte dell'Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari.

ART. 3 - (DURATA DELLA CONVENZIONE)

La presente Convenzione ha attuazione immediata per l'I.N.E.A. sin dal momento della sottoscrizione, e resta in vigore per 36 mesi dalla sottoscrizione medesima.

Le attività del progetto dovranno essere completate entro 48 mesi dall'avvio, salvo casi opportunamente documentati, giustificati ed in ogni caso autorizzati dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari.

ART. 4 - (IMPEGNI DEI CONTRAENTI)

L'I.N.E.A. stesso è obbligato nei confronti della Regione Puglia ad espletare tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico nei tempi e con le modalità stabiliti, sotto il coordinamento scientifico della dr.ssa Anna Vagnozzi.

La Regione si impegna a rendere disponibili le informazioni in suo possesso relative ai contenuti da utilizzare all'interno del progetto, anche favorendo l'accesso a tali informazioni qualora in possesso di altre Istituzioni e/o soggetti regionali.

ART. 5 - (COLLEGAMENTO LEGISLATIVO)

L'esecuzione delle azioni previste nel Progetto esecutivo sarà effettuata garantendo il rispetto delle leggi vigenti.

ART. 6 - (COSTO DEL PROGETTO)

La Regione si impegna ad erogare all'I.N.E.A., per le finalità di cui alla presente convenzione, un contributo pari a euro 9.000,00 (novemila), quale quota parte del costo complessivo del progetto, da ripartire per il numero delle regioni aderenti, specificate nelle premesse del presente atto.

25 Il contributo di cui al precedente comma è onnicomprensivo, fisso e invariabile e non soggetto né a revisione né a rivalutazione, riconoscendo espressamente l'I.N.E.A. che esso è sufficiente per l'attuazione dell'attività di propria competenza. Il progetto non deve generare proventi e profitti nel corso della sua realizzazione, con l'obbligo di notifica tempestiva di ogni variazione di queste condizioni. Eventuali proventi e profitti generati, andranno a diminuire l'importo corrispondente al contributo concesso dalla Regione Puglia.

Art. 7 - (MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO)

Il contributo di cui all'Art. 6 viene erogato secondo le seguenti modalità:

- a) una anticipazione pari al 50% della spesa, previa attestazione da parte del coordinatore di avvio delle attività e di specifica richiesta corredata delle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:
 - che l'assegnatario del contributo e i soggetti partner sono/non sono soggetti all'applicazione della normativa di cui alla legge 720/84 e successive modifiche ed integrazioni;
 - che l'assegnatario del contributo e i soggetti partner sono/non sono soggetti alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.l.vo n. 490/94, e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73 poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR 917/1986;
 - che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del coordinatore;
- b) un successivo acconto del 30% della spesa, all'attestazione della spesa al minimo dell'80% dell'anticipazione ricevuta, previa verifica della stessa da parte di un'apposita commissione tecnico-amministrativa nominata dalla Regione Puglia;
- c) il saldo finale, pari al rimanente 20% del contributo, previa verifica come specificato al punto b e sulla base del verbale redatto dalla commissione tecnico-amministrativa. L'erogazione del saldo finale è comunque subordinata al positivo esito della verifica finale.

Le spese saranno sostenute entro il termine di scadenza del progetto e devono risultare necessariamente quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione finale, la quale dovrà essere presentata entro tre mesi dal termine del progetto.

50 I pagamenti effettuati dalla Regione Puglia sono a titolo di rimborso delle spese per la realizzazione del progetto, e devono trovare giustificazione in costi effettivamente sostenuti, provati da documenti di spesa, corredati dall'indicazione delle modalità e degli estremi dei relativi documenti di pagamento (es., numero e data bonifico, numero e data assegno, ecc.). Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, l'I.N.E.A. presenta alla Regione Puglia documentazioni di spesa debitamente quietanzate, nei termini e modi indicati dalle linee guida per la rendicontazione dei costi per la realizzazione dei progetti di ricerca e sperimentazione approvate con la DDS n. 796 del 1°/10/2004.

Nell'ipotesi in cui, sulla base dei rendiconti, la spesa dovesse risultare inferiore all'importo pattuito, l'importo a saldo sarà liquidato nella misura minore, corrispondente a quanto effettivamente speso, mentre ogni spesa superiore all'importo stabilito sarà posta ad esclusivo carico dell'I.N.E.A., che fin da ora dichiara di assumersene l'onere.

ART. 8 – (PROROGHE E RIMODULAZIONI)

Per il periodo di realizzazione del progetto, tempi di realizzazione, contenuti e risultati attesi dovranno rimanere invariati. Eventuali proroghe rispetto ai termini previsti nel progetto potranno essere concesse dalla Regione, su richiesta dell'I.N.E.A., esclusivamente:

- se il progetto si trova in uno stato di avanzamento pari almeno al 70%;
- in presenza di comprovati motivi;
- a condizione che non vengano alterati gli obiettivi e le attività previsti dal progetto;
- purché non superiori a 120 giorni. Proroghe superiori potranno essere concesse solo in presenza di gravi motivi non prevedibili, oppure non imputabili o riconducibili a responsabilità dell'I.N.E.A. ed esclusivamente qualora si rendano indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Fermo restando l'importo complessivo del contributo concesso, possono essere effettuate rimodulazioni, mediante compensazioni tra le voci di spesa approvate a preventivo, non superiori al 20% con esclusione di variazioni in aumento per le voci di spesa "spese generali" e "materiale durevole", purché non alterino gli obiettivi previsti dal progetto. In tal caso l'I.N.E.A. ha l'obbligo di comunicare l'avvenuta rimodulazione all'Ufficio responsabile del procedimento e di trasmettere tempestivamente il nuovo piano finanziario, per l'esclusione delle spese compensate in fase di accertamento della rendicontazione.

Eventuali compensazioni superiori al 20% potranno essere consentite, previa istruttoria, per comprovate necessità e a seguito di preventiva autorizzazione da parte della Regione. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, senza che la Regione si sia espressa negativamente, la rimodulazione si intende autorizzata. Anche in tal caso sussiste l'obbligo di cui al punto precedente.

ART. 9 – (REVOCA)

Il contributo viene revocato qualora:

- 25
- l'I.N.E.A. rinuncia al contributo;
 - il progetto non può, o in corso di attuazione diventa evidente che non potrà, essere realizzato nei tempi previsti;
 - la spesa realizzata abbia subito una riduzione del 35% o superiore a quella relativa al contributo assegnato;

Nei casi di risoluzione previsti nel comma precedente l'I.N.E.A., che deve considerarsi immediatamente escluso dall'ammissione a finanziamento, con effetti retroattivi, salva la facoltà di ricorso all'Autorità giudiziaria, si obbliga a restituire l'importo richiesto e già erogato dalla Regione.

Costituiscono cause di riduzione del contributo:

- rimodulazioni non autorizzate dalla Regione;
- il mancato invio di parte della documentazione relativa alla rendicontazione o il mancato riconoscimento di parte della spesa sostenuta.

ART. 10 - (DISPOSIZIONI FINALI)

Tutte le spese relative alla presente convenzione (bolli e spese di registro) sono a totale carico del beneficiario, senza diritto di rivalsa.

Le parti chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Tutta la corrispondenza con la Regione per l'intera durata della presente convenzione deve essere inviata al seguente indirizzo: Regione Puglia, Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Settore Agricoltura, Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo, all'attenzione del dirigente f.f. dr Luigi Trotta, Lungomare N. Sauro 45 - 70121 Bari.

Qualsiasi modifica od integrazione alla presente convenzione sarà valida ed efficace unicamente se apportata per iscritto e sottoscritta da autorizzati rappresentanti delle parti.

La presente convenzione è regolata dalle leggi italiane. Il luogo di giurisdizione è Bari.

Bari,

Letto, approvato e sottoscritto

per la Regione Puglia

per l'Istituto Nazionale di Economia Agraria

.....

.....

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 145

Adeguamento zone di protezione speciale – Procedura d’infrazione contro la Repubblica Italiana per insufficiente perimetrazione delle Zone di Protezione Speciale – causa C-378/01.

L’Assessore all’Ecologia, dott. Michele Losappio, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Parchi, confermata dal Dirigente del Settore Ecologia, riferisce:

“PREMESSO che:

- con sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 20/3/2003 - causa C-378/01 la Repubblica italiana è stata condannata per non aver “classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e superficie, alla conservazione delle specie di cui all’allegato 1 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979 79/409/CEE”. L’Italia, sin dall’aprile 2003, a seguito della menzionata sentenza, ha comunicato la designazione di nuove Zone di Protezione Speciale (ZPS) in alcune regioni che risultavano particolarmente carenti. In ogni caso, un gran numero di IBA (Important Bird Areas) è rimasto scoperto o solo parzialmente designato come ZPS, nonostante che la stessa Corte, nella sentenza C-378/01 avesse statuito che, “tenuto conto del suo carattere scientifico l’inventario delle IBA 89 poteva essere utilizzato, in mancanza di alternative, come elemento di riferimento per valutare se il numero di siti classificati dalla Repubblica italiana fosse sufficiente”. Come indicato dal parere della Commissione del 14/12/2004, si è ritenuto che per complessive 61 IBA, indicate nell’allegato IV del parere, l’Italia non ha adottato tutti i provvedimenti che era tenuta ad adottare per dare esecuzione alla sentenza C 378/01 e, in particolare, non ha provveduto alla designazione di nuove ZPS o all’estensione di quelle esistenti, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 della Direttiva 79/409/CEE.
- Nell’allegato IV del parere della Commissione

del 14/12/2004 sono presenti 4 aree IBA sul territorio della Regione Puglia per le quali la Commissione ritiene necessaria la copertura con ZPS (nuova designazione o ampliamento):

- 1) Isole Tremiti
- 2) Laghi di Lesina e Varano
- 3) Promontorio del Gargano
- 4) Paludi presso il Golfo di Manfredonia

- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1022 del 21 luglio 2005, la Regione Puglia si adeguava a quanto richiesto, proponendo tra l’altro, di riclassificare l’attuale ZPS “Lago di Lesina” estesa 927 ha e non includente la laguna di Varano, ampliandola sino alla coincidenza con la superficie dell’IBA 89 “Laghi di Lesina e Varano” estesa 11.200 ha. In particolare venivano designate le seguenti nuove ZPS con i relativi codici indicati:
 - LAGHI DI LESINA E VARANO Codice Sito: IT9110037
 - PALUDI PRESSO IL GOLFO DI MANFREDONIA Codice Sito: IT9110038 - PROMONTORIO DEL GARGANO Codice Sito: IT9110039
 - ISOLE TREMITI Codice Sito: IT9110040
- Il Comune di Lesina con propria Deliberazione di Consiglio Comunale del 24.10.2005 n. 67 considerato che 9a nuova classificazione della ZPS “Laghi di Lesina e Varano” estesa 11.200 ha, “costituisce un atto di mero adeguamento alla sollecitazione del Ministero dell’Ambiente; è avulsa dal contesto territoriale ed è stata definita senza un momento di confronto con le rappresentanze istituzionali delle autonomie locali interessate” ha deliberato una nuova proposta di perimetrazione indicata come Allegato E della stessa Delibera.
- Il Comune di Lesina ha prodotto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1022 del 21 luglio 2005, chiedendone l’annullamento, in uno con gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- La Regione Puglia con Delibera di GR del 04.08.06 n. 1195 (BURP n. 110 del 29.08.06) ha impegnato il Comune di Lesina a presentare uno

Studio (comprensivo di Piano di monitoraggio) da affidare a soggetti del terzo Settore, da individuare a cura del Comune di Lesina d'intesa con la Regione Puglia, avente almeno durata annuale, da finanziare con i fondi di cui alla Delibera di GR del 30.12.05 n. 2018 - Delibera CIPE n. 20 del 29/09/04. Attribuzione della premialità regionale nell'ambito della ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate (FAS) nel periodo 2004/2007 di cui alla DGR 2048/2004 - Attuazione della rete ecologica regionale. Tale studio dovrà verificare l'esistenza di "dimostrabili e genuini errori scientifici" nella perimetrazione della ZPS proposta con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1022 del 21 luglio 2005 e potrà essere finalizzato alla individuazione di specifiche azioni di protezione degli habitat di specie presenti.

- Il Comune di Lesina con Delibera di Giunta Comunale n. 308 del 23.11.2006 ha stabilito di affidare a soggetti del terzo settore d'intesa con la Regione Puglia uno Studio Ecologico inerente l'area in questione e con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 08.02.2007 ha dato mandato all'Ufficio Tecnico Urbanistica di affidare senza indugio le procedure per l'affidamento dell'incarico;
- Con nota del Ministero dell'Ambiente del 21.12.06 prot. 33855 a seguito di riunione tecnica del 11.12.06 è emerso in maniera evidente che la perimetrazione individuata dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1022 del 21 luglio 2005 è ritenuta ancora insufficiente da parte della Corte di Giustizia della Comunità europea in quanto viene considerato preferibile attenersi sostanzialmente e nei limiti del possibile alla perimetrazione IBA 2002.
- In data 15.01.2007 la Regione Puglia ha convocato gli Enti locali interessati, ovvero il Comune di Lesina per la ZPS LAGHI DI LESINA E VARANO e i Comuni di Manfredonia, Zapponea, Trinitapoli, Margherita di Savoia per la ZPS PALUDI PRESSO IL GOLFO DI MANFREDONIA al fine di illustrare la nuova proposta di ampliamento delle suddette ZPS, raccogliendo il sostanziale consenso di questi ultimi.

- Il Comune di Lesina con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 14.2.2007 delibera di "approvare la relazione a firma del dott. Pennacchioni in data 14.02.07 prot. 2326 per l'esclusione dal vincolo ZPS dell'area dell'istmo di Lesina interessata da attività produttive";
"di proporre la perimetrazione definitiva della ZPS del territorio di Lesina a modifica delle precedenti proposte con l'esclusione di una parte dell'istmo di Lesina interessata da attività produttive di specie ittiche pregiate e della zona Schiapparo interessata da insediamenti edilizi abusivi (...) come evidenziata nelle relative planimetrie".

CONSIDERATO che:

- prendendo atto della proposta formulata dal Comune di Lesina con deliberazione Giunta Comunale n. 51/2007, con l'esclusione del vincolo ZPS dall'area dell'istmo di Lesina già interessato da attività produttive e dall'area Schiapparo e con l'inserimento nel vincolo ZPS, così come proposto dalla Regione nel corso del citato incontro del 15.1.2007, sull'intero specchio d'acqua dal lago di lesina, la superficie complessiva del sito ZPS LAGHI DI LESINA E VARANO già designata con il Codice Sito IT9110037, risulterebbe ampliata dagli attuali 11.200,00 Ha a 15.195,44 Ha (allegato A - cartografia in scala 1:100.000), con una maggiore adesione alla perimetrazione IBA 2002;
- con la sovrapposizione sostanziale della perimetrazione della ZPS PALUDI PRESSO IL GOLFO DI MANFREDONIA già designata con Codice Sito IT9110038 al pSIC ZONE UMIDE DI CAPITANATA Codice Sito IT9110005, così come proposto dalla Regione nel corso del citato incontro del 15.1.2007, la ZPS PALUDI PRESSO IL GOLFO DI MANFREDONIA risulterebbe complessivamente ampliata dagli attuali 7.803,98 Ha a 14,437,47 Ha (Allegato B - cartografia in scala 1:100.000), con una adesione pressoché pedissequa alla perimetrazione IBA 2002.

SI RITIENE, pertanto, che:

- con i suddetti ampliamenti si corrisponderebbe

meglio a quanto rappresentato prima dalla Commissione Europea con il citato parere in data 14.12.2004 e quindi dal Ministero dell'Ambiente con la citata nota in data 21.12.2006, per l'adeguamento alle richieste della Corte di Giustizia della Comunità europea".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il dirigente del Settore Ecologia
dr. Luca Limongelli

L'Assessore all'Ecologia, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lett. d) e h).

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ecologia, Michele Losappio;

vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento del Dirigente del Settore Ecologia;


a voti unanimi espressi nei modi di legge;


DELIBERA


- di modificare le delimitazioni delle seguenti Zone di Protezione Speciale classificate, aggiornando le stesse secondo la cartografia in scala 1:100.000 allegata al presente provvedimento per fame parte integrante (Allegati "A" e "B") e, in particolare:
 - ZPS LAGHI DI LESINA E VARANO - Codice Sito IT9110037, con l'interessamento dei territori del Comuni di Lesina e Varano, per un estensione complessiva pari a Ha 15195.44, in adesione alla proposta del comune di Lesina di cui al provvedimento di G.C. n. 51/2007;
 - ZPS PALUDI PRESSO IL GOLFO DI MANFREDONIA - Codice Sito IT9110038, con l'interessamento dei territori dei comuni di Manfredonia, Trinitapoli, Margherita di Savoia, Zapponeta, per una estensione complessiva pari a Ha 14437.47,
- di incaricare l'Ufficio Parchi e Riserve naturali della trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Protezione della Natura per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.


Il Segretario della Giunta
dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
on. Nichi Vendola









DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 180

Disposizione per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo regionale.

L'Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, Enzo Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce.

Con DGR n. 1419 del 29/09/2003 la Giunta regionale ha disciplinato le "Procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000. Revoca D.G.R. n. 1934/00 e n. 613/01".

Con D.M. del 29 luglio 2005 il Ministero delle Politiche Agricole ha stabilito che "..... le Regioni e le Province autonome possono prevedere che i diritti di reimpianto siano esercitati entro la fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione della superficie vitata. Al termine del periodo di validità il diritto passa automaticamente alla riserva regionale".

Tale proroga della validità dei diritti di reimpianto consente alle Regioni, nonché ai singoli viticoltori, una migliore valutazione degli interventi programmati, superando così l'attuale limite stabilito in cinque anni.

L'articolo 2 del Regolamento CE n. 1493/99 prevede la possibilità di regolarizzare i vigneti di uva da vino impiantati anteriormente al 1° settembre 1998 senza la prescritta autorizzazione.

Per la Regione Puglia, con i provvedimenti della Giunta Regionale n. 612 e 1153 del 2001 e n. 1802 del 2002, furono emanati gli avvisi per la presentazione delle domande di regolarizzazione e stabilite le procedure per l'applicazione delle relative sanzioni. Con la legge regionale n. 1 del 2005 (art. 46) il termine finale per la regolarizzazione era stato stabilito al 31 luglio 2005.

Successivamente, con il Regolamento CE n. 1216/2005 del 28 luglio 2005, lo stesso termine è stato fissato al 31 dicembre 2007.

Si rende necessario, dunque, riaprire i termini per la presentazione delle domande di regolarizzazione fissando al 30 aprile 2007 la nuova scadenza, in modo da consentire agli uffici regionali di completare l'istruttoria entro il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dalla Commissione U.E.

Il D.M. 27 marzo 2001 ha stabilito che la dichiarazione delle superfici vitate (mod. B1) e le relative dichiarazioni di aggiornamento sono finalizzate, tra l'altro, alla:

- tenuta e aggiornamento dello schedario viticolo;
- tenuta e aggiornamento dell'inventario del potenziale produttivo;
- tenuta e aggiornamento del sistema informativo e grafico utilizzato per il controllo del potenziale produttivo.

E' pertanto necessario "aggiornare" i dati già presenti nell'inventario, pena l'esclusione dei produttori vitivinicoli pugliesi dalle provvidenze comunitarie e nazionali del settore, che sono determinate proprio sulla base della effettiva superficie vitata regolarmente posseduta.

Per favorire l'aggiornamento del potenziale - soprattutto da parte di conduttori di piccole superfici viticole - si rende necessario consentire, entro il termine del 30 aprile 2007 e senza oneri per il viticoltore, la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate (modello B1) nonché richiedere di apportare modifiche al modello B1 già presentato per rettificare sia in difetto che in eccesso la dichiarazione già resa rispetto alla effettiva superficie vitata aziendale, nonché per comunicare variazioni di superficie vitata e/o trasferimenti nella titolarità o nella conduzione delle stesse superfici, e/o rettifiche concernenti la forma di allevamento, il sesto di impianto o la varietà.

Premesso quanto sopra si propone:

- di stabilire che, in applicazione di quanto previsto dall'articolo unico del D.M. 29 luglio 2005, i diritti di reimpianto regolarmente autorizzati

nel territorio della Regione Puglia dai competenti Uffici Provinciali dell'Agricoltura devono essere esercitati entro la fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione della superficie vitata. Al termine del periodo di validità, i diritti non esercitati passano automaticamente alla riserva regionale;

- di riaprire i termini per la presentazione delle domande di regolarizzazione dei vigneti fissando al 30 aprile 2007 la nuova scadenza;
- di stabilire che gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura completano l'istruttoria delle domande di regolarizzazione presentate entro il termine del 31 dicembre 2007;
- di consentire, entro il termine del 30 aprile 2007 e senza oneri per il viticoltore, la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate (modello B1) nonché la richiesta di modifiche al modello B1 già presentato per rettificare sia in difetto che in eccesso la dichiarazione già resa rispetto alla effettiva superficie vitata aziendale, oltre che per comunicare variazioni di superficie vitata e/o trasferimenti nella titolarità o nella conduzione delle stesse superfici, e/o rettifiche dei dati concernenti la forma di allevamento, il sesto di impianto, la varietà;
- di incaricare il Settore Agricoltura a trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) ed all'AGEA.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lettera f) e k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee e dal Dirigente del Settore Agricoltura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
- di stabilire che, in applicazione di quanto previsto dall'articolo unico del D.M. 29 luglio 2005, i diritti di reimpianto regolarmente autorizzati nel territorio della Regione Puglia dai competenti Uffici Provinciali dell'Agricoltura devono essere esercitati entro la fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione della superficie vitata. Al termine del periodo di validità, i diritti non esercitati passano automaticamente alla riserva regionale;
- di riaprire i termini per la presentazione delle domande di regolarizzazione dei vigneti fissando al 30 aprile 2007 la nuova scadenza;
- di stabilire che gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura completano l'istruttoria delle domande di regolarizzazione presentate entro il termine del 31 dicembre 2007;
- di consentire, entro il termine del 30 aprile 2007 e senza oneri per il viticoltore, la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate (modello B1) nonché la richiesta di modifiche al modello B1 già presentato per rettificare sia in difetto che in eccesso la dichiarazione già resa rispetto alla effettiva superficie vitata aziendale, oltre che per comunicare variazioni di superficie vitata e/o trasferimenti nella titolarità o nella

conduzione delle stesse superfici, e/o rettifiche dei dati concernenti la forma di allevamento, il sesto di impianto, la varietà;

- di incaricare la Segreteria della Giunta regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio regionale del Bollettino per la pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g) della L.R. n. 13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2007, n. 181

Attuazione del Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 21 dicembre 2006, n. 12541 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto ministeriale 15 dicembre 2005". Revoca della Delibera Giunta regionale n. 510 del 31/05/05 e della Delibera Giunta regionale n. 180 del 21/02/06.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, di concerto con l'Assessore all'Ecologia, sulla base dell'istruttoria espletata rispettivamente dall'Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo e dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, confermata dai Dirigenti degli stessi Uffici e dai Dirigenti del Settore Agricoltura e del Settore Ecologia, riferisce quanto segue:

Con il Regolamento (CE) n. 1782/03 del 29 settembre 2003, il Consiglio ha stabilito le norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

Con il Regolamento (CE) n. 1783/03 del 29 settembre 2003, il Consiglio ha modificato il Regolamento (CE) n. 1257/99 relativo al sostegno per lo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA).

Con il Regolamento (CE) n. 864/04 del 29 aprile 2004, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) 1782/03, e in particolare, l'allegato IV.

Con il Regolamento (CE) n. 795/04 del 21 aprile 2004, la Commissione ha approvato le nuove modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al reg. (CE) 1782/03 e successive modifiche e integrazioni.

Con il Regolamento (CE) n. 796/04 del 21 aprile 2004, la Commissione ha approvato le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al reg. (CE) 1782/03 e successive modifiche e integrazioni.

Con Decreto 5 agosto del 2004 n. 1787, il MiPAAF ha approvato le disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

Con Decreto 21 dicembre del 2006 n. 12541, il MiPAAF ha disciplinato il regime di condizionalità dei pagamenti diretti della politica agricola comunitaria abrogando il decreto del 15 dicembre del 2005 n. 4432;

L'articolo 2, comma 1 del predetto decreto stabilisce che le Regioni e le Province autonome, definiscano inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto, con propri provvedimenti, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale, in base agli atti e alle norme elencate rispettivamente negli allegati I e II al medesimo decreto.

L'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, in collaborazione con l'Assessorato all'Ecologia e l'Assessorato alle Politiche della Salute, ha redatto gli allegati alla presente delibera, che sono stati oggetto di consultazione e di confronto nel tavolo istituzionale e sociale istituito con i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole Regionali, degli Ordini professionali, dell'Associazione regionale allevatori, degli Enti di gestione del Parco nazionale del Gargano e del Parco dell'Alta Murgia e degli Uffici Provinciali dell'Agricoltura.

Allegati alla presente proposta e parte integrante

e sostanziale della stessa sono: l'elenco degli impegni e delle deroghe previste dal decreto ministeriale (allegati nn. 1 e 2); la descrizione dell'applicazione degli impegni a livello regionale (allegati nn. 3 e 5); le prescrizioni dell'Autorità di gestione dei siti SIC e ZPS individuati ai sensi della DGR n. 1022 del 21/17/05 (allegato n. 4).

In ottemperanza all'articolo 2, comma I.bis del DM 21 dicembre 2006, l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari ha trasmesso al MiPAAF la bozza di lavoro risultante dagli incontri territoriali, per gli adempimenti di propria competenza finalizzati a favorire l'armonizzare delle norme regionali con le disposizioni nazionali.

Tutto ciò premesso,

ritenuto necessario provvedere, entro i termini stabiliti dal decreto del MiPAAF 21 dicembre 2006, n. 12541 all'approvazione delle norme attuative regionali relative "all'applicazione del regime di condizionalità" ai sensi del regolamento (CE) 1782/03

Si propone

di approvare gli atti e le norme attuative regionali del DM 12541 del 21/12/06, relative all'applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03, contenuti negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente provvedimento e di revocare le Deliberazioni di Giunta n. 5 10 del 31/05/05 e n. 180 del 26/02/05

Copertura Finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore e l'Assessore all'Ecologia, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n. 7/97, dall'art. 4 - comma 4 - lettera k).

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sottoscritta anche dall'Assessore all'Ecologia;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori, dai dirigenti degli uffici e dai dirigenti dei Settori Agricoltura ed Ecologia;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intende integralmente richiamato;
- di approvare gli atti e le norme attuative regionali relative all' "Applicazione del regime di condizionalità" ai sensi del regolamento (CE) 1782/03 e in applicazione del D.M. n. 12541 del 21/12/06, contenuti negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di revocare le Deliberazioni della Giunta regionale n. 5 10 del 31/05/05 e n. 180 del 26/02/06;
- di incaricare la Segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, L.R. 13/94;
- di incaricare il dirigente del Settore Agricoltura di dare comunicazione di quanto previsto nel presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e all'AGEA per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

ALLEGATO 1

della Deliberazione di Giunta Regionale n. del.....

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E ALL'ALLEGATO III DEL REG. (CE) 1782/03

(DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE 2006, N. 12541)

IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO
DA N. 11 FOGLI

Il Dirigente di Settore

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Giuseppe Ferro

ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03**CAMPO DI CONDIZIONALITA': AMBIENTE****ATTO A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Articolo 3, articolo 4 (paragrafi 1, 2, 4), articoli 5, 7, 8****Recepimento nazionale**

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).

Recepimento regionale

- Regolamento n. 24 del 28/09/2005 (BURP 4 ottobre 2005, n. 124). *Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione*

Speciale(Z.P.S.).

- D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005 (BURP n. 105 del 19/08/2005). *Classificazione di ulteriori Zone di Protezione Speciale in attuazione della Direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 20/3/2003 - causa C-378/01.*
- D.G.R. n. 1157 del 08/08/2002 (BURP n. 115 del 11/09/2002) Direttive 92/43/CEE, relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*, e 74/409/CEE *concernente la conservazione degli uccelli selvatici*. DPR 8/09/1997, n. 357 di attuazione alla Direttiva 92/43/CEE. Presa atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente.
- L.R. n. 11 del 12/04/2001 (BURP n. 57 supplemento del 12/04/2001). *Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.*
Valutazione d'Incidenza (così come disciplinato all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).
- L.R. n. 13 del 25/09/2000 (BURP n. 115 supplemento del 26/09/2000). *Procedure per l'attuazione del POR Puglia 2000 – 2006.* Art. 41, comma 5.
- L.R. 27 del 13/08/1998 *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria.*
- D.G.R. n. 3310 del 23 luglio 1996 *Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d'atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente.*
- D.G.R. n. 304 del 14 marzo 2006 (BURP n. 41 del 30/03/06) *Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 della Dir. 92/42/CEE e dell'art. 5 del DPR n. 357/1997, come modificato ed integrato dall'art.6 del DPR n. 120/2003".*
- **L'Autorità competente** per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza, ai sensi della Legge Regionale n. 11/2001, art. 6, è la Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia – Settore Ecologia – Ufficio V.I.A.
- **La Gestione** è affidata all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali - Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 5, comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, a livello regionale, il presente atto prevede il seguente impegno applicabile a livello dell'azienda agricola:

- obbligo della Valutazione di Incidenza per gli interventi di trasformazione agraria ricadenti nei siti Natura 2000.

L'elenco degli interventi oggetto della Valutazione di Incidenza della presente ~~norma~~ sono indicati nell'allegato n. 4 del presente atto.

Ad integrazione:

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, ai fini della verifica di conformità al presente atto, si rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente atto.

ATTO A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14/04/06, Supplemento ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

Recepimento regionale

- L.R. n° 29 del 28/05/95 (B.U.R.P. n° 53 del 17/05/1995) – "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni Provinciali".

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Le aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi, devono possedere la documentazione completa predisposta dalla ditta fornitrice dei fanghi, nel rispetto del decreto legislativo 99/92, della legge regionale 29/95 e delle ulteriori prescrizioni previste nell'Allegato n. 3 al presente atto.

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14/04/2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - Art. 74, lett. pp, Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di "zone vulnerabili";
 - Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.

- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "*Criteria e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento*", di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12/05/2006).

Recepimento regionale

- D.G.R. n. 2036 del 30/12/2005 – "*Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. "Designazione e perimetrazione" delle "Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola"*". (B.U.R.P. n° 13 del 26/01/06).
- D.G.R. n. 19 del 23/01/2007 – "*Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati – Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole*". (B.U.R.P. n° 19 del 6/02/2007).

La Regione Puglia, a norma dell'art. 5, comma 2, del decreto 5 agosto 2004 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha individuato sulla base delle norme di recepimento della direttiva 91/676/CEE, attuata a livello regionale con D.G.R. n. 19 del 23/01/2007, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articoli 6, 13, 15, e 22, (lettera b)
--

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 11 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.

- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003);
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.428 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n.157 dell’8 luglio 2005);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 430 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n.156 del 7 giugno 2005).

Recepimento regionale

- Per il presente Atto A5 si applicano tutte gli atti di recepimento regionale riportati per l’Atto A1.
- **L’Autorità competente** per l’esame e l’istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza, ai sensi della Legge Regionale n. 11/2001, art. 6, è la Regione Puglia – Assessorato all’Ecologia – Settore Ecologia – Ufficio V.I.A.
- **La Gestione** è affidata all’Ufficio Parchi e Riserve Naturali - Settore Ecologia dell’Assessorato all’Ecologia.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

A norma dell’articolo 5, comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, a livello regionale, il presente atto prevede il seguente impegno applicabile a livello dell’azienda agricola:

- obbligo della Valutazione di Incidenza per gli interventi di trasformazione agraria ricadenti nei siti Natura 2000.

L'elenco degli interventi oggetto della Valutazione di Incidenza della presente norma sono indicati nell'allegato n. 4 del presente atto.

Ad integrazione:

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, ai fini della verifica di conformità al presente atto, si rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente atto.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, (modificata dal Reg. CE 21/2004) relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali, articoli 3, 4 e 5.

ATTO A7 - REGOLAMENTO 2629/97 della Commissione (abrogato dal Reg (CE) n. 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del reg. 820/97 (abrogato dal Reg. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, articoli 6 e 8.

ATTO A8 - REGOLAMENTO 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97, articoli 4 e 7.

ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 15 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.

Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30);
- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) – modificato dal Decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 "Modifica del decreto 31 gennaio 2002, concernente Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (GU n. 237 del 11-10-2005);
- DM 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-2000)" e successive modifiche;

- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n.24 del 16 maggio 1995);
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

ELENCO "B" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Articolo 3

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60);
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.);
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della Salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Decreto del Ministro della Salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).

Recepimento regionale

- Determinazione Dirigenziale del Settore Sanità n. 216 del 03/06/2002 *in attuazione* del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001 - *Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla*

produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. 59/97). Linee applicative”.

ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CEE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

Articoli 3, 4, 5 (+ 5 a) e 7

Recepimento nazionale

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16/03/2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali”(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006).

ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità' europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Recepimento nazionale

- Art. 4, paragrafo 1, e parte “A” dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE L 139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L 139 del 30 aprile 2004);
- Articoli 5, paragrafi 1,5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell'8 febbraio 2005);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n. 152 dell'1/07/2004);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).

Attuazione regionale

- DGR n. 922 del 26/06/2006 (BURP n. 89 del 14/07/2006).

ATTO B12 - Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica

Articolo 3

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (GU n. 258 del 6/11/2006 S.O. n. 210).

ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini

Articolo 3

Recepimento nazionale

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n.115 del 10.7.1996 SO n.115).

ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138).

ELENCO "C" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03**CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI****ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli****Articoli 3 e 4****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7) – modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/02/CE) – G.U. n. 224 del 25/09/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999;

Tali norme non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli.

ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini**Articoli 3 e 4, paragrafo 1****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo. 30.12.1992, n.534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7) – modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – G.U. n. 49 del 28/02/2004;

ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti**Articolo 4****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". (GU n. 95 del 24 aprile 2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302.

ALLEGATO 2

della Deliberazione di Giunta Regionale n. del

**ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO
DEI TERRENI IN
BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI
DI CUI ALL'ARTICOLO 5 E ALL'ALLEGATO IV DEL
REG. (CE) N. 1782/03**

DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE 2006, N. 12541

**IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO
DA N. 9 FOGLI**

Il Dirigente di Settore

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Giuseppe Ferro



CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 21 dicembre 2006 n. 12541

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale, la presente norma prevede il seguente impegno:

- Realizzazione dei solchi acquai temporanei, con distanza non superiore a 80 metri, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza, che convogliano le acque raccolte in fossi o alvei naturali o nelle reti scolanti naturali o artificiali, laddove presenti.

Il territorio della Regione Puglia per le sue caratteristiche geo-morfologiche e di frammentazione della proprietà fondiaria, non presenta una capillare rete di canali naturali o artificiali per lo sgrondo delle acque tale da permettere la realizzazione dei solchi acquai aziendali idonei al raggiungimento degli obiettivi di difesa del suolo. Su tutto il territorio regionale è possibile pertanto far ricorso alla deroga prevista dal D.M. 12541 del 21/12/2006.

Ai fini dell'applicazione della presente norma, la Regione Puglia ha individuato le aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso. (allegato 5).

Dette aree sono state individuate sulla base delle caratteristiche geologiche, morfologiche e pedologiche del territorio regionale e cartografate a livello di foglio di mappa.

Nell'allegato 5 del presente atto sono riportati gli agri e i fogli di mappa interessati ai fenomeni di smottamento e soliflusso con la relativa cartografia.

In caso di ricorso alle deroghe, l'azienda deve attuare uno dei seguenti impegni alternativi

- Semina su sodo;
- Minima lavorazione (sostituzione dell'aratura profonda con ripuntatura o lavorazione equivalente);
- Realizzazione di fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza di almeno cinque metri e una distanza tra loro non superiore a 60 metri.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico utilizzato per la realizzazione dei solchi acquai temporanei, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi di seguito indicati finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno - vernine seminate prima del 31 dicembre 2006.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 21 dicembre 2006 n. 12541

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Intervento della Regione

La Regione Puglia disciplina tempi, metodi e condizioni per l'accensione e la bruciatura delle stoppie sull'intero territorio regionale attraverso la L.R. n. 15 del 12/05/1997 "*Norme in materia di bruciature delle stoppie*".

A norma dell'articolo 2, comma 1 del Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

1. Il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati per le aziende agricole ricadenti nei territori definiti SIC e ZPS, ai sensi della D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005, salvo diverse prescrizioni della competente autorità di gestione dei siti di SIC E ZPS, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, riportate nell'allegato 6;
2. Per le aziende agricole non ricadenti nei territori definiti SIC e ZPS, ai sensi della D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005, nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, la bruciatura delle stoppie deve rispettare tutte le prescrizioni riportate nella L.R. 15 del 12/05/97. In questi

casi è necessario effettuare uno degli interventi alternativi di seguito indicati per il mantenimento e ripristino del livello di sostanza organica:

- letamazione o altro tipo di concimazione organica;
- semina su sodo;
- sovescio di colture miglioratrici nell'annata successiva;

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
3. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 21 dicembre 2006 n. 12541

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- Manutenzione annuale della rete scolante, laddove questa è presente e confluisca nelle reti scolanti comprensoriali o in canali recettori naturali.
- Nelle zone SIC e ZPS, individuate a livello regionale, la manutenzione della rete di sgrondo aziendale deve essere effettuata nel periodo compreso tra luglio e settembre.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. Presenza di drenaggio sotterraneo;
3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova ree scolante.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 21 dicembre 2006 n. 12541

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2 comma 1 del decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, a livello regionale la presente norma prevede gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c) per le superfici dichiarate a pascolo permanente, fatte salve diverse indicazioni della competente autorità di gestione all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone di protezione speciale e delle zone parco.

Deroghe

1. Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a).

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 21 dicembre 2006 n. 12541

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2, comma 1 del Decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) Presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) Attuazione, almeno una volta l'anno, di operazioni colturali consistenti in:
 - sfalcio o trinciatura della vegetazione;

Per le zone SIC e ZPS è fatto divieto di ricorrere allo sfalcio o alle lavorazioni superficiali equivalenti per il periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 agosto, mentre nelle altre zone vige il divieto di sfalcio per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto.

E' comunque fatto obbligo di realizzare fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Le aziende agricole ricadenti nel territorio regionale della Puglia possono avvalersi anche della deroga di cui al punto II, numero 6, per l'attuazione della pratica del maggese, consistente nel lasciare il terreno libero da colture per un anno al fine di favorire l'aumento delle disponibilità idriche naturali. Il maggese rappresenta una antica pratica di aridocoltura adottata dall'agricoltura pugliese, caratterizzata da clima caldo arido con piovosità annuale, spesso insufficiente a soddisfare le esigenze idriche di una coltura, e da terreni con buona capacità di ritenzione idrica, tendenzialmente argillosi e di buona struttura. La pratica del maggese consente altresì il miglioramento della struttura del suolo.

Deroghe

I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. Pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocidi;
2. Terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. Colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002;
4. Nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di seminativo ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

5. Lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. A partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria;

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti pratiche:

7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
 - a) Operazioni di sfalcio o trinciatura ad una distanza dal terreno di 15 centimetri 5-6 CM, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi a successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinata a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.
 - b) Impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo.
 - c) È ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui ai presenti punti 6 e 7 lettere a) e b) non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diverse prescrizioni della competente autorità di gestione dei siti di SIC E ZPS, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, riportate nell'**allegato 6**;

NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 21 dicembre 2006 n. 12541

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) Divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;
- b) Attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2, comma 1 del predetto Decreto, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) Divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
- b) Potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.
- c) Attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo gli usi e le consuetudini locali, consistenti nella eliminazione dei polloni e dei succhioni nati alla base della pianta e sul tronco principale, da eseguirsi almeno una volta ogni due anni;
- d) L'eliminazione di rovi e della vegetazione infestante nata alla base delle piante di olivo, dei residui colturali che possono essere causa di incendi e di distruzione delle piante, da eseguirsi ogni anno, all'inizio della stagione estiva, entro giugno.

Deroghe

1. In caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144;
2. In presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
--

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 21 dicembre 2006 n. 12541.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE ~~e della~~ direttiva 92/43/CEE;

d) Il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2 comma 1 del predetto Decreto, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c): *Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio* (D.G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000).

In particolare, per l'applicazione della presente norma, si fa riferimento agli articoli delle *Norme Tecniche di attuazione*, relativi ad elementi caratteristici del paesaggio rurale: ART. 3.14 – Beni diffusi nel Paesaggio Agrario.

3.14.1 Definizioni

Il Piano riconosce come elementi “diffusi nel paesaggio agrario” con notevole significato paesaggistico e, quindi, li riconosce come beni da salvaguardare:

- a- piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica, ove censiti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- b- alberature stradali e poderali, ove censiti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- c- pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

ALLEGATO 3

della Deliberazione di Giunta Regionale n. Del

SCHEDA TECNICA INTEGRATIVA

PER L'APPLICAZIONE DELL'ATTO A3

"DIRETTIVA 86/278/CEE, E DEL D.L.VO 99/92

*CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO,
NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA"*

DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE 2006, N. 12541

IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO
DA N. 4 FOGLI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Giuseppe Ferro



Integrazioni all'art. 3 del D.L.vo 99/92

Le condizioni previste dall'art. 3 del D.L.vo 99/92 sono integrate dalle seguenti ulteriori condizioni:

- La quantità di fango utilizzabile varia a seconda della profondità e del contenuto in scheletro.
- Per i suoli con profondità maggiore di 50 centimetri e con percentuale in scheletro inferiore al 10% si applicano le condizioni previste dal D.L. 92/99 art. 3, comma 4.
- Per i suoli con spessore inferiore a 50 centimetri, con contenuto in scheletro maggiore al 10%, la quantità di fanghi va ridotta proporzionalmente secondo le modalità di calcolo come di seguito indicate:

$$X = \frac{10.000 * P * 1,2 \left(\frac{100 - (A + B)}{100} \right) * C}{5.400}$$

Dove:

X = Tonnellate di fango da utilizzare;

A = Percentuale di terrafine determinata sul campione in laboratorio;

B = Percentuale di scheletro calcolato in campo;

P = Profondità del suolo campionato in metri;

C = Tonnellate di fango per ettaro consentiti (D.L. 99/92 15 condizioni normali, 30 pH > 7,5 e 7,5 CSC < 15 e pH < 6);

5.400 = Tonnellate di terrafine esistenti in un suolo con caratteristiche medie (profondità 0,5 m e scheletro 10%);

- Il contenuto in scheletro è derivato dalla somma dello scheletro determinato nel campione prelevato più quello grossolano (ciottoli, ghiaia, roccia) non campionato, calcolato direttamente in campo (*"Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità"* dell'Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo di Firenze).

Integrazioni all'art. 9 del D.L.vo 99/92

La notifica, di cui punto 3 art. 9 del (D.L. 99/92) deve contenere, oltre a quanto già indicato le seguenti ulteriori integrazioni:

1. autorizzazione del proprietario dell'appezzamento di terreno su cui si intende spandere i fanghi.
2. relazione tecnica, sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, riportante le notizie e i dati sotto specificati relativi agli appezzamenti oggetto di spandimento (*Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze*):

- a. descrizione della tipologia dei suoli presenti nell'appezzamento, con i dati delle relative analisi chimico-fisiche;
- b. rappresentazione su mappa e su supporto elettronico, delle informazioni cartografiche poligonali georeferenziate dei vari tipi di suolo;
- c. stima della capacità di accettazione delle piogge;
- d. stima della conducibilità idraulica satura;
- e. descrizione geomorfologia;
- f. profondità della falda temporanea (se presente);
- g. profondità della prima falda permanente;
- h. corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento.

Integrazioni all'art. 11 del D.L.vo 99/92

Oltre quanto previsto dai punti 1 e 2 dell'art. 11 del D.L.vo 99/92, il fornitore è tenuto ad effettuare le analisi chimiche dei fanghi, temporaneamente accumulati in azienda, prima del loro spandimento sull'intero appezzamento.

Ai fini di una eventuale verifica i campioni dei fanghi sottoposti ad analisi devono essere conservati presso l'azienda. Il campionamento deve essere eseguito sul cumulo di cui sopra dallo stesso professionista che redige la relazione di cui al punto *Integrazioni all'art. 9*.

Il fornitore dei fanghi deve certificare che questi non contengano sostanze pericolose e velenose che possono essere assorbite dalle coltivazioni ed entrare nella catena alimentare, che non arrechino danni ai suoli, alle acque superficiali e sotterranee, nonché alla fauna e flora. Inoltre deve dichiarare di assumersi eventuali oneri per il ripristino delle condizioni del suolo e per altri danni provocati dalla fornitura di fanghi non conformi a quanto certificato.

Integrazioni agli articoli 10 e 11 del D.L.vo 99/92

I laboratori di analisi oltre ai requisiti indicati negli articoli 10 e 11 del D.L.vo 99/92 devono essere anche accreditati SINAL per le determinazioni analitiche richieste; sono esclusi da detto accreditamento i laboratori pubblici.

Integrazioni all'art. 15 del D.L.vo 99/92

Se l'azienda agricola non è "l'utilizzatore" dei fanghi, come previsto D.L.vo 99/92, è tenuta ad acquisire e conservare la documentazione prevista dall'art. 15 del D.L.vo 99/92 e del presente allegato.

Integrazioni all'allegato II A - ANALISI DEI TERRENI del D.L.vo 99/92

1. Le analisi del terreno devono riguardare le seguenti determinazioni: Granulometria, pH, C.S.C., e i seguenti metalli pesanti: cadmio, mercurio, nichel, piombo, rame e zinco.
2. Devono essere utilizzati esclusivamente le metodiche di campionamento e di analisi dei suoli previste dal D.M n° 185 del 13/09/1999 (Gazzetta Ufficiale n° 248 del 21/10/1999).
3. La profondità di campionamento deve riguardare gli orizzonti Ap (strati arabili) fino a 50 centimetri.

Di seguito sono indicati i **metodi specifici per la singole determinazioni**.

1. Campionamento (metodo 1.1) deve essere eseguito dallo stesso professionista che redige la relazione di cui al punto *Integrazioni all'art. 9*.
2. Granulometria
 - Preparazione del campione e determinazione dello scheletro (metodo 2.1);
 - Determinazione della granulometria per setacciatura ad umido e con l'impiego dell'idrometro(metodo 2.2);
3. pH.in acqua (metodo 3.1);
4. C.S.C. (metodo 8.2);
5. Metalli pesanti totali (metodi 6.1 e 6.2);
6. Potere ossidante del suolo per il cromo (metodo 7.6).

ALLEGATO 4

della Deliberazione di Giunta Regionale n. del


ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA

**DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SOGGETTI ALLA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA
AI FINI DEL REGIME DI CONDIZIONALITA'**

DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE 2006, N. 12541

IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO
DA N. ²..... FOGLI

Il Dirigente di Settore
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Giuseppe Ferro



DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SOGGETTI ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI FINI DEL REGIME DI CONDIZIONALITA'

Ai sensi dell'art.6 del DPR 120/2003 e della DGR n. 304 del 14 marzo 2006, "I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso" singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, (...), i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi"

Pertanto, fermo restando quanto espresso dall'art. 6 del DPR 120/2003, le seguenti attività, non avendo incidenze significative sui siti Rete Natura 2000, non sono assoggettabili alle procedure di valutazione di incidenza:

- pratiche di allevamenti bradi e semi-bradi con l'individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;
- normali pratiche colturali relative a colture arboree e orticole, vigneti, seminativi, e altre colture agricole già esistenti;
- riconversioni colturali su superfici già coltivate a far data dal 01.01.1997 (così come rilevabili dalle ortofoto carte AIMA 1997), perché queste non comportino trasformazione di superfici naturali, non alterino la morfologia del terreno e il normale equilibrio idrogeologico.

Per quanto attiene ai manufatti edilizi esistenti funzionali all'attività agricola, non sono assoggettabili alle procedure di valutazione di incidenza le seguenti tipologie di interventi:

- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo interventi così come definiti ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, del DPR 6 giugno 2001 n. 380;
- interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo delle acque, di riduzione della produzione di rifiuti, se non comportano variazioni di volume.

Le prescrizioni sopra riportate sono applicate, esclusivamente, ai fini della "domanda unica di pagamento", ai sensi del Reg (CE) n. 1782/03 e s.m..

ALLEGATO 5

della Deliberazione di Giunta Regionale n. del

AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO

DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE 2006, N. 12541

IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO
DA N. 25..... FOGLI

Il Dirigente di Settore

.....
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Giuseppe Ferro



Le carte di seguito riportate individuano le aree del territorio regionale pugliese suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso.

Dette aree sono state individuate sulla base delle caratteristiche geologiche, morfologiche e pedologiche del territorio regionale e cartografate a livello di foglio di mappa.

Sono state utilizzate:

- la carta geologica con scala 1:100.000 del Servizio Geologico Nazionale per la individuazione delle aree con substrati argillosi, limosi e sabbiosi incoerenti
- la carta delle pendenze realizzata sulle curve di livello IGM per la individuazione delle aree con pendenze superiori al 10%.

Dalla sovrapposizione delle due carte sono state individuate le aree in cui si verificano contestualmente le condizioni di pendenza superiore al 10% e presenza di uno substrato geologico incoerente. Sulle aree così individuate sono stati eseguiti sopralluoghi tecnici di verifica.

Le aree individuate quali soggette a fenomeni di soliflusso sono state confrontate con le isoipse della piovosità (Progetto regionale ACLA 2), Dal confronto si è evidenziato che in queste aree, oltre alle condizioni geomorfologiche, si verificano precipitazioni superiori alla media regionale.

Le aree individuate sono state cartografate a livello di foglio di mappa, mediando le situazioni di confine e di omogeneità. Questo si rende necessario per consentire una facile e veloce localizzazione e individuazione dell'azienda conduttrice.

Sono stati, pertanto, individuati gli agri e i relativi fogli di mappa delle aree interessate, riportati nella seguente tabella.

COD_ISTAT	AGRO	N_FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI_FG
16071001	ACCADIA	32	4381,22	35,67
16071001	ACCADIA	33	3414,27	48,30
16071001	ACCADIA	21	4733,84	92,69
16071001	ACCADIA	31	2036,89	20,69
16071001	ACCADIA	27	5903,49	118,39
16071001	ACCADIA	15	4746,05	126,21
16071001	ACCADIA	9	9615,92	308,69
16071001	ACCADIA	14	4121,86	82,58
16071001	ACCADIA	10	5236,20	117,31
16071001	ACCADIA	5	5021,79	130,23
16071001	ACCADIA	6	5709,36	135,17
16071001	ACCADIA	3	4312,24	86,92
16071001	ACCADIA	4	5965,33	176,98
16071001	ACCADIA	1	4721,67	99,78
16071001	ACCADIA	2	5380,67	116,33
16071001	ACCADIA	28	5650,87	105,69
16071001	ACCADIA	29	2114,30	25,67
16071001	ACCADIA	30	2527,38	28,24
16071001	ACCADIA	25	2609,57	29,05
16071001	ACCADIA	22	5934,12	114,45
16071001	ACCADIA	24	2773,92	39,40
16071001	ACCADIA	26	2671,24	40,62
16071001	ACCADIA	20	1841,37	15,37
16071001	ACCADIA	23	2579,97	29,86
16071001	ACCADIA	17	4170,55	99,18
16071001	ACCADIA	16	4865,54	113,62
16071001	ACCADIA	19	5967,58	121,04
16071001	ACCADIA	18	4088,61	83,79
16071001	ACCADIA	13	5235,64	153,82
16071001	ACCADIA	8	5529,54	135,26
16071001	ACCADIA	11	6231,95	62,79
16071001	ACCADIA	12	4985,85	71,64
16071001	ACCADIA	7	5479,50	122,63
16071002	ALBERONA	32	8224,49	366,04
16071002	ALBERONA	33	5120,76	128,57
16071002	ALBERONA	34	4862,94	121,56
16071002	ALBERONA	38	3395,81	57,18
16071002	ALBERONA	37	4099,50	77,86
16071002	ALBERONA	31	5265,70	128,97
16071002	ALBERONA	27	9084,47	447,88
16071002	ALBERONA	26	4595,66	93,34
16071002	ALBERONA	22	6233,25	142,01
16071002	ALBERONA	9	7113,88	169,86
16071002	ALBERONA	13	4707,76	76,41
16071002	ALBERONA	7	4923,11	110,30
16071002	ALBERONA	8	5101,91	127,44
16071002	ALBERONA	6	9133,38	211,01
16071002	ALBERONA	3	8367,54	228,84
16071002	ALBERONA	2	5402,76	112,02
16071002	ALBERONA	4	7934,45	204,11
16071002	ALBERONA	1	10188,47	464,61
16071002	ALBERONA	36	5151,54	113,13
16071002	ALBERONA	35	5852,60	26
16071002	ALBERONA	28	3769,74	5
16071002	ALBERONA	30	5487,83	16,87

COD. ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI FG
16071002	ALBERONA	29	4552,42	103,15
16071002	ALBERONA	24	3842,04	65,98
16071002	ALBERONA	23	5336,43	123,61
16071002	ALBERONA	18	4083,68	75,63
16071002	ALBERONA	25	4596,01	102,15
16071002	ALBERONA	14	3804,65	84,61
16071002	ALBERONA	15	4751,78	125,68
16071002	ALBERONA	17	4733,08	96,75
16071002	ALBERONA	39	1351,92	7,91
16071002	ALBERONA	20	2066,65	14,54
16071002	ALBERONA	19	2082,15	25,07
16071002	ALBERONA	16	5010,46	116,92
16071002	ALBERONA	12	4544,48	60,60
16071002	ALBERONA	11	1761,03	15,99
16071002	ALBERONA	5	4981,54	108,10
16071002	ALBERONA	21	5717,73	106,53
16071003	ANZANO DI PUGLIA	17	4850,52	99,58
16071003	ANZANO DI PUGLIA	16	4582,44	101,51
16071003	ANZANO DI PUGLIA	9	5007,54	87,72
16071003	ANZANO DI PUGLIA	12	3283,15	53,30
16071003	ANZANO DI PUGLIA	6	3460,31	43,55
16071003	ANZANO DI PUGLIA	7	4436,41	81,44
16071003	ANZANO DI PUGLIA	2	5091,03	132,52
16071003	ANZANO DI PUGLIA	4	5417,39	126,05
16071003	ANZANO DI PUGLIA	1	3997,30	62,07
16071003	ANZANO DI PUGLIA	10	4918,24	93,56
16071003	ANZANO DI PUGLIA	15	4058,26	65,44
16071003	ANZANO DI PUGLIA	14	1353,03	11,51
16071003	ANZANO DI PUGLIA	8	3250,45	50,20
16071003	ANZANO DI PUGLIA	13	3486,79	31,68
16071003	ANZANO DI PUGLIA	11	1889,75	19,88
16071003	ANZANO DI PUGLIA	5	2989,58	35,77
16071003	ANZANO DI PUGLIA	3	2712,03	31,35
16071005	ASCOLI SATRIANO	21	8142,97	387,32
16071006	BICCARI	49	9706,89	421,82
16071006	BICCARI	54	5433,34	117,83
16071006	BICCARI	53	4197,45	81,43
16071006	BICCARI	55	5303,24	131,80
16071006	BICCARI	50	7394,17	139,41
16071006	BICCARI	56	4950,72	99,70
16071006	BICCARI	40	7443,44	257,41
16071006	BICCARI	28	4837,73	108,76
16071006	BICCARI	48	3928,04	64,15
16071006	BICCARI	39	4044,78	79,79
16071006	BICCARI	38	8452,21	383,75
16071006	BICCARI	27	4547,04	92,77
16071006	BICCARI	26	5595,46	135,45
16071006	BICCARI	25	4773,58	105,51
16071006	BICCARI	19	11308,38	550,34
16071006	BICCARI	15	8052,77	222,72
16071006	BICCARI	18	6826,83	195,64
16071006	BICCARI	9	7602,60	306,07
16071006	BICCARI	14	10108,65	497,00
16071006	BICCARI	1	7666,86	392,51
16071006	BICCARI	8	9228,73	362,08
16071006	BICCARI	5	8391,46	366,00
16071006	BICCARI	2	9447,82	395,00

COD_ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI_FG
16071006	BICCARI	3	7806,07	268,72
16071006	BICCARI	6	6714,42	139,67
16071006	BICCARI	51	4903,45	114,05
16071006	BICCARI	43	5187,93	122,97
16071006	BICCARI	46	5623,55	109,59
16071006	BICCARI	42	3951,46	67,21
16071006	BICCARI	52	5598,22	113,60
16071006	BICCARI	47	3564,34	54,73
16071006	BICCARI	44	4544,15	68,59
16071006	BICCARI	45	4492,19	107,99
16071006	BICCARI	30	5045,87	133,66
16071006	BICCARI	34	4411,19	71,97
16071006	BICCARI	35	4023,65	67,86
16071006	BICCARI	29	4724,05	114,45
16071006	BICCARI	33	1480,65	10,34
16071006	BICCARI	37	4106,95	89,71
16071006	BICCARI	36	3302,69	74,44
16071006	BICCARI	41	3440,77	58,90
16071006	BICCARI	23	5627,83	124,61
16071006	BICCARI	32	3838,67	65,53
16071006	BICCARI	22	6126,76	165,63
16071006	BICCARI	24	3327,32	73,28
16071006	BICCARI	20	4475,02	58,13
16071006	BICCARI	21	4760,28	93,30
16071006	BICCARI	17	9771,65	425,66
16071006	BICCARI	16	9728,30	333,24
16071006	BICCARI	12	9016,04	414,47
16071006	BICCARI	11	9006,65	339,53
16071006	BICCARI	10	8125,63	300,40
16071006	BICCARI	13	8260,61	339,24
16071006	BICCARI	4	6836,41	233,81
16071006	BICCARI	31	3976,01	78,34
16071007	BOVINO	55	4506,77	85,37
16071007	BOVINO	51	8701,17	356,16
16071007	BOVINO	54	5646,55	145,78
16071007	BOVINO	52	8832,67	263,97
16071007	BOVINO	47	4093,75	88,01
16071007	BOVINO	39	8377,70	273,89
16071007	BOVINO	31	6735,87	200,49
16071007	BOVINO	40	5170,08	112,57
16071007	BOVINO	22	4533,04	97,01
16071007	BOVINO	21	4561,78	80,84
16071007	BOVINO	23	5616,20	103,17
16071007	BOVINO	30	7156,44	221,55
16071007	BOVINO	6	4658,44	121,20
16071007	BOVINO	12	8524,90	352,30
16071007	BOVINO	1	10739,37	564,81
16071007	BOVINO	53	4167,20	65,66
16071007	BOVINO	49	4862,05	105,53
16071007	BOVINO	50	4043,62	76,15
16071007	BOVINO	48	6904,19	192,39
16071007	BOVINO	46	3820,00	87,79
16071007	BOVINO	44	4500,86	100,23
16071007	BOVINO	43	4246,64	92,15
16071007	BOVINO	45	5285,62	162,80
16071007	BOVINO	42	3995,38	58,90
16071007	BOVINO	41	4329,49	68,19

COD ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI FG
16071007	BOVINO	38	4717,56	115,31
16071007	BOVINO	35	3049,23	60,38
16071007	BOVINO	32	4246,68	96,71
16071007	BOVINO	34	2295,13	29,70
16071007	BOVINO	33	3339,93	51,87
16071007	BOVINO	36	4042,03	68,98
16071007	BOVINO	37	4008,66	63,94
16071007	BOVINO	24	5189,84	106,20
16071007	BOVINO	25	4924,53	146,80
16071007	BOVINO	27	3823,83	85,35
16071007	BOVINO	29	3962,95	52,07
16071007	BOVINO	28	4867,62	123,52
16071007	BOVINO	20	2456,08	29,70
16071007	BOVINO	15	7978,84	257,01
16071007	BOVINO	26	4074,85	95,19
16071007	BOVINO	19	3845,37	60,32
16071007	BOVINO	18	3018,39	41,76
16071007	BOVINO	16	4332,44	91,52
16071007	BOVINO	17	3999,56	75,04
16071007	BOVINO	5	5165,26	88,58
16071007	BOVINO	8	8748,23	260,92
16071007	BOVINO	7	8720,35	328,69
16071009	CANDELA	34	4027,47	85,89
16071009	CANDELA	33	4240,13	102,64
16071009	CANDELA	35	3855,50	101,09
16071009	CANDELA	29	7499,93	252,16
16071009	CANDELA	24	4971,61	88,64
16071009	CANDELA	21	4499,97	98,52
16071009	CANDELA	15	4014,64	46,00
16071009	CANDELA	12	4344,51	66,49
16071009	CANDELA	7	3981,12	87,35
16071009	CANDELA	31	5069,85	117,56
16071009	CANDELA	30	5072,86	136,71
16071009	CANDELA	26	4475,88	108,45
16071009	CANDELA	25	4390,20	106,72
16071009	CANDELA	27	4830,09	86,05
16071009	CANDELA	23	3930,39	84,78
16071009	CANDELA	46	2066,33	17,84
16071009	CANDELA	20	4665,12	100,65
16071009	CANDELA	13	3585,89	76,21
16071009	CANDELA	9	6143,68	144,06
16071009	CANDELA	8	3725,39	86,09
16071009	CANDELA	17	4539,72	66,16
16071009	CANDELA	14	5195,09	97,85
16071009	CANDELA	19	5840,81	116,65
16071009	CANDELA	16	3925,82	73,38
16071009	CANDELA	28	4105,53	83,16
16071009	CANDELA	22	3805,03	74,56
16071009	CANDELA	32	3778,31	72,91
16072013	CANOSA DI PUGLIA	87	8082,79	333,85
16071011	CARLANTINO	21	5211,43	152,63
16071011	CARLANTINO	26	4444,12	71,54
16071011	CARLANTINO	22	5200,31	109,16
16071011	CARLANTINO	23	5361,61	124,09
16071011	CARLANTINO	20	5528,36	139,97
16071011	CARLANTINO	25	4659,38	73,32
16071011	CARLANTINO	18	4143,88	73,32

COD ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI FG
16071011	CARLANTINO	16	5492,38	100,87
16071011	CARLANTINO	10	5198,83	107,87
16071011	CARLANTINO	15	5135,15	112,31
16071011	CARLANTINO	4	7544,30	322,86
16071011	CARLANTINO	8	5329,87	126,12
16071011	CARLANTINO	3	8888,82	302,59
16071011	CARLANTINO	2	6463,73	206,52
16071011	CARLANTINO	1	7605,94	252,43
16071011	CARLANTINO	7	5978,75	101,28
16071011	CARLANTINO	24	5723,59	131,08
16071011	CARLANTINO	27	1460,41	10,59
16071011	CARLANTINO	19	5254,36	106,59
16071011	CARLANTINO	11	5350,26	93,05
16071011	CARLANTINO	13	6059,28	117,59
16071011	CARLANTINO	12	5536,38	145,91
16071011	CARLANTINO	9	6362,72	98,15
16071011	CARLANTINO	17	4855,37	90,77
16071011	CARLANTINO	6	4649,15	99,82
16071011	CARLANTINO	14	5201,52	113,45
16071011	CARLANTINO	5	4855,96	75,89
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	29	4718,80	106,43
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	25	4941,44	101,73
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	21	4172,73	106,52
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	13	4040,60	85,72
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	14	10447,29	402,55
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	8	9705,04	319,42
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	12	5128,52	100,26
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	7	8558,32	278,70
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	4	10335,23	368,53
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	3	4359,47	102,77
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	30	4164,13	52,53
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	1	4509,01	111,11
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	26	5238,81	111,59
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	27	4260,10	64,44
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	24	4016,46	96,16
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	22	7078,12	217,20
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	16	9266,85	371,19
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	23	3797,80	54,90
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	20	6527,29	122,87
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	15	4103,59	67,57
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	18	5355,81	95,41
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	17	4617,24	95,24
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	19	4512,63	74,01
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	11	4445,84	56,81
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	10	8913,01	318,66
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	9	8185,47	314,09
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	6	5352,22	124,02
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	5	8103,20	268,82
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	2	5396,86	123,42
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	28	3822,64	57,48
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	31	4533,32	52,15
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	33	3626,08	64,97
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	30	3957,52	54,46
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	26	4478,23	85,63
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	23	4993,59	95,97
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	21	5625,81	111,63
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	16	4234,37	99,63

COD ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI FG
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	11	2742,52	31,51
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	5	4789,44	75,04
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	3	4429,75	101,89
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	2	11077,79	324,55
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	29	4004,33	62,85
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	24	4662,74	99,17
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	25	5638,35	90,68
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	20	4237,95	86,75
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	19	4783,43	107,76
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	14	3853,95	66,43
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	13	3696,29	59,42
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	6	4508,77	97,08
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	12	3965,60	85,35
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	7	4623,02	97,59
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	4	4815,71	130,00
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	3	8107,70	282,14
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	27	6158,53	85,06
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	32	4778,92	108,40
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	28	2905,94	42,70
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	22	9858,64	321,95
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	21	4699,67	80,05
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	17	5519,18	98,69
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	16	4914,31	95,91
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	19	4380,60	110,64
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	5	4345,90	84,77
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	12	4332,58	105,38
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	11	4303,24	60,08
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	4	5221,38	104,08
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	3	5401,84	129,20
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	1	8420,31	400,51
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	2	8336,13	257,06
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	20	4435,15	98,37
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	18	4227,41	82,79
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	13	5085,11	100,25
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	23	2540,62	23,75
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	14	4041,50	72,49
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	15	2620,37	29,90
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	6	4171,00	74,96
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	7	5192,37	66,23
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	9	4651,57	102,43
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	10	4405,16	71,38
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	8	4803,92	104,28
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	41	5258,33	108,12
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	40	5098,60	73,13
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	30	3573,06	27,36
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	31	2955,63	44,37
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	28	4729,13	73,07
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	25	4416,79	81,14
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	18	5073,55	131,21
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	17	4413,21	111,66
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	15	3200,83	46,35
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	45	2744,16	32,63
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	43	4369,20	92,62
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	42	4470,34	98,34
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	44	4672,47	97,21
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	36	4493,47	80,50
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	38	4110,22	70

COD_ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI_FG
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	39	3422,35	63,94
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	37	4588,40	88,39
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	29	4729,26	121,08
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	33	3870,20	87,73
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	34	4233,31	69,25
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	46	1784,92	13,97
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	35	4523,94	70,05
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	21	3556,23	85,93
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	27	4497,08	99,67
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	26	3912,77	56,99
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	20	4379,10	80,26
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	19	4547,99	81,12
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	32	6422,96	56,25
16071018	CELENZA VALFORTORE	29	9837,25	390,08
16071018	CELENZA VALFORTORE	30	8323,68	322,62
16071018	CELENZA VALFORTORE	25	9717,91	409,62
16071018	CELENZA VALFORTORE	41	4150,30	101,52
16071018	CELENZA VALFORTORE	42	8111,77	203,19
16071018	CELENZA VALFORTORE	39	4307,19	67,60
16071018	CELENZA VALFORTORE	19	8454,80	339,37
16071018	CELENZA VALFORTORE	18	3338,75	67,42
16071018	CELENZA VALFORTORE	6	9687,31	383,11
16071018	CELENZA VALFORTORE	7	8304,38	356,40
16071018	CELENZA VALFORTORE	15	3834,50	82,44
16071018	CELENZA VALFORTORE	13	3703,58	59,43
16071018	CELENZA VALFORTORE	12	5044,26	115,92
16071018	CELENZA VALFORTORE	2	9942,73	182,58
16071018	CELENZA VALFORTORE	5	4329,15	106,41
16071018	CELENZA VALFORTORE	1	10962,93	336,23
16071018	CELENZA VALFORTORE	31	5677,90	106,22
16071018	CELENZA VALFORTORE	32	4099,63	86,88
16071018	CELENZA VALFORTORE	33	10634,56	327,63
16071018	CELENZA VALFORTORE	40	3678,56	74,10
16071018	CELENZA VALFORTORE	26	4567,75	109,10
16071018	CELENZA VALFORTORE	34	8904,34	328,04
16071018	CELENZA VALFORTORE	38	8401,89	285,38
16071018	CELENZA VALFORTORE	27	4896,34	67,09
16071018	CELENZA VALFORTORE	28	4797,49	84,74
16071018	CELENZA VALFORTORE	22	3581,10	76,65
16071018	CELENZA VALFORTORE	17	4004,56	91,60
16071018	CELENZA VALFORTORE	8	5566,09	102,23
16071018	CELENZA VALFORTORE	9	5189,53	91,95
16071018	CELENZA VALFORTORE	24	5523,34	142,25
16071018	CELENZA VALFORTORE	37	9586,96	355,16
16071018	CELENZA VALFORTORE	21	3365,58	50,00
16071018	CELENZA VALFORTORE	36	5069,85	147,57
16071018	CELENZA VALFORTORE	16	3361,65	56,98
16071018	CELENZA VALFORTORE	20	4181,58	85,11
16071018	CELENZA VALFORTORE	35	3548,38	62,81
16071018	CELENZA VALFORTORE	11	4376,58	77,77
16071018	CELENZA VALFORTORE	14	3168,49	53,28
16071018	CELENZA VALFORTORE	4	3837,99	49,26
16071018	CELENZA VALFORTORE	3	3057,37	54,80
16071018	CELENZA VALFORTORE	10	4837,54	105,49
16071018	CELENZA VALFORTORE	23	3105,03	20,59
16071019	CELLE DI SAN VITO	17	9305,49	329,88
16071019	CELLE DI SAN VITO	16	4512,56	109,88

COD ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI FG
16071019	CELLE DI SAN VITO	13	4369,60	118,41
16071019	CELLE DI SAN VITO	12	7719,25	208,74
16071019	CELLE DI SAN VITO	10	3254,60	55,47
16071019	CELLE DI SAN VITO	9	4931,43	92,38
16071019	CELLE DI SAN VITO	11	4044,71	82,84
16071019	CELLE DI SAN VITO	4	4380,70	89,53
16071019	CELLE DI SAN VITO	7	6657,47	96,68
16071019	CELLE DI SAN VITO	5	4869,63	105,04
16071019	CELLE DI SAN VITO	3	4597,00	85,60
16071019	CELLE DI SAN VITO	2	4825,47	91,12
16071019	CELLE DI SAN VITO	1	4177,15	71,95
16071019	CELLE DI SAN VITO	15	5034,38	112,22
16071019	CELLE DI SAN VITO	14	3925,59	74,34
16071019	CELLE DI SAN VITO	8	4688,93	103,09
16071019	CELLE DI SAN VITO	6	1126,53	4,32
16071022	DELICETO	37	10459,50	392,20
16071022	DELICETO	40	11191,03	462,32
16071022	DELICETO	36	4976,30	93,57
16071022	DELICETO	30	7255,69	260,77
16071022	DELICETO	43	9156,90	417,43
16071022	DELICETO	35	4900,66	121,67
16071022	DELICETO	34	4153,88	52,07
16071022	DELICETO	29	4083,39	87,55
16071022	DELICETO	42	9088,68	314,24
16071022	DELICETO	19	4700,32	75,77
16071022	DELICETO	28	9110,72	389,60
16071022	DELICETO	14	4477,18	110,72
16071022	DELICETO	13	4882,08	100,86
16071022	DELICETO	4	11547,42	539,51
16071022	DELICETO	41	8652,31	374,97
16071022	DELICETO	38	3822,12	57,65
16071022	DELICETO	31	7768,39	218,67
16071022	DELICETO	39	4848,78	106,07
16071022	DELICETO	22	5015,78	100,94
16071022	DELICETO	33	4545,67	96,42
16071022	DELICETO	23	4998,51	87,41
16071022	DELICETO	26	5039,60	99,78
16071022	DELICETO	20	4060,67	97,50
16071022	DELICETO	24	4870,49	65,11
16071022	DELICETO	21	5866,89	78,27
16071022	DELICETO	44	2132,57	21,08
16071022	DELICETO	16	4034,78	90,08
16071022	DELICETO	27	4756,51	115,14
16071022	DELICETO	15	3686,93	62,72
16071022	DELICETO	17	4455,76	110,60
16071022	DELICETO	25	6814,87	182,59
16071022	DELICETO	18	5278,59	116,92
16071022	DELICETO	11	6144,09	161,94
16071022	DELICETO	12	9213,11	303,79
16071022	DELICETO	9	5061,26	78,80
16071022	DELICETO	10	3698,77	74,16
16071022	DELICETO	5	4967,12	98,62
16071022	DELICETO	8	4753,30	117,72
16071023	FAETO	24	4890,79	86,18
16071023	FAETO	27	9773,04	298,81
16071023	FAETO	23	4061,43	100,32
16071023	FAETO	21	5075,28	110,96

COD ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI FG
16071023	FAETO	16	3289,28	62,17
16071023	FAETO	15	3909,05	63,61
16071023	FAETO	20	3860,88	79,18
16071023	FAETO	14	4705,45	84,07
16071023	FAETO	11	4172,64	99,19
16071023	FAETO	13	3450,84	46,47
16071023	FAETO	10	5348,67	108,94
16071023	FAETO	8	5167,99	125,30
16071023	FAETO	7	5347,61	123,29
16071023	FAETO	6	3774,86	76,18
16071023	FAETO	5	4463,77	54,93
16071023	FAETO	4	4289,81	86,91
16071023	FAETO	3	4321,46	57,96
16071023	FAETO	1	5135,15	99,95
16071023	FAETO	2	4096,21	82,32
16071023	FAETO	26	4833,01	95,96
16071023	FAETO	25	4060,13	98,14
16071023	FAETO	22	4686,56	123,42
16071023	FAETO	17	3816,24	79,44
16071023	FAETO	18	4701,19	67,99
16071023	FAETO	19	4125,98	94,02
16071023	FAETO	12	4592,12	83,36
16071023	FAETO	9	2251,40	16,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	191	5526,85	150,80
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	190	3916,72	96,39
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	189	4436,36	107,71
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	192	3040,67	39,45
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	181	5565,07	158,84
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	180	4134,38	79,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	173	6061,94	197,95
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	171	4056,63	87,03
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	161	4933,28	85,30
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	138	11148,08	449,89
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	137	11839,56	426,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	109	6750,11	147,28
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	90	8042,35	278,27
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	108	10940,15	457,87
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	70	12285,81	646,89
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	46	12156,47	585,57
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	69	10161,80	352,40
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	45	8528,84	315,58
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	37	7672,72	347,93
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	38	9186,06	403,48
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	32	8729,49	326,51
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	23	8370,10	277,01
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	184	5348,84	97,49
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	183	3165,79	41,34
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	185	4619,13	93,26
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	186	4577,02	97,36
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	182	4286,05	76,65
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	175	6722,81	157,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	187	3862,19	58,82
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	176	4000,21	67,57
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	177	4959,02	129,08
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	188	3260,91	33,85
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	179	6934,65	185,95
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	178	5241,26	119,64

COD_ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI FG
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	174	5750,42	204,38
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	172	5146,12	110,50
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	168	5424,19	96,35
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	165	3405,50	31,34
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	162	4807,35	132,25
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	164	5849,87	137,73
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	163	5450,66	163,34
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	167	5086,89	108,60
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	156	10877,06	216,58
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	160	2676,00	38,31
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	166	4609,40	82,87
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	170	10403,24	504,01
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	151	5907,14	196,89
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	148	5112,38	153,11
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	153	5303,91	152,82
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	149	4237,12	81,64
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	154	5155,57	120,66
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	155	4181,44	98,06
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	147	5067,73	134,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	150	4936,46	115,85
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	139	3665,07	84,25
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	157	8682,04	209,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	145	10099,37	367,48
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	130	7162,83	211,11
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	152	5270,33	117,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	141	4463,00	118,49
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	158	11193,78	468,49
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	140	5066,49	124,19
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	142	4375,20	80,97
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	143	4730,50	105,68
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	131	4732,82	64,73
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	135	4454,92	64,36
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	112	5963,17	157,65
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	114	4567,17	102,80
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	133	4532,75	89,50
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	111	15574,58	481,93
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	132	4624,28	93,05
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	122	5573,17	159,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	144	8432,23	281,66
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	128	3756,97	74,72
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	134	6337,41	136,94
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	113	4592,18	102,14
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	110	13413,58	569,20
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	127	5688,56	130,69
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	126	5099,69	105,22
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	123	5984,13	134,71
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	115	4961,79	119,27
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	125	4888,84	88,81
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	124	5325,93	124,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	117	5647,78	126,40
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	116	5690,42	167,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	92	11709,76	406,77
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	94	10059,80	420,84
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	118	5533,78	102,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	103	5322,34	121,03
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	98	4339,43	159,00
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	101	4241,65	188,10

COD ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI FG
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	120	4821,62	82,65
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	72	11218,02	496,76
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	93	9010,37	366,54
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	119	5787,18	136,27
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	97	4848,10	114,18
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	105	5582,47	149,06
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	91	11160,75	382,38
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	71	11075,24	488,45
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	100	4196,55	78,66
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	99	4323,93	109,96
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	102	3621,17	54,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	96	5224,83	122,63
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	104	4737,07	79,26
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	85	6051,01	162,61
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	74	12641,95	414,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	78	5374,44	146,09
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	82	4776,67	102,14
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	83	5224,65	116,80
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	73	11335,88	420,99
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	49	10583,86	336,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	80	6323,73	126,76
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	84	5666,19	134,04
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	76	4828,56	81,98
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	75	4577,28	116,96
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	77	7258,13	230,25
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	79	4408,12	93,57
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	81	5173,34	120,96
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	59	7259,63	209,32
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	55	10695,13	455,00
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	60	4297,73	85,04
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	53	11723,31	541,51
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	63	6674,84	197,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	52	11970,53	425,86
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	48	10420,90	534,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	47	7924,93	315,10
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	61	3132,50	44,02
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	54	10389,69	299,71
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	50	6345,79	233,10
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	57	3953,70	99,72
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	39	14472,20	525,82
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	56	12468,98	454,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	40	8146,92	323,23
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	51	7238,36	193,17
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	41	8317,48	227,22
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	42	10841,52	399,08
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	33	8218,59	343,85
16071028	LUCERA	151	5790,62	115,36
16071028	LUCERA	149	10436,93	550,97
16071028	LUCERA	150	10201,18	305,65
16071028	LUCERA	110	8811,89	346,38
16071028	LUCERA	89	8744,79	421,46
16071028	LUCERA	14	16685,55	307,25
16071028	LUCERA	111	9408,34	506,75
16072026	MINERVINO MURGE	199	7996,92	300,88
16072026	MINERVINO MURGE	196	7672,49	243,58
16072026	MINERVINO MURGE	200	8103,24	240,89
16072026	MINERVINO MURGE	195	6470,62	196,07

COD ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI FG
16072026	MINERVINO MURGE	193	4524,81	98,23
16072026	MINERVINO MURGE	185	4501,53	84,19
16072026	MINERVINO MURGE	176	4438,30	102,16
16072026	MINERVINO MURGE	167	4713,07	104,53
16072026	MINERVINO MURGE	159	4889,31	111,26
16072026	MINERVINO MURGE	139	3389,57	47,03
16072026	MINERVINO MURGE	142	5407,94	118,35
16072026	MINERVINO MURGE	138	4811,65	108,33
16072026	MINERVINO MURGE	137	3667,19	76,48
16072026	MINERVINO MURGE	125	4348,69	114,83
16072026	MINERVINO MURGE	110	5720,91	76,91
16072026	MINERVINO MURGE	103	3437,29	49,62
16072026	MINERVINO MURGE	69	4837,99	106,36
16072026	MINERVINO MURGE	70	4611,00	69,49
16072026	MINERVINO MURGE	102	2824,93	31,16
16072026	MINERVINO MURGE	57	6996,21	206,72
16072026	MINERVINO MURGE	197	8605,30	354,48
16072026	MINERVINO MURGE	194	5090,42	103,13
16072026	MINERVINO MURGE	189	10034,74	369,35
16072026	MINERVINO MURGE	187	4932,60	133,07
16072026	MINERVINO MURGE	186	3880,70	89,61
16072026	MINERVINO MURGE	188	4587,95	81,95
16072026	MINERVINO MURGE	183	4455,50	99,70
16072026	MINERVINO MURGE	184	5185,41	103,31
16072026	MINERVINO MURGE	178	3870,40	74,78
16072026	MINERVINO MURGE	182	4051,59	69,37
16072026	MINERVINO MURGE	179	6896,88	127,97
16072026	MINERVINO MURGE	177	4920,32	51,00
16072026	MINERVINO MURGE	169	3808,56	74,32
16072026	MINERVINO MURGE	168	4703,31	80,95
16072026	MINERVINO MURGE	161	4144,53	71,89
16072026	MINERVINO MURGE	162	3752,18	61,36
16072026	MINERVINO MURGE	160	3870,98	84,59
16072026	MINERVINO MURGE	145	4873,24	100,35
16072026	MINERVINO MURGE	143	5190,04	91,87
16072026	MINERVINO MURGE	140	4476,39	100,53
16072026	MINERVINO MURGE	141	5326,28	92,73
16072026	MINERVINO MURGE	146	4215,96	96,37
16072026	MINERVINO MURGE	144	4696,04	80,06
16072026	MINERVINO MURGE	128	4916,58	83,12
16072026	MINERVINO MURGE	131	3175,81	32,36
16072026	MINERVINO MURGE	130	4308,32	94,95
16072026	MINERVINO MURGE	126	3497,04	45,24
16072026	MINERVINO MURGE	112	4262,43	69,57
16072026	MINERVINO MURGE	114	3576,73	48,21
16072026	MINERVINO MURGE	127	5513,14	109,07
16072026	MINERVINO MURGE	111	4965,56	102,91
16072026	MINERVINO MURGE	129	3489,37	61,56
16072026	MINERVINO MURGE	113	4045,69	82,91
16072026	MINERVINO MURGE	106	5260,12	104,41
16072026	MINERVINO MURGE	107	4343,80	67,67
16072026	MINERVINO MURGE	105	5488,73	118,42
16072026	MINERVINO MURGE	76	4790,80	122,94
16072026	MINERVINO MURGE	104	5454,35	98,62
16072026	MINERVINO MURGE	101	3912,27	61,39
16072026	MINERVINO MURGE	71	4563,29	85,01
16072026	MINERVINO MURGE	72	3971,04	88,60

COD ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI FG
16072026	MINERVINO MURGE	74	5051,58	129,03
16072026	MINERVINO MURGE	73	5810,50	106,03
16072026	MINERVINO MURGE	44	6586,16	184,12
16072026	MINERVINO MURGE	58	8413,31	227,00
16072026	MINERVINO MURGE	43	7594,66	176,13
16072026	MINERVINO MURGE	45	6957,68	243,10
16072026	MINERVINO MURGE	59	5793,86	113,91
16072026	MINERVINO MURGE	42	3027,66	40,17
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	29	5475,69	121,94
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	30	5233,60	154,63
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	28	5370,96	108,08
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	25	6126,67	129,35
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	24	6366,19	131,79
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	23	4249,50	109,48
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	17	5311,31	135,41
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	21	8094,38	216,35
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	16	5166,59	101,60
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	10	4136,59	107,43
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	7	5492,41	130,03
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	9	5198,92	119,95
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	4	5204,80	147,01
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	6	5717,51	94,15
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	3	4171,52	75,08
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	1	4772,71	106,97
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	2	4992,19	88,19
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	27	5591,19	132,64
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	26	5594,45	106,07
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	19	6039,56	140,83
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	20	5953,22	140,71
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	18	5586,73	147,87
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	14	5190,55	117,42
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	15	4535,80	96,40
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	12	5208,66	137,09
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	11	5647,99	132,95
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	13	2544,45	29,97
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	8	5768,52	136,50
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	5	4781,77	125,49
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	22	5501,41	122,07
16071034	MOTTA MONTECORVINO	18	5178,93	98,22
16071034	MOTTA MONTECORVINO	19	3549,94	54,17
16071034	MOTTA MONTECORVINO	9	4743,70	79,95
16071034	MOTTA MONTECORVINO	7	4538,15	90,59
16071034	MOTTA MONTECORVINO	2	4724,88	112,64
16071034	MOTTA MONTECORVINO	4	4129,25	89,95
16071034	MOTTA MONTECORVINO	5	4367,57	104,34
16071034	MOTTA MONTECORVINO	1	8311,53	244,55
16071034	MOTTA MONTECORVINO	15	5136,46	107,15
16071034	MOTTA MONTECORVINO	11	4791,57	97,93
16071034	MOTTA MONTECORVINO	13	4613,15	98,50
16071034	MOTTA MONTECORVINO	14	4255,14	87,87
16071034	MOTTA MONTECORVINO	16	4812,62	120,98
16071034	MOTTA MONTECORVINO	10	4092,30	97,17
16071034	MOTTA MONTECORVINO	12	4075,63	66,71
16071034	MOTTA MONTECORVINO	8	4725,11	115,62
16071034	MOTTA MONTECORVINO	20	1483,39	88
16071034	MOTTA MONTECORVINO	3	5410,30	88
16071034	MOTTA MONTECORVINO	6	4518,37	88

COD ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI FG
16071034	MOTTA MONTECORVINO	17	5239,93	90,05
16071035	ORSARA DI PUGLIA	67	5086,14	105,96
16071035	ORSARA DI PUGLIA	65	5459,77	77,58
16071035	ORSARA DI PUGLIA	56	4055,84	86,85
16071035	ORSARA DI PUGLIA	66	4887,74	94,71
16071035	ORSARA DI PUGLIA	15	5639,67	85,06
16071035	ORSARA DI PUGLIA	58	4324,31	92,81
16071035	ORSARA DI PUGLIA	63	5084,02	144,71
16071035	ORSARA DI PUGLIA	64	4065,99	64,79
16071035	ORSARA DI PUGLIA	14	5550,30	134,19
16071035	ORSARA DI PUGLIA	4	12285,28	421,54
16071035	ORSARA DI PUGLIA	49	4826,45	107,38
16071035	ORSARA DI PUGLIA	48	4939,14	93,09
16071035	ORSARA DI PUGLIA	5	4604,40	106,66
16071035	ORSARA DI PUGLIA	6	5230,63	140,95
16071035	ORSARA DI PUGLIA	34	4861,19	128,19
16071035	ORSARA DI PUGLIA	42	5470,17	76,49
16071035	ORSARA DI PUGLIA	23	5694,34	151,92
16071035	ORSARA DI PUGLIA	16	5993,47	165,05
16071035	ORSARA DI PUGLIA	2	5324,12	111,64
16071035	ORSARA DI PUGLIA	17	4851,74	109,05
16071035	ORSARA DI PUGLIA	1	5050,79	118,22
16071035	ORSARA DI PUGLIA	18	4644,45	105,43
16071035	ORSARA DI PUGLIA	60	4191,81	78,69
16071035	ORSARA DI PUGLIA	62	4757,93	74,96
16071035	ORSARA DI PUGLIA	61	3477,33	56,70
16071035	ORSARA DI PUGLIA	57	4706,08	94,02
16071035	ORSARA DI PUGLIA	51	5854,30	135,22
16071035	ORSARA DI PUGLIA	52	5346,38	96,24
16071035	ORSARA DI PUGLIA	53	5040,83	123,44
16071035	ORSARA DI PUGLIA	55	5080,02	111,04
16071035	ORSARA DI PUGLIA	59	4379,61	82,72
16071035	ORSARA DI PUGLIA	13	5310,63	133,65
16071035	ORSARA DI PUGLIA	12	4842,10	119,75
16071035	ORSARA DI PUGLIA	54	4921,91	78,48
16071035	ORSARA DI PUGLIA	11	5197,65	139,66
16071035	ORSARA DI PUGLIA	44	5095,12	111,71
16071035	ORSARA DI PUGLIA	45	6099,07	155,36
16071035	ORSARA DI PUGLIA	50	2532,33	33,73
16071035	ORSARA DI PUGLIA	46	5569,56	159,92
16071035	ORSARA DI PUGLIA	10	5417,58	117,16
16071035	ORSARA DI PUGLIA	47	4432,41	110,66
16071035	ORSARA DI PUGLIA	36	5717,10	146,09
16071035	ORSARA DI PUGLIA	43	6221,93	136,75
16071035	ORSARA DI PUGLIA	9	5345,36	106,68
16071035	ORSARA DI PUGLIA	8	5077,32	134,92
16071035	ORSARA DI PUGLIA	7	4731,34	117,49
16071035	ORSARA DI PUGLIA	39	5285,92	126,55
16071035	ORSARA DI PUGLIA	41	5707,24	120,03
16071035	ORSARA DI PUGLIA	40	5470,95	131,26
16071035	ORSARA DI PUGLIA	37	5068,50	139,20
16071035	ORSARA DI PUGLIA	35	4397,67	96,56
16071035	ORSARA DI PUGLIA	33	5079,16	95,62
16071035	ORSARA DI PUGLIA	38	4752,93	112,08
16071035	ORSARA DI PUGLIA	30	5090,31	111,32
16071035	ORSARA DI PUGLIA	3	5164,32	111,05
16071035	ORSARA DI PUGLIA	32	4755,34	110,00

COD ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI FG
16071035	ORSARA DI PUGLIA	31	6306,24	139,46
16071035	ORSARA DI PUGLIA	20	4376,68	97,73
16071035	ORSARA DI PUGLIA	19	5285,88	99,26
16071037	PANNI	38	2649,27	46,78
16071037	PANNI	35	4649,61	119,37
16071037	PANNI	32	4094,98	63,47
16071037	PANNI	37	4119,46	105,05
16071037	PANNI	28	3559,49	74,26
16071037	PANNI	33	5092,21	112,87
16071037	PANNI	27	4278,75	86,00
16071037	PANNI	19	4628,59	91,34
16071037	PANNI	26	4526,58	111,06
16071037	PANNI	11	4851,48	124,90
16071037	PANNI	12	4487,23	74,52
16071037	PANNI	18	5161,56	108,41
16071037	PANNI	6	4866,27	72,02
16071037	PANNI	1	4589,55	78,67
16071037	PANNI	2	6681,24	140,05
16071037	PANNI	3	3951,95	48,02
16071037	PANNI	10	5893,78	126,06
16071037	PANNI	4	4285,66	86,08
16071037	PANNI	5	5253,64	107,19
16071037	PANNI	36	4350,20	82,24
16071037	PANNI	29	3293,24	40,66
16071037	PANNI	30	3753,26	87,55
16071037	PANNI	31	2713,27	30,43
16071037	PANNI	20	4977,36	128,32
16071037	PANNI	21	5364,92	122,07
16071037	PANNI	22	4775,65	110,97
16071037	PANNI	34	3767,95	74,77
16071037	PANNI	25	3798,21	72,38
16071037	PANNI	23	3609,56	69,35
16071037	PANNI	15	3791,99	73,99
16071037	PANNI	14	3364,90	33,37
16071037	PANNI	24	5536,09	99,06
16071037	PANNI	13	4551,93	82,11
16071037	PANNI	16	3509,16	75,96
16071037	PANNI	8	4265,32	85,61
16071037	PANNI	7	4025,18	56,21
16071037	PANNI	17	3607,39	68,01
16071037	PANNI	9	5767,67	104,69
16071039	PIETRAMONTECORVINO	29	10107,88	561,53
16071039	PIETRAMONTECORVINO	33	6958,55	191,94
16071039	PIETRAMONTECORVINO	30	4147,27	104,09
16071039	PIETRAMONTECORVINO	19	4369,96	84,61
16071039	PIETRAMONTECORVINO	31	4365,27	94,68
16071039	PIETRAMONTECORVINO	27	8430,44	317,62
16071039	PIETRAMONTECORVINO	39	8775,41	421,35
16071039	PIETRAMONTECORVINO	25	8505,07	239,74
16071039	PIETRAMONTECORVINO	7	5298,40	56,16
16071039	PIETRAMONTECORVINO	36	9114,24	320,39
16071039	PIETRAMONTECORVINO	13	4748,41	111,91
16071039	PIETRAMONTECORVINO	6	8138,56	292,46
16071039	PIETRAMONTECORVINO	26	13506,54	205,58
16071039	PIETRAMONTECORVINO	28	9135,08	407,28
16071039	PIETRAMONTECORVINO	35	9180,25	202,30
16071039	PIETRAMONTECORVINO	12	5133,28	92,77

COD_ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI_FG
16071039	PIETRAMONTECORVINO	10	4719,70	111,40
16071039	PIETRAMONTECORVINO	24	4102,13	76,81
16071039	PIETRAMONTECORVINO	11	4269,13	100,92
16071039	PIETRAMONTECORVINO	2	9973,13	444,33
16071039	PIETRAMONTECORVINO	37	4491,19	80,04
16071039	PIETRAMONTECORVINO	34	11302,47	352,59
16071039	PIETRAMONTECORVINO	3	7929,12	198,10
16071039	PIETRAMONTECORVINO	18	4661,38	116,55
16071039	PIETRAMONTECORVINO	20	3908,11	92,82
16071039	PIETRAMONTECORVINO	21	4871,18	122,35
16071039	PIETRAMONTECORVINO	22	4297,26	114,95
16071039	PIETRAMONTECORVINO	17	4094,26	91,80
16071039	PIETRAMONTECORVINO	32	4631,47	122,21
16071039	PIETRAMONTECORVINO	16	4041,02	78,12
16071039	PIETRAMONTECORVINO	8	8134,93	98,13
16071039	PIETRAMONTECORVINO	15	4576,94	101,05
16071039	PIETRAMONTECORVINO	40	1981,04	18,04
16071039	PIETRAMONTECORVINO	23	4357,76	104,37
16071039	PIETRAMONTECORVINO	14	4451,13	83,11
16071039	PIETRAMONTECORVINO	5	4202,28	92,56
16071039	PIETRAMONTECORVINO	9	4667,62	107,28
16071039	PIETRAMONTECORVINO	4	6830,54	245,78
16071039	PIETRAMONTECORVINO	38	5108,74	73,16
16072034	POGGIORSINI	11	10579,28	340,48
16072034	POGGIORSINI	13	8499,30	146,87
16072034	POGGIORSINI	7	9620,97	428,41
16072034	POGGIORSINI	3	9483,90	417,32
16072034	POGGIORSINI	18	9267,24	247,03
16072034	POGGIORSINI	16	4695,73	101,66
16072034	POGGIORSINI	14	3222,54	61,52
16072034	POGGIORSINI	17	6015,95	109,35
16072034	POGGIORSINI	8	9271,15	314,41
16072034	POGGIORSINI	12	5353,93	86,74
16072034	POGGIORSINI	15	5526,35	133,92
16072034	POGGIORSINI	10	10559,70	352,78
16072034	POGGIORSINI	9	3679,04	66,59
16072034	POGGIORSINI	19	2322,94	33,78
16072034	POGGIORSINI	4	8735,17	349,74
16072034	POGGIORSINI	5	6411,35	202,86
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	35	7948,48	308,25
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	36	8961,00	419,00
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	30	12353,54	423,76
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	28	5588,32	150,19
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	34	10187,64	337,56
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	32	11347,25	566,27
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	27	4638,58	98,89
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	31	9921,55	377,66
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	33	6982,00	249,46
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	29	11043,57	474,64
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	16	5661,40	121,31
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	23	4472,14	105,90
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	15	8370,50	287,57
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	9	4891,76	84,08
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	3	8381,72	271,05
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	8	6118,84	169,62
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	2	10441,30	378,60
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	1	9968,84	305,82

COD_ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI FG
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	25	4509,01	88,44
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	18	4558,06	112,39
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	26	5111,83	148,65
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	21	4283,99	66,74
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	20	3089,34	47,57
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	24	2989,60	49,97
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	17	5997,72	107,35
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	19	1182,19	6,92
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	13	5044,84	112,21
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	12	4242,32	83,33
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	22	4818,86	101,46
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	14	8696,76	372,05
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	6	4551,98	126,42
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	5	5065,86	133,26
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	10	5330,00	109,01
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	11	4513,05	84,48
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	7	5531,27	117,39
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	4	4141,14	84,10
16071044	ROSETO VALFORTORE	36	4099,23	67,72
16071044	ROSETO VALFORTORE	32	4439,03	87,29
16071044	ROSETO VALFORTORE	28	4250,17	89,63
16071044	ROSETO VALFORTORE	33	5505,24	115,41
16071044	ROSETO VALFORTORE	34	4216,42	85,76
16071044	ROSETO VALFORTORE	27	4608,72	100,39
16071044	ROSETO VALFORTORE	30	10927,25	383,59
16071044	ROSETO VALFORTORE	23	11469,83	475,89
16071044	ROSETO VALFORTORE	22	3875,86	75,91
16071044	ROSETO VALFORTORE	15	5144,87	150,12
16071044	ROSETO VALFORTORE	7	5205,06	123,36
16071044	ROSETO VALFORTORE	6	4395,72	118,85
16071044	ROSETO VALFORTORE	3	5100,21	104,82
16071044	ROSETO VALFORTORE	14	4611,64	103,81
16071044	ROSETO VALFORTORE	2	5715,33	164,45
16071044	ROSETO VALFORTORE	1	5221,74	129,86
16071044	ROSETO VALFORTORE	5	5542,01	124,76
16071044	ROSETO VALFORTORE	4	4693,73	119,82
16071044	ROSETO VALFORTORE	35	4082,26	91,46
16071044	ROSETO VALFORTORE	31	8905,76	420,74
16071044	ROSETO VALFORTORE	29	4589,39	71,17
16071044	ROSETO VALFORTORE	24	6735,19	161,77
16071044	ROSETO VALFORTORE	25	4728,93	106,45
16071044	ROSETO VALFORTORE	17	5167,14	115,69
16071044	ROSETO VALFORTORE	26	4534,26	107,13
16071044	ROSETO VALFORTORE	16	5614,45	122,51
16071044	ROSETO VALFORTORE	18	4714,91	127,97
16071044	ROSETO VALFORTORE	20	4666,56	112,90
16071044	ROSETO VALFORTORE	19	4122,27	82,80
16071044	ROSETO VALFORTORE	9	5120,40	127,48
16071044	ROSETO VALFORTORE	21	4581,85	83,49
16071044	ROSETO VALFORTORE	8	4889,54	130,59
16071044	ROSETO VALFORTORE	11	4437,66	88,86
16071044	ROSETO VALFORTORE	39	1457,75	8,81
16071044	ROSETO VALFORTORE	12	5097,31	118,29
16071044	ROSETO VALFORTORE	10	5423,66	122,59
16071044	ROSETO VALFORTORE	38	830,94	4,38
16071044	ROSETO VALFORTORE	37	1124,84	19,9
16071044	ROSETO VALFORTORE	13	5116,76	120,6

COD_ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI_FG
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	29	8981,65	388,81
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	23	4116,86	64,90
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	4	6696,27	197,81
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	10	5188,51	117,79
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	7	4609,75	63,90
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	3	3162,25	48,40
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	2	5674,25	109,79
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	9	3635,93	75,83
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	6	4672,87	83,55
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	8	4152,15	84,03
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	1	4497,61	77,81
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	26	3967,30	84,58
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	25	3242,16	63,56
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	28	5341,55	130,06
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	27	5564,21	146,36
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	24	3849,86	63,47
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	21	4473,00	103,08
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	18	5063,15	131,66
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	22	4355,03	93,41
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	19	4264,52	91,79
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	20	4917,75	110,16
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	12	2671,53	19,72
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	17	5011,66	108,33
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	16	3750,84	77,80
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	15	4743,08	85,66
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	11	4539,23	93,70
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	5	4052,49	75,47
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	78	9763,90	299,36
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	77	3647,76	54,29
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	71	9778,40	294,56
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	76	4725,25	115,73
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	69	4763,06	120,28
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	68	8268,04	318,02
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	54	4251,17	93,97
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	62	8834,20	254,62
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	53	8557,31	325,79
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	36	3970,48	74,09
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	35	3614,55	61,47
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	49	4063,21	68,57
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	18	5231,38	83,84
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	34	4158,32	81,14
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	21	6198,62	76,13
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	20	3081,24	43,49
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	19	3421,21	60,39
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	52	9883,66	461,92
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	23	4833,58	122,05
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	8	11105,79	531,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	13	8370,45	447,94
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	1	8683,00	201,59
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	14	10511,35	295,71
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	10	8567,74	233,73
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	11	9051,59	346,87
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	2	4699,44	119,77
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	5	5790,72	114,79
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	74	4626,23	90,61
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	72	4615,68	87,90
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	73	2591,67	29,70

COD_ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI FG
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	75	4707,78	113,26
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	66	4149,96	108,49
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	64	4549,00	110,92
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	63	5017,56	134,50
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	67	8326,35	238,09
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	65	3865,98	73,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	57	5619,66	130,39
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	58	4840,72	109,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	48	7282,31	227,28
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	59	5233,62	164,84
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	51	4406,85	111,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	61	4768,99	69,00
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	55	4209,62	88,69
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	37	3392,06	50,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	46	4360,61	87,67
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	38	4298,94	102,93
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	39	3589,77	62,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	50	4006,91	78,26
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	56	5173,96	100,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	40	3678,20	80,80
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	22	6552,48	266,54
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	41	4772,90	77,03
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	47	9099,15	318,54
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	42	5152,87	72,31
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	33	7512,09	303,20
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	44	3857,01	69,03
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	43	2042,84	22,81
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	29	4911,12	116,69
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	45	4800,61	82,42
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	17	5052,21	117,64
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	28	3729,23	76,09
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	24	4724,51	122,89
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	26	4527,80	81,73
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	31	3464,50	57,31
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	27	2718,41	39,10
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	30	3244,64	55,03
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	25	4592,33	82,04
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	15	3873,63	63,33
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	12	10535,58	516,62
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	9	8289,97	271,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	4	5219,05	137,62
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	3	4418,73	100,81
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	7	5220,72	94,84
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	6	6493,88	120,80
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	32	3218,97	54,60
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	16	5145,60	93,57
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	70	8589,40	372,53
16072042	SPINAZZOLA	124	3703,80	67,45
16072042	SPINAZZOLA	116	3041,49	26,89
16072042	SPINAZZOLA	123	3873,91	73,64
16072042	SPINAZZOLA	115	5692,50	112,45
16072042	SPINAZZOLA	114	4905,48	50,44
16072042	SPINAZZOLA	125	4045,39	41,64
16072042	SPINAZZOLA	143	4940,06	98,68
16072042	SPINAZZOLA	109	5531,44	130,02
16072042	SPINAZZOLA	141	4604,84	90,86
16072042	SPINAZZOLA	104	5927,21	133,35

COD ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI FG
16072042	SPINAZZOLA	101	3358,06	51,16
16072042	SPINAZZOLA	134	5345,20	60,54
16072042	SPINAZZOLA	98	4127,81	93,91
16072042	SPINAZZOLA	96	4201,86	64,77
16072042	SPINAZZOLA	94	5040,89	71,10
16072042	SPINAZZOLA	89	6655,43	199,27
16072042	SPINAZZOLA	88	3512,34	71,27
16072042	SPINAZZOLA	83	4887,25	107,52
16072042	SPINAZZOLA	84	5616,98	165,32
16072042	SPINAZZOLA	82	3685,73	62,46
16072042	SPINAZZOLA	23	4783,82	102,16
16072042	SPINAZZOLA	11	5471,95	124,80
16072042	SPINAZZOLA	13	4800,43	77,99
16072042	SPINAZZOLA	24	3826,18	60,34
16072042	SPINAZZOLA	26	3502,07	70,41
16072042	SPINAZZOLA	12	4152,07	72,07
16072042	SPINAZZOLA	7	5460,57	116,91
16072042	SPINAZZOLA	10	6048,50	120,01
16072042	SPINAZZOLA	5	6023,73	123,15
16072042	SPINAZZOLA	9	5530,20	120,11
16072042	SPINAZZOLA	4	4187,66	83,18
16072042	SPINAZZOLA	6	6221,25	127,93
16072042	SPINAZZOLA	3	5877,82	107,97
16072042	SPINAZZOLA	2	5808,36	101,56
16072042	SPINAZZOLA	1	5297,03	98,96
16072042	SPINAZZOLA	112	4877,85	93,74
16072042	SPINAZZOLA	122	4814,99	128,36
16072042	SPINAZZOLA	129	3513,71	61,34
16072042	SPINAZZOLA	130	5222,15	97,21
16072042	SPINAZZOLA	108	5709,96	137,34
16072042	SPINAZZOLA	121	8359,26	166,29
16072042	SPINAZZOLA	128	3437,70	60,46
16072042	SPINAZZOLA	103	5215,22	118,73
16072042	SPINAZZOLA	142	7473,89	274,57
16072042	SPINAZZOLA	139	4373,93	104,24
16072042	SPINAZZOLA	120	3425,63	50,84
16072042	SPINAZZOLA	133	4035,22	91,36
16072042	SPINAZZOLA	119	4426,98	78,64
16072042	SPINAZZOLA	140	3870,42	93,74
16072042	SPINAZZOLA	107	5514,52	73,17
16072042	SPINAZZOLA	127	4631,04	80,16
16072042	SPINAZZOLA	111	6273,64	159,53
16072042	SPINAZZOLA	106	6461,61	101,14
16072042	SPINAZZOLA	138	4788,70	63,99
16072042	SPINAZZOLA	100	6746,95	100,86
16072042	SPINAZZOLA	132	4259,72	104,66
16072042	SPINAZZOLA	118	5570,86	126,18
16072042	SPINAZZOLA	81	9554,24	339,86
16072042	SPINAZZOLA	110	4455,27	95,49
16072042	SPINAZZOLA	131	4844,16	91,30
16072042	SPINAZZOLA	99	5920,77	101,91
16072042	SPINAZZOLA	105	7089,63	138,48
16072042	SPINAZZOLA	126	4996,27	112,45
16072042	SPINAZZOLA	78	8580,48	336,93
16072042	SPINAZZOLA	102	6037,14	130,60
16072042	SPINAZZOLA	137	4563,55	81,11
16072042	SPINAZZOLA	117	5128,20	81,11

COD ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI FG
16072042	SPINAZZOLA	79	10172,84	454,50
16072042	SPINAZZOLA	61	5320,67	106,61
16072042	SPINAZZOLA	135	4097,88	63,31
16072042	SPINAZZOLA	42	5264,05	139,86
16072042	SPINAZZOLA	97	5306,48	83,23
16072042	SPINAZZOLA	60	5696,47	123,08
16072042	SPINAZZOLA	43	5361,59	125,60
16072042	SPINAZZOLA	91	4494,01	108,92
16072042	SPINAZZOLA	93	6942,40	165,07
16072042	SPINAZZOLA	36	4647,66	100,09
16072042	SPINAZZOLA	95	7674,70	124,16
16072042	SPINAZZOLA	92	2481,00	26,22
16072042	SPINAZZOLA	55	5272,08	78,45
16072042	SPINAZZOLA	58	5137,90	127,22
16072042	SPINAZZOLA	90	3385,20	38,08
16072042	SPINAZZOLA	34	5141,97	103,61
16072042	SPINAZZOLA	56	4168,32	58,86
16072042	SPINAZZOLA	53	6405,55	151,68
16072042	SPINAZZOLA	40	5710,21	92,43
16072042	SPINAZZOLA	45	5864,16	148,78
16072042	SPINAZZOLA	86	4738,86	106,20
16072042	SPINAZZOLA	136	11560,18	430,71
16072042	SPINAZZOLA	32	5123,83	160,33
16072042	SPINAZZOLA	49	4137,32	91,79
16072042	SPINAZZOLA	54	6109,61	98,81
16072042	SPINAZZOLA	31	3528,54	66,06
16072042	SPINAZZOLA	41	2284,42	13,96
16072042	SPINAZZOLA	57	4553,06	77,41
16072042	SPINAZZOLA	59	4459,42	104,09
16072042	SPINAZZOLA	46	4881,24	107,02
16072042	SPINAZZOLA	50	4865,28	88,61
16072042	SPINAZZOLA	35	5840,08	141,39
16072042	SPINAZZOLA	145	4491,33	68,95
16072042	SPINAZZOLA	39	4977,00	100,62
16072042	SPINAZZOLA	52	3185,13	36,27
16072042	SPINAZZOLA	33	5316,47	94,43
16072042	SPINAZZOLA	144	2316,73	16,01
16072042	SPINAZZOLA	17	5059,98	111,36
16072042	SPINAZZOLA	20	5622,45	84,81
16072042	SPINAZZOLA	47	1874,28	20,15
16072042	SPINAZZOLA	51	7384,74	106,24
16072042	SPINAZZOLA	37	4283,43	83,50
16072042	SPINAZZOLA	27	3634,98	43,09
16072042	SPINAZZOLA	48	4996,03	103,77
16072042	SPINAZZOLA	29	3140,26	34,79
16072042	SPINAZZOLA	28	5021,45	74,20
16072042	SPINAZZOLA	25	4037,32	73,98
16072042	SPINAZZOLA	18	5213,70	81,33
16072042	SPINAZZOLA	19	5946,72	119,73
16072042	SPINAZZOLA	14	4590,18	51,20
16072042	SPINAZZOLA	8	5702,73	118,39
16072042	SPINAZZOLA	30	4379,27	65,85
16072042	SPINAZZOLA	15	8136,86	89,33
16072042	SPINAZZOLA	44	5390,09	135,04
16072042	SPINAZZOLA	38	4129,19	57,28
16072042	SPINAZZOLA	16	6017,77	129,29
16072042	SPINAZZOLA	87	2882,29	31,24

COD_ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI_FG
16072042	SPINAZZOLA	85	3549,17	70,36
16072042	SPINAZZOLA	21	6219,91	89,37
16072042	SPINAZZOLA	22	6489,61	147,69
16071058	TROIA	8	10366,50	519,85
16071058	TROIA	9	10117,80	368,50
16071058	TROIA	59	10231,05	529,47
16071058	TROIA	5	11821,70	499,91
16071058	TROIA	4	4484,06	110,44
16071058	TROIA	3	8413,33	311,08
16071058	TROIA	2	10251,75	520,27
16071058	TROIA	1	7354,70	279,61
16071058	TROIA	6	11668,96	424,17
16071058	TROIA	55	4209,44	88,65
16071058	TROIA	58	10009,40	181,50
16071058	TROIA	7	10826,34	570,17
16071058	TROIA	57	5065,53	122,26
16071058	TROIA	56	4001,32	85,63
16071058	TROIA	48	3298,10	54,84
16071058	TROIA	51	5702,13	139,52
16071058	TROIA	46	4090,86	75,74
16071058	TROIA	54	4249,20	66,09
16071058	TROIA	49	4828,14	81,95
16071058	TROIA	47	2702,00	26,18
16071058	TROIA	50	4977,89	129,72
16071058	TROIA	41	5357,58	124,48
16071058	TROIA	42	4822,20	69,57
16071058	TROIA	40	3831,97	63,49
16071058	TROIA	44	4798,90	94,40
16071058	TROIA	45	4363,16	70,48
16071058	TROIA	37	4768,95	89,78
16071058	TROIA	39	5363,24	122,71
16071058	TROIA	38	4492,84	114,49
16071058	TROIA	36	4347,75	97,06
16071058	TROIA	43	7018,04	161,60
16071058	TROIA	13	9548,42	403,82
16071058	TROIA	35	4670,52	105,42
16071058	TROIA	14	9923,72	372,08
16071058	TROIA	34	5262,55	160,62
16071061	VOLTURARA APPULA	36	4813,71	121,32
16071061	VOLTURARA APPULA	37	3642,32	67,86
16071061	VOLTURARA APPULA	38	4673,73	80,05
16071061	VOLTURARA APPULA	34	8617,85	269,09
16071061	VOLTURARA APPULA	17	4794,58	125,64
16071061	VOLTURARA APPULA	28	8569,16	390,96
16071061	VOLTURARA APPULA	29	10565,02	421,96
16071061	VOLTURARA APPULA	30	4827,36	105,77
16071061	VOLTURARA APPULA	33	8218,71	338,92
16071061	VOLTURARA APPULA	32	3969,97	72,77
16071061	VOLTURARA APPULA	31	4261,72	64,54
16071061	VOLTURARA APPULA	16	4399,37	109,34
16071061	VOLTURARA APPULA	15	4604,23	109,30
16071061	VOLTURARA APPULA	21	5548,64	109,84
16071061	VOLTURARA APPULA	25	3977,61	76,59
16071061	VOLTURARA APPULA	20	4281,53	92,75
16071061	VOLTURARA APPULA	12	4398,34	87,86
16071061	VOLTURARA APPULA	6	4525,90	108,73
16071061	VOLTURARA APPULA	2	3148,26	53,14

COD. ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO	ETTARI FG
16071061	VOLTURARA APPULA	11	3505,76	56,67
16071061	VOLTURARA APPULA	5	5676,62	122,99
16071061	VOLTURARA APPULA	1	9955,63	498,46
16071061	VOLTURARA APPULA	35	4358,90	98,75
16071061	VOLTURARA APPULA	27	3485,14	54,22
16071061	VOLTURARA APPULA	18	8705,24	414,46
16071061	VOLTURARA APPULA	24	5315,84	96,85
16071061	VOLTURARA APPULA	23	3846,11	58,46
16071061	VOLTURARA APPULA	26	4986,24	65,24
16071061	VOLTURARA APPULA	22	3592,45	58,75
16071061	VOLTURARA APPULA	14	3417,03	71,04
16071061	VOLTURARA APPULA	13	3764,47	76,04
16071061	VOLTURARA APPULA	19	5391,75	117,30
16071061	VOLTURARA APPULA	7	4983,22	83,45
16071061	VOLTURARA APPULA	10	4305,58	71,77
16071061	VOLTURARA APPULA	39	1883,01	18,71
16071061	VOLTURARA APPULA	8	7700,38	141,02
16071061	VOLTURARA APPULA	9	4699,30	90,03
16071061	VOLTURARA APPULA	4	4529,95	88,41
16071061	VOLTURARA APPULA	3	4573,53	126,61
16071062	VOLTURINO	38	7787,71	295,42
16071062	VOLTURINO	29	4529,82	98,60
16071062	VOLTURINO	30	5201,98	92,81
16071062	VOLTURINO	37	5298,14	85,30
16071062	VOLTURINO	25	5625,25	156,24
16071062	VOLTURINO	23	4775,74	88,62
16071062	VOLTURINO	24	5367,96	78,06
16071062	VOLTURINO	18	5426,37	115,69
16071062	VOLTURINO	22	4898,15	106,67
16071062	VOLTURINO	17	4562,67	95,23
16071062	VOLTURINO	21	2138,17	25,95
16071062	VOLTURINO	5	4758,11	126,96
16071062	VOLTURINO	2	7103,30	210,19
16071062	VOLTURINO	8	11180,54	563,70
16071062	VOLTURINO	3	8226,15	290,15
16071062	VOLTURINO	1	3484,00	51,17
16071062	VOLTURINO	31	4449,65	101,14
16071062	VOLTURINO	35	3446,43	48,93
16071062	VOLTURINO	28	5139,08	72,43
16071062	VOLTURINO	34	4630,08	126,45
16071062	VOLTURINO	27	6111,40	97,97
16071062	VOLTURINO	13	3712,54	86,84
16071062	VOLTURINO	36	5343,90	70,81
16071062	VOLTURINO	40	1021,29	5,30
16071062	VOLTURINO	32	5185,77	93,13
16071062	VOLTURINO	33	4965,15	107,45
16071062	VOLTURINO	20	5901,17	86,33
16071062	VOLTURINO	26	6433,99	81,65
16071062	VOLTURINO	39	1046,16	6,65
16071062	VOLTURINO	14	4265,63	68,24
16071062	VOLTURINO	19	4544,31	108,23
16071062	VOLTURINO	12	4417,55	81,56
16071062	VOLTURINO	16	4334,76	103,84
16071062	VOLTURINO	15	5016,31	106,91
16071062	VOLTURINO	7	5303,31	157,94
16071062	VOLTURINO	6	4900,96	143,36
16071062	VOLTURINO	4	8680,27	146,60

ALLEGATO 6

della Deliberazione di Giunta Regionale n. del

**PRESCRIZIONI DELLA AUTORITÀ DI GESTIONE
dei siti SIC E ZPS individuati ai sensi della D.G.R. 1022 del 21/07/2005**

Norma 2.1: gestione delle stoppie e residui colturali

Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione

DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE 2006, N. 12541

IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO
DA N. 2 FOGLI

Il Dirigente di Settore

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Bn. Giuseppe Ferro

Norma 2.1: gestione delle stoppie e residui colturali

Prescrizione per le aziende ricadenti nelle zone SIC E ZPS individuate ai sensi della D.G.R. 1022 del 21/07/2005:

Tenendo conto dell'importanza che le stoppie assumono per molte specie d'interesse comunitario, anche prioritarie, e dei cicli riproduttivi delle stesse si autorizza l'applicazione della seguente prescrizione:

- La bruciatura delle stoppie può avvenire esclusivamente dopo il 1 settembre.

In questi casi è necessario effettuare uno degli interventi alternativi di seguito indicati per il mantenimento e ripristino del livello di sostanza organica:

- letamazione o altro tipo di concimazione organica;
- semina su sodo;
- sovescio di colture miglioratrici nell'annata successiva;

L'applicazione di questa deroga comporta un basso disturbo per le normali pratiche agronomiche essendo comunque vietata la bruciatura delle stoppie ai sensi della L.R. n. 15 del 12/05/97 prima del 31 luglio.


Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione


Prescrizione per le aziende ricadenti nelle zone SIC E ZPS individuate ai sensi della D.G.R. 1022 del 21/07/2005:

Tenendo conto dell'importanza che le aree ritirate dalla produzione assumono per molte specie d'interesse comunitario, anche prioritarie, e dei cicli riproduttivi delle stesse, si autorizzano le seguenti prescrizioni:

- con riferimento alla **deroga II. 6** concessa con il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, relativa alla pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima caldo arido e della tessitura del terreno,
 - **sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 luglio di detta annata agraria.**
- con riferimento alla **deroga II. 7a** concessa con il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, relativa alla pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima caldo arido e della tessitura del terreno,
 - **sono ammesse operazioni di sfalcio o trinciatura, ad un'altezza minima dal terreno di almeno 15 centimetri, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinata a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.**


AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO
Comuni
Biccari, Alberona, Volturara Appula, Motta Montecorvino, S. Marco Lacatola






AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO
Comuni

**Pietra Montecorvino, Calenza Valfortore, Castelnuovo della Daunia,
Castelvecchio di Puglia, Castelnuovo Nonterotaro, Carlantino**




**AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO
Comuni**

Bovino, Orsara di Puglia, Troia, Celle di S. Vito, Faeto, Castelluccia Valmaggiore, Roseto Valfortore




AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO
Comuni


**Rocchetta S. Antonio, Candela, S. Agata di Puglia, Anzano di Puglia,
Monte Leone di Puglia, Accadia, Deliceto, Panni**



AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO
Comuni
Spinazzola, Minervino Murge, Canosa



AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO
Comuni
Gravina di Puglia, Poggiorsini





BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
